



Nico Tonti

(dottore in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater")

Frammenti sospesi tra cielo e terra.

La disciplina delle reliquie tra diritto canonico e diritti secolari *

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Le radici della disciplina canonica sulle reliquie e la fenomenologia dei *furta sacra* - 3. Il periodo aureo della legislazione in tema di reliquie: la riforma di Urbano VIII e la sistematizzazione di Benedetto XIV - 4. Il *Codex* del 1917: un supporto moderno per una normativa antica - 5. Il can. 1190 del Codice giovanneo-paolino: un frammento superstite di una esigua storia giuridica - 6. *Dedicatio altaris*: a cavallo tra obbligo e raccomandazione - 7. Autenticità e conservazione delle reliquie: la competenza della Congregazione delle cause dei santi - 8. La competenza della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti sul legittimo regime cultuale - 9. Le peculiarità proprie del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* - 10. Il Catechismo della Chiesa cattolica e le indicazioni della CEI: disposizioni a completamento del quadro normativo - 11. È lecito parlare di compravendita di reliquie all'interno dell'ordinamento ecclesiale? - 12. La nuova primavera del commercio delle reliquie: profili civilistici - 13. Riflessioni sull'applicazione della legge penale: provocazioni e nuovi orizzonti d'esplorazione.

1 - Considerazioni introduttive

Le reliquie¹ dei beati e dei santi sono da sempre percepite, nell'universo

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La letteratura sull'argomento si caratterizza per essere multidisciplinare anche se non mancano contributi monografici dal taglio prevalentemente giuridico. Tra gli altri, si ricordano: **P. BOUSSEL**, *Des reliques et de leur bon usage*, Parigi, Bolland, 1971; **N. HERRMANN-MASCARD**, *Les reliques des saints: formation coutumière d'un droit in Collection d'histoire institutionnelle et sociale. Societe d'histoire du droit*, vol. VI, Klincksieck, Parigi, 1975, p. 446 ss.; **P. BROWN**, *Il culto dei santi, l'origine e la diffusione di una nuova religiosità*, Einaudi, Torino, 1983; **C. WALKER BYNUM**, *The Resurrection of the body in Western Christianity*, Columbus University Press, New York, 1995; **F. MOLTENI**, *Memoria Christi: reliquie di Terrasanta in Occidente*, Vallecchi, Firenze, 1996; **A. AGENDENT**, *Heilige und Reliquien: Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart*, C.H. Beck, Monaco, 1997; **P. GEARY**, *Furta sacra, la trafugazione delle reliquie nel medioevo*, Vita e Pensiero, Milano, 2000; **L. CANETTI**, *Frammenti di eternità, corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo*, Viella Editore, Roma, 2002; **A. LOMBATTI**, *Il culto delle reliquie: storia, leggenda, devozioni*, Sugarco Edizioni, Milano, 2007; **F. SBARDELLA**, *Antropologia delle reliquie: un caso storico*, Morcelliana, Brescia, 2007; **C. FREEMAN**, *Sacre reliquie*, Einaudi, Torino, 2011; **J. ROBINSON**, *Finer than Gold: Saints and their Relics in the Middle Ages*, British Museum



ecclesiale, come in qualche modo mediatrici della grazia divina, e comunque il loro culto si può annoverare tra le più antiche forme di manifestazione della devozione popolare. Tenendo conto delle specificità che sotto molteplici profili caratterizzano il singolarissimo *status* di queste particolari *res sacrae*², l'elaborato ricostruisce l'evoluzione della normativa in materia nell'esperienza giuridica della Chiesa: dapprima, attraverso un *excursus* storico del diritto previgente, per poi giungere a inquadrare l'attuale regolamentazione che trova il suo cardine nel *Codex Iuris Canonici*, la cui disciplina è ulteriormente sviluppata e integrata da fonti extracodiciali.

Da ultimo, si prendono in considerazione le plurime ripercussioni del tema delle reliquie nella società odierna: all'interno del perimetro tracciato dalla legislazione statuale, rileva in particolar modo la dimensione economica connessa ai resti sacri, i quali sono legati a un florido mercato che sta vivendo negli ultimi anni una nuova primavera. Sotto questo profilo si passeranno in rassegna alcune questioni controverse relativamente all'argomento *de quo* sia all'interno dell'ordinamento canonico, sia nei rapporti tra quest'ultimo e gli ordinamenti secolari, segnatamente quello italiano, in un ambito nel quale possono sussistere elementi di raccordo di portata interordinamentale soffermandosi nella disamina delle problematiche insite in tali raccordi sovente non semplici.

2 - Le radici della disciplina canonica sulle reliquie e la fenomenologia dei *furta sacra*

È complicato ricostruire un percorso coerente e sistematico della legislazione in tema di culto e autenticità delle reliquie, dal momento che, almeno fino al XVIII secolo, essa ha sofferto di un'intrinseca mancanza di organicità. Stranamente questa peculiare forma di devozione, nonostante

Press, Londra, 2011; R. MARTORELLI, *La circolazione dei culti e delle reliquie in età tardoantica ed altomedievale nella penisola italiana e nelle isole*, in *Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione*, a cura di A. COSCARELLA, P. DE SANTIS, Atti X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Casa Editrice Studio Consenso, Rende, 2012, pp. 231-263; M. TAGLIAFERRI, *Il culto delle reliquie*, in *Le cause dei santi, sussidio per lo studium*, a cura di V. CRISCUOLO, C. PELLEGRINO, R.J. SARNO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 225-247; L. TRAVAINI, *I Trenta denari di Giuda: storia di reliquie impreviste nell'Europa medievale e moderna*, Viella Editore, Roma, 2020, p. 1 ss.

² La sacertà delle reliquie è affermata dallo stesso can. 1190, § 1, del *Codex Iuris Canonici* del 1983 e ribadita da dottrina unanime. Per tutti, si rimanda a G.P. SIRNA, *Sub can. 1190*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 697.



possa vantare una storia millenaria e fregiarsi di una penetrante diffusione in tutta l'ecumene, è sempre rimasta ai margini degli interessi della scienza canonistica³.

Il nucleo di una primissima disciplina in tema di reliquie si coglie in una *Constitutio*⁴ del 26 febbraio 386 dove gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio istituirono un chiaro interdetto affinché nessuno fosse autorizzato a trasferire un corpo inumato in luogo diverso da quello della sepoltura, inibendo altresì lo smembramento dei martiri per fare delle loro vestigia oggetto di mercimonio⁵.

Un ulteriore filone normativo che giunge, seppur con qualche variazione, fino ai giorni nostri emerge dall'analisi del canone *Item Placuit*, deliberato dal Concilio di Cartagine nel 411⁶. Nello specifico, il volere dei padri cartaginesi prevedeva l'obbligo di porre alla base dell'altare su cui veniva compiuto il sacrificio eucaristico i resti mortali dei martiri⁷, a voler sottolineare il lento processo di osmosi tra reliquie ed eucarestia avviatosi in epoca paleocristiana che culminerà qualche secolo più tardi con l'esaltazione della valenza culturale dei frammenti sacri nel contesto della legislazione carolingia⁸.

³ Sono presenti fonti normative che hanno regolato la materia nel corso dei secoli ma per una ricostruzione completa, organica e commentata bisognerà aspettare il poderoso lavoro del giurista Prospero Lambertini, futuro papa Benedetto XIV, nella sua opera *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, di cui si darà conto in seguito. Cfr. **P. LAMBERTINI**, *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, formis longhi excursoris archiepiscopalis, Bologna, 1734-1738.

⁴ Sul punto si rinvia a **H. SILVESTRE**, *Commerce et vol de reliques au Moyen-Âge*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, vol. XXX, fasc. 3-4, 1952, p. 723.

⁵ Sul punto si vedano i frammenti ricostruiti da: **T. MOMMSEN**, *Codex Thodosianous*, vol. IX, 17-7, Weidmans, Berlino, 1954, p. 463.

⁶ Cfr. **C.M. LEBOLE**, *La tanatometamorfosi in età medievale: un problema da definire*, in *Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi* a cura di F. REMOTTI, Bruno Mondadori, Milano, 2006, pp. 115-136.

⁷ Sul legame tra eucarestia e martirio si rinvia a **G. BONI, A. ZANOTTI**, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 312 ss. In particolare, si noti l'importanza del culto dei martiri e del loro sangue in relazione al sacrificio eucaristico, sul punto **A. FERRUA**, *Sotto il segno del sangue*, in *La civiltà cattolica*, vol. XCVI, n. 1, 1945, p. 32 ss.; **U.M. FASOLA**, *Il culto del sangue dei martiri nella Chiesa primitiva e deviazioni devozionistiche nell'epoca della riscoperta delle catacombe*, in *Sangue e antropologia nella letteratura cristiana*, a cura di F. VATTIONI, Atti della settimana di studi del Centro Studi *Sanguis Christi*, Roma 29 novembre-4 dicembre 1982, III, Roma, 1983, pp. 1473-1489; **G. TRETTEL**, *Il pane e il vino segni sacramentali del corpo e del sangue del Signore*, in *Sangue e antropologia nella letteratura cristiana*, cit., pp. 1313-1330; **P. CAMPORESI**, *Il sugo della vita, simbolismo e magia del sangue*, Il saggiatore, Milano, 1993, p. 68 ss.

⁸ Si noti che le reliquie assunsero una valenza politica di primo piano e vennero



Da un punto di vista squisitamente giuridico è rilevante notare che la riscoperta del canone cartaginese durante il regno di Carlo Magno ne determinò la rinnovata cogenza per tutti coloro che manifestassero l'intenzione di costruire edifici di culto, e la circostanza diede impulso a una ricerca senza precedenti di spoglie sante indispensabili per rendere l'edificio stesso conforme alla disposizione conciliare⁹: l'assenza delle reliquie al di sotto della mensa eucaristica era, infatti, all'epoca *contra legem*¹⁰.

La moltiplicazione di ossa e membra di santi e martiri diventò con il tempo un elemento comune a tutto l'Occidente cristiano e, poiché non fu mai normato un vero e proprio processo di autenticazione delle reliquie, si finirono, ad esempio, per venerare nella stessa città di Costantinopoli ben due teste attribuite a san Giovanni Battista, a cui se ne aggiunse una terza comparsa in Francia a Saint-Jean-d'Angely sul finire del IX secolo¹¹.

Durante tutto l'Alto Medioevo chiese, monasteri e santuari, così come principi e alti dignitari fecero a gara per arricchire le rispettive collezioni e fregiarsi dei pezzi più ambiti; tutto ciò stimolò scambi, commerci e compravendite, con la conseguenza inevitabile che la reliquia assunse a tutti gli effetti una natura ambivalente che si contaminò indissolubilmente con l'essenza stessa del potere: spirituale e politica¹².

abituamente utilizzate per rilevanti momenti della vita pubblica. Solo a titolo esemplificativo si ricordi che i resti sacri erano adoperati per i giuramenti, alla stregua dei vangeli, e per importanti operazioni militari allo scopo di assicurarsi la protezione divina. Una ricostruzione sul poliedrico utilizzo dell'immagine dei santi e delle relative reliquie è proposta da **G. KLANICZAY**, *Using Saints. Intercession, Healing, Sanctity, The Oxford Handbook of Medieval Christianity*, Oxford Handbooks, Oxford, 2014, pp. 217-237.

⁹ L'antica prescrizione è giunta fino all'odierna versione del *Codex Iuris Canonici* che prevede al can. 1237, § 2, l'invito, secondo le norme prescritte nei libri liturgici, che si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di santi. Il canone summenzionato sarà oggetto di specifica trattazione successivamente.

¹⁰ Il canone deliberato dal Concilio di Cartagine, ancora prima di essere inserito nella legislazione carolingia, fu rielaborato nel contesto della celebrazione del secondo Concilio di Nicea del 787, dove espressamente si statuì l'utilizzo dei resti sacri nei cerimoniali per la consacrazione di nuove chiese (sessione VII, canone VII). Sul punto **C.J. HEFELE**, *Historie des conciles*, vol. III, Ed. Leclercq, Parigi, 1921, pp. 781-782.

¹¹ Cfr. **H. DELEHAYE**, *Les origines du culte des martyrs*, Société des bollandistes, Bruxelles, 1933, pp. 82-83; **J. SUMPTION**, *Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Medioevo*, Editori Riuniti, 1981, p. 35.

¹² Per una ricostruzione delle dinamiche poliedriche che si sono nei secoli instaurate tra la reliquia e il potere inteso in una sua accezione onnicomprensiva si veda **AA. VV.**, *Le reliquie e il potere*. Atti del III Colloquium internazionale Aquileia - Incontro di popoli e di culture, Gaspari Editore, Udine, 2007, *passim*.



Tale fenomeno si acuì nel IX secolo, al punto che per evitare si trattasse con falsi monaci e viaggiatori che millantavano di aver procacciato resti di santi provenienti addirittura da Roma o dalla Terrasanta, la Chiesa reagì in modo netto per tentare di porre un freno all'invalsa ma pervasiva prassi di mercanteggiare resti sacri. Per questa ragione fu appositamente convocato intorno al 855 il Concilio di Pavia, dove si stabilì che i monaci o i chierici che vagavano allo scopo di commerciare reliquie e illudere i fedeli, ingenerando confusione e mistificazione, dovessero essere condotti al cospetto delle autorità per essere sottoposti al loro vaglio¹³. Una decisione che rileva come vi fossero molti uomini di Dio proclivi a comportamenti eterodossi.

Quanto appena precisato, ci restituisce l'idea di un notevole sviluppo della circolazione delle reliquie che va di pari passo con la significativa espansione del cristianesimo¹⁴. La costruzione di nuove chiese necessitava, come ricordato, dell'approvvigionamento di *res sacrae* afferenti alla vita mortale dei santi che sembravano essere sempre più difficili da reperire. L'*ingegnum* degli uomini del tempo permise di escogitare una duplice soluzione affinché in ogni luogo sacro fosse rispettato il precetto conciliare cartaginese, rivestito di nuova valenza normativa grazie al richiamo operato dai giuristi operanti alla corte di Carlo Magno¹⁵. La prima, illecita, fu quella di contraffare le reliquie, delitto severamente punito nella Chiesa poiché ingenerava confusione tra fedeli e minava la credibilità dell'istituzione ecclesiastica¹⁶. La seconda, seppur formalmente illecita, fu ampiamente tollerata ed è compendiabile nella pratica dei *furta sacra*¹⁷.

¹³ Ci si riferisce al sinodo locale tenutosi a Pavia e presieduto da Angilberto II, arcivescovo di Milano, dove furono promulgati venticinque canoni. Essi, oltre a normare il fenomeno dei chierici vaganti, coprono una molteplicità di materie riguardanti i compiti dei vescovi. Viene inoltre ribadito il divieto di usura e la pratica della stregoneria. La datazione è incerta che se alcuni Autori concordano nell'individuare l'anno 855 come il più probabile. Tra questi ricordiamo **K.J. HEFELE**, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, nuova edizione francese dalla 2^a ed. tedesca, t. IV, parte I, Letouzei et Ané, Paris, 1911, p. 20; **F. SAVIO**, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regione. La Lombardia*, parte I, Libreria Editrice fiorentina, Firenze, 1913, p. 323.

¹⁴ Cfr. **G. VOCINO**, *Le traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX secolo): uno studio comparativo*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, vol. XLIV, n. 2, pp. 207-255.

¹⁵ Sul punto si veda diffusamente **G. ARNALDI**, *La questione dei Libri Carolini*, in *Culto cristiano politica imperiale carolingia*, Atti del XVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1977), Todi, 1979, pp. 61-86.

¹⁶ La pratica della contraffazione delle reliquie venne duramente repressa dalla Chiesa anche se la prassi continuò per tutto il Medioevo.

¹⁷ Per uno specifico inquadramento dei *furta sacra* e le relative implicazioni sulla collocazione geografica delle reliquie nell'Europa medioevale si rinvia a **P. GEARY**, *Furta*



Come osservato, a partire dalla *Constitutio* del 386, la frequenza con cui vennero ribaditi gli interdetti al traffico dei resti sacri indicava che i divieti sul tema erano sostanzialmente ignorati e, in ogni caso, la loro violazione era tollerata senza che ciò preoccupasse eccessivamente le autorità civili e religiose¹⁸. È necessario poi sottolineare un elemento ulteriore che deve essere preso in considerazione nell'analisi dei *furta sacra*, ossia quella labile linea che separa la dimensione giuridica dalla valenza morale della condotta. Invero, i soggetti che si rendevano protagonisti delle traslazioni erano ben consapevoli dell'illiceità dell'atto compiuto, ma credevano che ciò fosse giustificato da una ragione superiore, invocabile senza troppe preoccupazioni quale scriminante. Si cominciò così a parlare di *laudabile furtum*, adducendo motivazioni radicate nella Sacra Scrittura e, più nello specifico, nell'Antico Testamento, nel quale anche personaggi di primissimo piano avrebbero operato con una certa dose di astuzia¹⁹.

Le fonti agiografiche dell'epoca²⁰ descrivevano gli scaltri soggetti che si impegnavano a sottrarre furtivamente le reliquie, trasferendole da un luogo a un altro, come fedeli devoti che raramente venivano stigmatizzati. Il furto di spoglie sante, qualora avesse avuto degne giustificazioni, non era percepito quale violazione del precetto mosaico²¹ o un ingiusto danno perpetrato nei confronti della comunità ma, anzi, veniva elevato ad esempio

sacra. La trafugazione delle reliquie nel Medioevo, cit., p. 6 ss.; P.V. CLAVERIE, *Les acteurs du commerce des reliques à la fin des croisades*, in *Le Moyen Âge*, 114, 2008, pp. 589-602; E. MORINI, *Il Levante della santità. I percorsi delle reliquie dall'Oriente all'Italia*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*. Settimane del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 58, CISAM, Spoleto, 2011, pp. 915-922; L. CANETTI, *Culti, credenze, santità*, in *Storia del cristianesimo. L'età medievale (secoli. VIII- XV)*, vol. II, Carocci, Roma, 2015, pp. 98-108.

¹⁸ Per far fronte all'invasa prassi delle traslazioni illecite il Concilio di Magonza del 813 e il già ricordato Concilio di Pavia del 855, determinarono l'esplicito divieto di far circolare i corpi dei santi. Al riguardo si veda P. GEARY, *Furta sacra. La trafugazione delle reliquie nel Medioevo*, cit., pp. 118-119.

¹⁹ Ci si riferisce, in particolare, al celebre inganno di Giacobbe a discapito del fratello Esaù (cfr. Genesi 27, 1-27). Sulla questione si rinvia a R. CALASSO, *Il libro di tutti i libri*, Adelphi, Milano, 2019, p. 182; D. ASSAEL *La fratellanza nella tradizione biblica: Giacobbe e Esaù*, Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona, 2004, p. 18 ss.

²⁰ Sulla ricostruzione delle fonti agiografiche e sul ruolo dei protagonisti nelle agiografie si veda diffusamente M. PAPASIDERO, *Il genere dei furta sacra: aspetti letterari e funzioni comunicative del testo agiografico* in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, II, 2017, pp. 379-410.

²¹ A ben vedere il divieto di non rubare (cfr. Esodo 20, 15) rientra a pieno titolo tra i principi noachidi e, dunque, l'interdetto affonda le sue radici ancor prima dell'alleanza sinaitica. In relazione al tema si rinvia all'analisi compiuta da S. LAST STONE, *Legge sinaitica e legge noachide: il pluralismo giuridico nel diritto ebraico*, in *Daimon*, X, 11, 2010, p. 19 ss. Ancora sul punto P. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, a cura di M. GOLDONI, Giappichelli, Torino, 2008.



di retto comportamento cristiano, a maggior gloria della propria città o del santuario di destinazione²². Si noti poi che una reliquia trafugata possedeva un valore maggiore, poiché difficilmente poteva essere tacciata di inautenticità, a differenza di quelle donate²³ o acquisite per le quali il rischio di frodi era sempre ben presente²⁴.

Oltre al desiderio diffuso presso una certa comunità di potersi fregiare delle reliquie di un santo rinomato, vi erano molteplici ragioni che venivano invocate a giustificazione dell'*illicita translatio*. Una delle più ricorrenti pretendeva di rifarsi alla stessa volontà del santo, che avrebbe manifestato, attraverso sogni e celesti indicazioni, il proprio desiderio di essere trasferito in un luogo più appropriato per essere adeguatamente venerato²⁵. Altre motivazioni si fondavano su ragioni di opportunismo politico e accampavano lo scopo di trafugare reliquie a soggetti che non erano degni di possederle, perché ad esempio infedeli o miscredenti²⁶. Da ultimo, non possiamo non ricordare come il furto delle sacre spoglie si reputasse giustificato alla luce del soggetto che lo aveva compiuto, specie se il trafugatore era un ecclesiastico²⁷. Il movente di colui che aveva

²²A titolo esemplificativo si ricordi il caso ben documentato del trafugamento delle reliquie di San Nicola in C.W. JONES, *San Nicola. Biografia di una leggenda*, Editori Laterza, Bari, 2007, p. 21 ss.

²³ Per tutto l'Alto Medioevo sarà centrale il concetto di dono e contro-dono come elemento rafforzativo della fiducia non solo tra gli individui ma anche in relazione alle comunità politiche e religiose. Studi sulla questione sono stati compiuti da: L. CANETTI, *La città dei vivi e la città dei morti. Reliquie, doni e sepolture nell'Alto Medioevo*, in *Quaderni storici*, I, 1999, p. 20 ss.; E. MAGNANI, *Le don au Moyen Âge. Pratique sociale et représentations perspectives de recherche*, in *Revue du Mauss*, vol. IXX, n. 1, 2002, pp. 309-322; A. NICOLOTTI, *Doni e controdoni nel culto delle reliquie*, in *Dono, controdoni e corruzione*, a cura di G. CUNIBERTI, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2017, p. 401 ss.

²⁴ Il tema dell'autenticità era centrale poiché solo i resti che potevano dirsi genuini erano capaci di trasmettere la potenza divina attraverso l'evento miracoloso. Di questo avviso L. CANETTI, *Culti, credenze, santità*, cit., p. 10; M. PAPASIERO, *Translatio sanctitatis. I furti di reliquie nell'Italia medievale*, Firenze University Press, Firenze, 2019, pp. 118-128.

²⁵ La prassi in questione, che voleva in qualche modo giustificare la sottrazione dei resti del santo, attiene ovviamente a una religiosità che seppur possa essere sfuggibile all'uomo moderno era invece elemento integrante nella vita dei *christifideles* medievali. Trova così piena legittimità la pratica di interpellare, attendendo risposta, il volere divino.

²⁶ Si è arrivati a elaborare quattro motivazioni che potevano sostenere e giustificare i *furta sacra*: il diritto a possedere una reliquia, i furti *devotionis causa*, il *vigor cultis* non sufficiente nei confronti del santo e i bottini di guerra, specialmente nei confronti degli infedeli. La quadripartizione è ampiamente descritta da N. HERRMANN-MASCARD, *Les reliques des saints: formation coutumière d'un droit* in *Collection d'histoire institutionnelle et sociale. Societe d'histoire du droit*, cit., p. 446 ss.

²⁷ L'agiografia del tempo descrive i protagonisti che si rendono autori dei furti. Sul



compiuto la sottrazione era elemento dirimente nel giudizio di condanna sul furto stesso: un uomo di specchiata fede, osservante e devoto difficilmente poteva macchiarsi di azioni turpi e peccaminose²⁸.

In ogni caso, l'autore che aveva compiuto l'atto penalmente rilevante veniva completamente riabilitato qualora in giudizio riuscisse a dar 'prova' che la volontà ispiratrice del gesto fosse da ricondursi in ultima analisi al santo stesso. Emerge chiaramente, dunque, come la pia volizione del patrono celeste si reputasse generalmente che dovesse prevalere sugli egoismi umani. Una volontà riconducibile alla sfera del sacro che agli occhi dell'uomo moderno è di difficile comprensione, ma che per il fedele medievale rientrava a pieno titolo in quel rapporto totalizzante con l'elemento religioso che ne informava e ne scandiva l'itinerario esistenziale²⁹.

Come anticipato, la riforma fortemente voluta da Carlo Magno contraddistinse i secoli a venire e ciò incrementò a dismisura il mercato delle *res sacrae*, moltiplicando i casi di trafugazione e contraffazione volti ad assicurare la conformità della struttura di ogni altare e cappella del regno al volere conciliare³⁰. Nonostante, quindi, le ripetute proibizioni, il commercio di oggetti sacri non accennò a diminuire: e il confine tra transazione lecita e contrabbando si fece sempre più labile.

Il divieto di commercio delle reliquie fu ripreso e ribadito nel XIII secolo durante la celebrazione del IV Concilio Lateranense³¹. L'assemblea conciliare, di stretta obbedienza papale, fu convocata da Innocenzo III nel 1215 con la bolla *Vineam Domini Sabaoth* e vide la partecipazione di numerosi prelati e rappresentanti anche della Chiesa d'Oriente e dei potentati secolari³². Al termine dell'assise furono approvati 71 canoni di

punto si veda **M. PAPASIDERO**, *Il genere dei furta sacra: aspetti letterari e funzioni comunicative del testo agiografico*, cit., pp. 379-410.

²⁸ Cfr. **G.K. BURKE**, *Bones of Contention, the Justification of Relic Thefts in the Middle Ages*, Miami University Press, Oxford (Ohio), 2004, *passim*.

²⁹ Sull'aspetto più prettamente giuridico si rinvia a **E. LE BLANT**, *Le vol des reliques*, in *Revue archéologique*, IX, 1887, pp. 317- 328; **H. SILVESTRE**, *Commerce et vol des reliques au moyen âge*, cit., p. 721-739; **P. GEARY**, *Furta sacra. La trafugazione delle reliquie nel Medioevo*, cit., pp. 115-136.

³⁰ Per avere un quadro complessivo più esaustivo si rimanda a **G. ARNALDI**, *La questione dei Libri Carolini*, cit., pp. 61-86.

³¹ Cfr. **A. VAUCHEZ**, *La santità nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1989, p. 39; **P.V. CLAVERIE**, *Les acteurs du commerce des reliques à la fin des croisades*, cit., p. 590; **A. GALDI**, *Strategie politiche e furta sacra in Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, in *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, Laveglia & Carlone, Battipaglia, 2018, pp. 341-355.

³² Il IV Concilio Lateranense, oltre a dare importanti spunti di riflessione a livello



carattere tanto dogmatico quanto disciplinare e, per quanto attiene alle reliquie, deve prestarsi particolare attenzione al can. 62 che in apertura rammentava come le reliquie dei santi dovessero essere esposte in un reliquiario e i resti dei nuovi santi non potessero essere venerati senza autorizzazione della Chiesa romana. L'assemblea conciliare dispose, dunque, il divieto di esposizione e venerazione di nuove reliquie se non previamente autorizzate dal romano Pontefice³³.

Il canone summenzionato si spostava poi sulla questione relativa al traffico dei resti sacri e allo scopo di evitare quanto più possibile che uomini consacrati a Dio poco zelanti, intravedendo la possibilità di ricavare guadagni, si dedicassero a commerciare frammenti di santi e martiri, il volere conciliare comandava di custodire le reliquie più antiche in apposite teche sigillate³⁴. Infine, per limitare scambi e contrattazioni, si prevedeva esplicitamente il divieto assoluto di vendita³⁵. Per quanto atteneva invece alle reliquie dei nuovi santi, come anticipato, si attribuiva la competenza a valutarne l'autenticità, la legittimità e l'opportunità del culto al romano Pontefice. Si diede luogo, quindi, ad un trasferimento delle attribuzioni

ecclesiologico (da questo punto di vista si veda **T. PRUGL**, *The Fourth Lateran Council - A Turning Point in Medieval Ecclesiology?*, in *The Fourth Lateran Council Institutional Reform and Spiritual Renewal*, Didymos-Verlag, Affalterbach, 2017, pp. 79-98) seppe anche determinare un contributo non indifferente alla legislazione ecclesiastica. Sulla questione si rimanda a **K. PENNINGTON**, *The Fourth Lateran Council. Its Legislation and the Development of Legal Procedure in The Fourth Lateran Council Institutional Reform and Spiritual Renewal*, cit., pp. 41-54.

³³ Per un approfondimento sulla figura del papa-giurista Innocenzo III e il suo contributo alla normazione canonistica si veda, per tutti, **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino Edizioni, Bologna, 2011, pp. 117-120.

³⁴ Durante un sinodo locale tenutosi a Bordeaux nel 1255 si arrivò addirittura a proibire la rimozione delle reliquie dai contenitori dentro i quali erano custodite, senza alcuna eccezione. In materia si rimanda a **J. SUMPTION**, *Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Medioevo*, cit., p. 43.

³⁵ Come già ricordato, il commercio di reliquie, nonostante i molteplici divieti stabiliti dalla gerarchia ecclesiastica, fu di fatto un fenomeno comune e per certi versi tollerato. Per porre un argine all'eccessiva circolazione delle reliquie e per garantirne l'autenticità si rese necessario custodire i sacri resti in appositi contenitori che col tempo divennero dei veri e propri oggetti d'arte. Per capire a fondo il significato che teche e reliquiari avevano per l'uomo medievale si faccia riferimento a **M. LEONE**, *Reliquie e reliquiari: note di economia simbolica*, in *Religione popolare nella società post-secolare. Nuovi approcci teorici e nuovi campi di ricerca*, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2014, pp. 133-156. Si noti che la prassi di custodire le reliquie all'interno di appositi contenitori, detti appunto reliquiari, diventa regola comune e verrà disciplinata in modo esplicito anche nel Codice pio-benedettino al can. 1287, § 1. Per un'analisi esaustiva sull'importanza e la necessità dei reliquiari si veda **V. HUCHARD**, *I tesori, le reliquie e i reliquiari*, in *Il medioevo europeo di Jacques Le Goff*, D. edizioni, Milano, 2003, pp. 255-261.



riconosciute sino ad allora ai vescovi diocesani³⁶ circa i procedimenti di autenticità e legittimità del culto, che finirono per essere attratti nella sfera di dominio papale: un accentramento di carattere amministrativo che si inseriva nel graduale processo di consolidamento della struttura gerarchico-verticistica della Chiesa avviatosi nel XI secolo³⁷.

Da ultimo, sempre il can. 62 proibiva la prassi di ingannare i pellegrini con attestazioni documentali mendaci, aventi cioè lo scopo di attrarre i fedeli e lucrare sulle loro elemosine³⁸. Una condanna così netta dimostra come le pratiche ladresche che riguardavano le reliquie fossero ampiamente diffuse e radicate e per il bene supremo della Chiesa dovessero essere prontamente contrastate. Ulteriormente, la predetta disposizione conciliare, rivolgeva un ammonimento anche a coloro che chiedevano elemosine, affinché si dotassero di una lettera di tutela della Sede Apostolica o del vescovo diocesano e si comportassero in modo austero e parco. Si prevedeva, infine, che le indulgenze dovessero essere amministrate con discernimento e circoscritte temporalmente, così da non perdere l'efficacia della soddisfazione penitenziale³⁹.

3 - Il periodo aureo della legislazione in tema di reliquie: la riforma di Urbano VIII e la sistematizzazione di Benedetto XIV

L'attenzione specifica della gerarchia ecclesiastica⁴⁰ si rivolse nuovamente

³⁶ Il rapporto tra reliquie e vescovi è stato analizzato da **P. BROWN**, *Il culto dei santi, l'origine e la diffusione di una nuova religiosità*, cit., pp. 18, 47-57. Lo storico ricostruisce i profondi legami che hanno caratterizzato fin dalle origini i resti sacri e il ruolo della gerarchia ecclesiastica locale.

³⁷ Per un approfondimento sull'esercizio della *plenitudo potestatis* di Innocenzo III e sul ruolo che egli ha avuto nel rafforzare le prerogative papali si rimanda, per tutti, a **M. MACCARONE**, *Chiesa e Stato nella dottrina di papa Innocenzo III*, in *Lateranum*, vol. VI, nn. 3-4, *passim*.

³⁸ Durante il XVI secolo verranno composti vari libelli aventi a oggetto l'avidità degli ecclesiastici e la credulità dei fedeli. Tra gli altri, si ricordino le opere di Erasmo da Rotterdam in particolare i *Colloquia familiaria*, *Peregrinatio religionis ergo* databile intorno al 1523.

³⁹ Sul sistema penitenziale nel XIII secolo si veda **B. FERME**, *Dal Decretum Gratiani al Lateranense IV: l'origine dell'obbligo della confessione*, in *La penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio VIII: teologia, pastorale e istruzioni* a cura di R. RUSCONI, A. SARACO, M. SODI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp.132-36; 157-154.

⁴⁰ Nel lasso di tempo intercorso tra la celebrazione del IV Concilio Lateranense e le riforme compiute da Urbano VIII, di cui si darà conto in seguito, sembrerebbe assistersi a una convivenza sincrona di due diverse dimensioni di vivere il culto delle reliquie. La relazione con l'oggetto sacro, infatti, sembrerebbe manifestarsi in una dimensione tanto



al culto dei sacri frammenti nel XVI secolo con la convocazione del Concilio di Trento.

Nell'ambito della riflessione tridentina il tema delle reliquie venne trattato nella XXV sessione del 1563 con il decreto *De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus*⁴¹. Sulla scorta della disciplina allora vigente, il decreto in questione si limitava a ribadire la legittimità del culto, depurato da ogni superstiziosa credenza ed affrancato dall'avidità degli ecclesiastici. Nella prospettiva del Tridentino, ciò che premeva sottolineare era la reintroduzione della competenza in capo al vescovo diocesano circa la possibilità di 'ammettere nuovi miracoli o accogliere nuove reliquie'⁴². L'assise rivalutò così, anche in questo ambito, la centralità della figura del vescovo all'interno della diocesi⁴³ e dunque la sua prerogativa di esprimersi sull'autenticità e sul culto delle reliquie, stabilendo con fermezza l'impossibilità di legittimare la venerazione di nuovi resti di santi che non fossero stati previamente giudicati e approvati dallo stesso⁴⁴.

Nelle operazioni di certificazione l'autorità episcopale poteva essere coadiuvata da teologi e persone pie, ferma restando l'ampia discrezionalità

collettiva (i pellegrinaggi di massa verso i santuari), quanto individuale (i crociati che portavano in/dalla Terrasanta reliquie-amuleti). Quest'ultimo punto di vista è ripreso da P.V. CLAVERIE, *Les acteurs du commerce des reliques à la fin des croisades*, cit., p. 590, quando tratta del rapporto tra crociati e reliquie.

⁴¹ Per una piena comprensione del portato spirituale del volere dei padri tridentini si riporta in traduzione il contenuto del decreto relativamente al fondamento teologico del culto, messo in discussione dai cristiani riformati: «Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo, un tempo membra vive di Cristo stesso e tempio dello Spirito santo, e che da lui saranno risuscitati per la vita eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per mezzo dei quali vengono concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si debba alcuna venerazione ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri inutilmente vengono onorati dai fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per ottenere il loro aiuto, sono assolutamente da condannarsi, come già da tempo la Chiesa li ha condannati e li condanna ancora». L'edizione originale in latino è contenuta in **CONCILIO ECUMENICO DI TRENTO**, *Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus*, in *Conciliarum Oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, pp. 774-776.

⁴² Cfr. **CONCILIO ECUMENICO DI TRENTO**, *Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus*, cit., p. 775.

⁴³ Si sottolinea, in ogni caso, che la rinnovata posizione dell'autorità episcopale si inserisce sempre in uno schema di relazioni di tipo gerarchico-piramidale.

⁴⁴ Giova ribadire che rispetto alle decisioni contenute nel can. 62 del IV Concilio Lateranense, le competenze in tema di autenticità delle reliquie ritornano saldamente in capo ai vescovi.



riconosciutagli dal decreto con il solo limite, peraltro molto indefinito, di fare ciò che considerasse più opportuno conformemente a 'verità e pietà'. Qualora fossero emersi casi dubbi di difficile soluzione, il Concilio dispose l'obbligo per il vescovo di astenersi da qualunque frettolosa dichiarazione, essendo vincolato a consultare in via cautelativa il metropolita e i vescovi della regione appositamente convocati nel Concilio provinciale⁴⁵.

Il decreto si concludeva con una clausola che sembrava rimettere in discussione quanto precedentemente statuito, poiché si ammoniva che le circostanze fossero valutate in modo tale da non stabilire nulla di nuovo o di inconsueto nella Chiesa, senza aver prima consultato il santissimo Pontefice romano⁴⁶. La formula citata dunque presupponeva il coinvolgimento della Santa Sede tutte le volte in cui fossero emersi aspetti innovativi o comunque inediti circa il culto dei sacri frammenti.

Nuovamente il tema delle reliquie rimase per lungo tempo ai margini degli interessi del legislatore canonico, per riemergere solo nel XVII secolo a seguito della promulgazione dei decreti di Urbano VIII⁴⁷. A differenza della sistematizzazione tridentina, i summenzionati decreti disciplinavano il culto delle reliquie in modo disorganico, inquadrandolo nella più ampia cornice delle procedure di beatificazione e canonizzazione⁴⁸. La riforma voluta dal Pontefice consisteva in una serie di decreti emanati tra il 1625 e il 1642 che disponevano, tra l'altro, il ferreo divieto di culto pubblico al servo di Dio non ancora beatificato o canonizzato dalla Sede Apostolica. Si stabiliva, inoltre, che fosse competenza del vescovo diocesano rimuovere ogni forma di culto proibito alla figura del Servo di Dio affinché la causa potesse procedere con la richiesta di beatificazione o di canonizzazione⁴⁹. Qualora l'interdizione

⁴⁵ Dall'analisi del canone emerge tutta la cura riservata al controllo circa l'autenticità delle reliquie che, in casi dubbi, coinvolge la gerarchia ecclesiastica sia in composizione monocratica che collegiale.

⁴⁶ La norma di chiusura è probabilmente frutto dell'estrema cautela che la gerarchia ecclesiastica riserva al tema delle reliquie. I rischi di esagerazione erano ben conosciuti e i tentativi di repressione delle pratiche più odiose di abuso della credulità dei fedeli erano già numerosi.

⁴⁷ Per l'innovativa legislazione del papa fiorentino si veda **F. VERAJA**, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983, pp. 69-79.

⁴⁸ Sulla questione si rimanda a **G. DALLA TORRE**, voce *Processo di beatificazione e canonizzazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 932-943

⁴⁹ Nello specifico il tema del culto pubblico è strettamente legato alle modalità che i nuovi decreti pontifici disegnavano per giungere a conclusione del processo di canonizzazione. Con Urbano VIII si individua, con contorni sempre più definiti, una duplice via di trattazione della causa: *per viam non cultus* e *per viam cultus seu casus excepti* introducendo il concetto di canonizzazione e beatificazione equipollente. In tema si rinvia a



avesse dato luogo a problemi o ingenerato confusione tra i fedeli, *ad maiora mala vitanda*, il culto pubblico poteva essere eccezionalmente tollerato da Roma (*tollendi potest*).

La disciplina stabilita da Urbano VIII aveva inoltre ridefinito le norme sulla costruzione di altari, segnando un confine netto e visibile tra la beatificazione e la canonizzazione. Per espressa volontà del Pontefice, infatti, non tutte le reliquie erano degne di venerazione, dovendo distinguersi tra fedeli già canonizzati, fedeli beatificati ma non ancora canonizzati e fedeli non ancora beatificati: nel primo caso, il culto era ammesso e anzi sollecitato; nel secondo si stigmatizzava la pratica di rendere alcuni segni esteriori di venerazione come, ad esempio, accendere lumini votivi sulle tombe o seppellire il defunto sotto l'altare⁵⁰; nel terzo caso era assolutamente vietato rendere qualsiasi forma di culto pubblico⁵¹.

Nonostante dunque la religiosità popolare legata alle reliquie abbia da sempre svolto un ruolo di primaria importanza nella vita della Chiesa, la prima legislazione organica atta a definire in modo chiaro i contorni della materia si ebbe solo nel XVIII secolo grazie all'impegno profuso dal cardinal Prospero Lambertini, futuro papa Benedetto XIV, che meritoriamente analizzò, raccolse e approfondì in modo sistematico tutta la normativa esistente fino ad allora nella famosa opera *De servorum Dei beatificatione et*

F. VERAJA, *La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione*, in *Apollinaris*, III, 1975, pp. 222-245, 475-500; **J.L. GUTIÉRREZ**, *Le cause di beatificazione e canonizzazione*, in *I giudizi nella Chiesa. Cause e procedure speciali*, Atti del XXV incontro di studio Villa San Giuseppe-Torino, 29 giugno-3 luglio 1998, Glossa Editore, Milano, 1999, pp. 286-285.

⁵⁰ In relazione alla possibilità di accendere lampade votive, i decreti di Urbano VIII sembrano essere caduti in desuetudine poiché è usanza comune, quasi mondiale, quella di accendere lumini sulle tombe di tutti i defunti. Il divieto di inumare le salme sotto l'altare è invece ripreso anche nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 al can. 1239, § 2.

⁵¹ L'espressione "culto pubblico" non è limitata alla venerazione delle reliquie ma riguarda tutti quegli atti esteriori che esprimono devozione da parte del popolo cristiano inteso nel suo insieme. Ancora oggi, è fatto divieto di rappresentare un servo di Dio con raggi o l'aureola, oppure esporlo sopra l'altare o ancora onorare la salma con segni di *ex voto*. Le limitazioni interessano solo il culto pubblico, quello privato è permesso ed anzi è spia della fama di santità del soggetto.



*beatorum canonizatione*⁵². Il lavoro di globale riorganizzazione⁵³ compiuto dall'illustre giurista bolognese costituì un formidabile punto di partenza per la stesura dei canoni del *Codex Iuris Canonici* (d'ora in poi CIC) del 1917 riguardanti la disciplina delle reliquie, tant'è che il legislatore non fece altro che trasporre nel sistema codiciale ciò che qualche secolo prima era già stato ampiamente riordinato⁵⁴.

Il futuro papa Benedetto XIV dedicò parte del suo rivelante sforzo di analisi proprio al problema delle reliquie, concentrandosi maggiormente sulle questioni più significative: dalle procedure per determinarne l'autenticità alle norme che definivano i contorni della disciplina culturale. Nello specifico, la seconda parte del *Liber IV* del *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* è esclusivamente riservata alle reliquie, in particolare dal capitolo 24 al capitolo 29; ulteriori rimandi e precisazioni sono contenuti in molteplici capitoli del *Liber II*⁵⁵.

⁵² Cfr. **P. LAMBERTINI**, *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, formis longhi excusoris archiepiscopalis, Bologna, 1734-1738. La Congregazione delle cause dei santi sta curando la pubblicazione dell'opera in italiano; a oggi sono stati pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana sette volumi corrispondenti ai primi tre libri e alla prima parte del quarto libro dell'opera. Sul punto si veda **M. TAGLIAFERRI**, *Il culto delle reliquie*, in *Le cause dei santi, sussidio per lo studium*, cit., p. 242. Per un inquadramento generale dell'opera con uno sguardo di più ampio respiro sul processo di canonizzazione si rimanda a **G. DALLA TORRE**, *Santità ed economia processuale. L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV*, in *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. ZARRI, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991, pp. 231-263, ma anche **J.L. GUTIÉRREZ**, *Le cause di beatificazione e canonizzazione*, cit., pp. 287-288.

⁵³ A ben vedere, il *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* non solo fu un'opera di meditato riordino della disciplina ma anche di profonda riflessione sulla concezione stessa di santità. L'argomento è ampiamente trattato da **A. ZANOTTI**, *Tra terra e cielo: Prospero Lambertini e i processi di beatificazione*, in *Prospero Lambertini. Pastore della sua città, Pontefice della cristianità*, a cura di ID., Minerva Edizioni, Argelato (BO), 2004, pp. 233-253. L'opera del Lambertini è anche connotata da un rigore scientifico tipico del periodo illuminista nel quale visse, relativamente a questo aspetto si rinvia a **W. TEGA**, *Papa Lambertini, Una lucida visione dei rapporti di fede e scienza*, in *Saecularia Nona*, n. 13, 1997, pp. 92-98.

⁵⁴ Prima della scelta del Codice ci furono varie esperienze di 'riorganizzazione' generale del materiale giuridico. Per inquadrare l'argomento, tra gli altri, si rimanda a **J. SEDANO**, *Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuità e discontinuità nella tradizione giuridica della Chiesa latina*, in *Folia theologica et canonica*, vol. IV, 2015, pp. 251-238; **L. SINISI**, *Prima del Codex pio-benedettino. Il diritto della Chiesa tridentina fra chiusura ed integrazione del Corpus Iuris Canonici*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, vol. LVII, fasc. 2, 2017, pp. 525-565.

⁵⁵ Per un'introduzione sulla questione si veda **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Benedetto XIV (1740-1758): De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. Presentazione dell'opera*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014



Per quanto attiene al versante della competenza dei Dicasteri della Curia romana sulle questioni relative alle reliquie, si ricordi la Congregazione dei riti⁵⁶, già istituita da Sisto V con la bolla *Immensa aeterni Dei*⁵⁷ nel 1588, che fu resa competente a trattare le cause di canonizzazione e a definire la disciplina delle reliquie⁵⁸. Le attribuzioni di governo riguardanti i resti corporei di santi e martiri furono trasferite, a decorrere dal 1669, alla Congregazione delle indulgenze e delle sacre reliquie⁵⁹. Quest'ultimo Dicastero fu per oltre due secoli l'organo idoneo a esprimersi circa l'autenticità dei resti sacri e a procedere, nei casi di difficile soluzione, con l'istituzione di tribunali *ad hoc* affinché valutassero, con l'ausilio di teologi e archeologi, la veridicità dei resti e la loro afferenza a un fedele beatificato o canonizzato. Nel 1904, in forza del *Motu Proprio Quae in Ecclesiae*⁶⁰, papa Pio X soppresse la Congregazione delle indulgenze e delle sacre reliquie, affidando le sue funzioni alla Congregazione dei riti che, però, dal 1908 a seguito della riforma curiale operata dalla Costituzione apostolica (d'ora in poi Cost. ap.) *Sapienti consilio* di Pio X⁶¹, si occupò solo di normare gli aspetti più propriamente liturgici⁶². Molteplici competenze, originariamente esercitate della Congregazione dei riti, furono poi distribuite tra due differenti Congregazioni di nuova istituzione: quella per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e quella delle cause dei santi.

Come meglio verrà specificato nel prosieguo, ancora oggi la regolamentazione delle reliquie è considerabile una materia *mixta* retta da norme di entrambe le Congregazioni: sotto il profilo dell'autenticità e della conservazione dei resti umani di santi e martiri la competenza è attribuita *ex art. 74* della vigente Cost. ap. *Pastor Bonus*⁶³ alla Congregazione delle

⁵⁶ Sull'argomento si rinvia a **G. PAPA**, *La Sacra congregazione dei Riti nel primo periodo di attività*, in *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione delle cause dei santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, 1988, pp. 13-52.

⁵⁷ Cfr. **SISTO V**, *Constitutio apostolica "Immensa aeterni Dei"*, 15 gennaio 1588. Il testo è reperibile in *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 707-719.

⁵⁸ Per una ricostruzione storica sul punto si rimanda a **T. McMANUS**, *The Congregation of sacred Rites*, Catholic University of America Press, Washington, 1954, pp. 23-44.

⁵⁹ Sul punto si veda esaurientemente **N. DEL RE**, *La Curia romana: lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 382-384.

⁶⁰ Cfr. **PIO X**, *Motu Proprio "Quae in Ecclesiae bonum"*, 28 gennaio 1904, Roma.

⁶¹ Cfr. **ID.**, *Constitutio apostolica "Sapienti consilio" de Romana Curia*, in *Acta Sanctae Sedis*, XLI (1908), pp. 462-490.

⁶² Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le cause dei santi, sussidio per lo studium*, cit., 2018, p. 244.

⁶³ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Constitutio apostolica "Pastor Bonus" de Romana Curia*, 28



cause dei santi⁶⁴ mentre tutto ciò che rileva sul piano del culto pubblico e le norme circa le modalità di venerazione sono demandate *ex art.* 69 della Cost. ap. succitata alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti⁶⁵.

4 - Il *Codex* del 1917: un supporto moderno per una normativa antica

Come noto, il ricorso allo strumento codificatorio agli albori del XX secolo ha origini da un'esigenza pressante, emersa durante i dibattiti sorti in seno al Concilio Vaticano I, di dotare la Chiesa di una disciplina normativa quanto più possibile organica⁶⁶. Era, infatti, diffuso l'auspicio che l'apparato legislativo ecclesiale dovesse essere urgentemente ammodernato, così da facilitarne la conoscenza e, quindi, l'applicazione⁶⁷.

Come già ricordato, per quanto attiene al profilo specifico della disciplina sulle reliquie, il legislatore del 1917 eseguì una sintesi della normativa anteriore, attingendo dal vasto impegno ricostruttivo contenuto nel *Liber IV* del *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*: esso risultò essere sapientemente condensato in pochi canoni che regolarono gli aspetti salienti della materia. Si ritenne inoltre più proficuo non procedere a una disciplina puntuale relativa alla legittimità del culto quanto piuttosto fornire indicazioni generali ed astratte più confacenti al supporto normativo

giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930

⁶⁴ Per un'analisi giuridica delle competenze della Congregazione si veda **A. ESZER**, *La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 309-329; **J. SARAIVA MARTINS**, *Sub art. 74*, in *Commento alla Pastor Bonus*, cit., p. 105.

⁶⁵ Per un approfondimento dal taglio giuridico si rinvia a **R. MELLI**, *La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, in *La Curia romana nella Cost. ap. Pastor Bonus*, cit., pp. 269-280, ma anche **O. PEPE**, *Sub art. 69*, in *Commento alla Pastor Bonus*, cit., pp. 96-97.

⁶⁶ Per uno studio approfondito sulle ragioni, sull'esigenza di codificazione e sulle premesse metodologiche utilizzate dal legislatore del 1917 si rimanda a **C. FANTAPPIÈ**, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 691-804. Le radici storiche sono invece analizzate da **N. ÁLVARES DE LAS ASTURIAS**, *Il Codice di diritto canonico del 1917 quale oggetto storico*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII, 2011, pp. 745-764; **M. LAMACCHIA**, *Profilo storico del Codex Juris Canonici nel centenario della sua pubblicazione (1917- 2017)*, in *Eunomia*, vol.VI, n. 2, 2017, pp. 661-692.

⁶⁷ In tal senso **A. ZANOTTI**, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, in *Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi*, a cura di L. MAURO, Minerva Edizioni, Argelato (BO), 2008, p.168.



utilizzato.

Volgendo lo sguardo alle singole disposizioni codiciali, il can. 1255, § 2, del Codice pio-benedettino precisava che la pubblica venerazione prestata alle reliquie e alle immagini dei martiri e dei santi non fosse assoluta ma relativa, ossia fosse riferita non alla reliquia o all'immagine concepite nella loro dimensione materiale, quanto piuttosto alla persona a cui esse rimandavano⁶⁸. Nello specifico, si operava una netta distinzione tra *dulia* e *latria* poiché la confusione delle due forme di venerazione, la prima lecita mentre la seconda no, rischiava di ingenerare pericolosi fraintendimenti, minando la base stessa della *veneratio* martiriale e mariana⁶⁹.

Nel Titolo XVI, Parte III, Libro III del Codice previgente il can. 1276 legittimava il culto dei santi e la venerazione delle loro sacre reliquie, per poi trattare specificatamente della materia. Il can. 1281, § 2, introduceva una distinzione fondamentale tra reliquie insigni e non insigni. Solo riguardo alle prime il Codice prescriveva l'assoluto divieto di alienazione⁷⁰ o di trasferimento definitivo in altra chiesa senza il previo consenso della Sede Apostolica⁷¹. Con lo scopo di meglio precisare l'oggetto della norma, il canone proseguiva elencando che cosa si sarebbe potuto effettivamente categorizzare come reliquia insigne, poiché non tutte le parti del corpo del beato o del santo potevano qualificarsi come tali: dovendosi considerare insigni solo il corpo, il capo, le braccia, l'antibraccio, il cuore, la lingua, la gamba, la mano e la parte del corpo colpita del martirio, se integra e non piccola (can. 1281, § 2).

⁶⁸ Cfr. can. 1255 del *Codex Iuris Canonici* 1917: "§1. Sanctissimae Trinitati, singulis eiusdem Personis, Christo Domino, etiam sub speciebus sacramentalibus, debetur cultus latria; Beatae Mariae Virgini cultus hyperduliae; aliis cum Christo in caelo regnantibus cultus duliae §2. Sacris quoque reliquiis atque imaginibus veneratio et cultus debetur relativus personae ad quam reliquiae imaginesque referuntur." Evidentemente il rischio che si voleva evitare era la mera idolatria, inconcepibile all'interno della dottrina cristiana.

⁶⁹ Propriamente nei confronti della Madre di Dio si parla di iperdulia.

⁷⁰ In relazione alla natura ecclesiastica del bene, con riferimento puntuale all'alienazione dello stesso si rimanda a **J. MIÑAMBRES**, *La nozione di bene ecclesiastico nella prima codificazione canonica*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XIX, n.1, 2017, pp. 77-96.

⁷¹ Cfr. can. 1281 del *Codex Iuris Canonici* 1917: "§ 1. Insignes reliquiae aut imagines pretiosae itemque aliae reliquiae aut imagines quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorentur, nequeunt valide alienari neque in aliam ecclesiam perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis permissu. § 2. Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae sunt corpus, caput, brachium, antibrachium, cor, lingua, manus, crus aut illa pars corporis in qua passus est martyr, dummodo sit integra et non parva." Sul punto si veda anche la voce enciclopedia redatta da **R. NAZ**, *Reliques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VII, Parigi, 1965, pp. 569-574.



Appare evidente come la legislazione non ritenesse insigni quelle sezioni del corpo che, pur essendo parte del santo, non rientravano nella nozione stabilita dal legislatore⁷². Stando quindi alla lettera del canone alcune porzioni rilevanti delle membra, come ad esempio un piede che per dimensioni è sicuramente più considerevole di una lingua, non potevano ritenersi reliquie insigni e, di conseguenza, non soggiacevano alla disciplina prevista, salvo che non fossero stati oggetto di martirio. Una scelta non del tutto razionale, in quanto si escludevano parti del corpo di primaria rilevanza e tradizionalmente venerate nella Chiesa⁷³. Comunque sia, qualunque parte corporale era suscettibile di essere innalzata alla dignità di reliquia insigne se costituiva testimonianza diretta del martirio, solo però nel caso in cui fosse risultata *integra et non parva*⁷⁴.

Dal can. 1283 al can. 1289 si normava in modo stringato ma efficace la competenza dell'ordinario del luogo di esprimersi circa l'autenticità delle reliquie e, qualora quest'ultimo non si fosse potuto esprimere sulla genuinità delle stesse in modo indubitato, prudentemente si consigliava di sottrarle al culto ed eliminare i resti non autentici⁷⁵.

Il culto pubblico, per evitare di dar adito ad annose problematiche, era autorizzato solo relativamente ai resti mortali corredati da un documento che ne accertasse l'autenticità e che fosse sottoscritto da un cardinale o dall'ordinario locale o, ancora, da un ecclesiastico autorizzato a ciò per indulto apostolico⁷⁶ (can. 1283, § 1). Si noti che la lettera del canone

⁷² Non vengono menzionate invece le reliquie afferenti alla figura di Maria seppur vi sia una lunga tradizione di venerazione legata ad esempio al velo, alla sacra cintola e al suo latte materno.

⁷³ Si pensi, solo a titolo esemplificativo, che sono venerati con assoluta e profonda devozione in molteplici luoghi, resti del corpo che non sono affatto considerati secondari come denti, sangue, capelli, ecc. Per una visione d'insieme si consiglia **M. ORLETTI**, *Guida alle reliquie miracolose d'Italia*, cit., *passim*.

⁷⁴ Si noti l'accurata scelta di aggettivazione: integra e non piccola. A una attenta analisi emergono due questioni: la prima rileva sotto il profilo della difficile configurazione dell'integrità di una parte del corpo che ha subito il martirio, dall'altra non vengono menzionati gli organi atti a verificare gli attributi dimensionali e di integrità a cui la norma fa riferimento.

⁷⁵ Il ruolo centrale in tema di autenticità delle reliquie era riservato all'ordinario che possedeva anche la facoltà di sottrarre al culto tutte quelle reliquie che sono da lui erano giudicate non autentiche. Cfr. can. 1284 del CIC 1917: "Locorum Ordinarii reliquiam, quam certo non esse authenticam norint, a fidelium cultu prudenter amoveant". Sulla questione si faccia riferimento a **R. NAZ**, *Reliques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, cit., pp. 572-573.

⁷⁶ Cfr. can. 1283 del CIC 1917: "§ 1. Publico cultu eae solae reliquiae in ecclesiis, quanquam exemptis, honorari possunt, quas genuinas esse constet authentico documento alicuius S. R. E. Cardinalis, vel Ordinarii loci, vel alius viri ecclesiastici cui facultas authenticandi indulto apostolico sit concessa. § 2. Vicarius Generalis nequii, sine mandato



non parlava di veridicità ma di autenticità e non si può non sottolineare l'accuratezza del legislatore nella scelta delle parole utilizzate. Se da un lato, infatti, è difficile accertare in modo univoco e incontrovertibile la veridicità delle reliquie, dall'altro è più agevole, sulla base soprattutto dei riscontri documentali, esprimersi sull'autenticità. D'altronde, la verità corrisponde a ciò che è indiscutibilmente vero, ossia rispondente alla realtà in relazione a determinati fatti, mentre l'autenticità indica qualcosa di genuino, non falso, che può dimostrarsi o imporsi come vero anche in via del tutto potenziale. L'autenticità dei documenti cui si riferisce il can. 1283, § 2, attesta una verità solo possibile e di ciò la gerarchia ecclesiastica si è giovata per potersi esprimere sulla genuinità dei resti, senza compiere indagini in concreto inattuabili, in quanto volte a ricostruire la veridica essenza di alcune reliquie ormai considerate storiche e patrimonio della tradizione della Chiesa. La differenza risulta sottile, ma è di fondamentale importanza.

Per evitare abusi e il sacrilego mercimonio, il Codice pio-benedettino raccomandava di custodire le reliquie chiuse in teche sigillate⁷⁷ (can. 1287, § 1) e disciplinava in modo peculiare la conservazione di quelle della s. Croce⁷⁸ (can. 1287, § 2), quale oggetto direttamente afferente alla vita mortale di Cristo. In conclusione, il can. 1289, § 1, stabiliva il divieto generale di compravendita⁷⁹ avente in oggetto le sacre reliquie e invitava le autorità ecclesiastiche competenti a prodigarsi affinché le stesse non fossero alienate nelle masse ereditarie oppure fossero perse o lasciate alla noncuranza⁸⁰.

speciali, reliquias authenticas edicere." Il tema dell'autenticità delle reliquie non verrà ripreso dal Codice vigente per esplicita volontà del legislatore del 1983. In materia si veda **M. GANARIN**, *I beni culturali della Chiesa. Profili canonistici*, saggio in corso di pubblicazione, p. 27.

⁷⁷ La normativa codiciale si limita a riprendere quanto previsto dalla legislazione precedente. Nello specifico la prassi di conservare le reliquie in teche sigillate rispondeva all'esigenza di tutelarne l'autenticità e permetterne la conservazione. L'esplicita previsione di custodia in contenitori sigillati non verrà ripresa dal Codice odierno.

⁷⁸ Invero, ogni riferimento alla s. Croce sparisce con il varo del nuovo Codice nel 1983. Nessun documento relativo alla conservazione delle reliquie cita questo peculiare oggetto, da sempre venerato dalla cristianità. Sulla normativa previgente si veda il commento di **R. NAZ**, *Reliques*, cit., p. 572.

⁷⁹ Il divieto di compravendita viene ancora una volta ribadito dalla legislazione codiciale. Seguendo una ricostruzione storica, una delle più antiche prescrizioni in tema reliquie riguarda proprio la loro circolazione. Sul punto si veda la già ricordata *Constitutio* del 386 d.C. in **T. MOMMSEN**, *Codex Thodosianous*, cit., p. 463. Sul punto anche **R. NAZ**, *Reliques*, cit., pp. 573-574.

⁸⁰ Cfr. can. 1289 del CIC 1917: "§ 1. Sacras reliquias vendere nefas est; adeoque Ordinarii locorum, vicarii foranei, parochi aliive curam animarum habentes, sedulo caveant ne sacrae reliquiae, praesertim sanctissimae Crucis, occasione maxime hereditatum aut



5 - Il can. 1190 del Codice giovanneo-paolino: un residuo superstite di una esigua storia giuridica

Se si volesse descrivere l'interesse dedicato al tema delle reliquie nella legislazione della Chiesa universale si potrebbe constatare una sorta di processo di restrizione, poiché il passare del tempo e la nuova sensibilità dell'uomo contemporaneo ha fatto scemare l'enorme importanza che il culto delle reliquie e i fenomeni annessi hanno avuto nella storia della cristianità. Non che la legislazione sul tema sia abbondante nei secoli precedenti ma è evidente, comparando semplicemente la codificazione del 1917 e quella del 1983, che l'esigenza di regolamentazione ha parzialmente ridotto la sua funzione.

Se il Codice pio-benedettino aveva trattato l'argomento concisamente, consentendo però all'interprete di elaborare i fondamenti della materia in modo più che soddisfacente, la codificazione del 1983 tratta propriamente ed esclusivamente delle reliquie solo nel can. 1190⁸¹. Alla luce della legislazione codiciale vigente, si constata che la poderosa opera di sistematizzazione compiuta nel *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* non è altro che un lontano e sfumato ricordo. Come sopra richiamato, la disciplina specifica sul punto era già circoscritta nel 1917 ma con il varo del nuovo Codice si rileva una compressione della normativa in termini quantitativi di non poco conto. Le motivazioni che hanno convinto il legislatore del 1983 a compiere rilevanti rinunce in sede di codificazione possono essere verosimilmente ricondotte a tre differenti esigenze che tenteremo di enunciare.

La prima questione interessa la completa assenza di norme codiciali riguardo l'autenticità delle reliquie che ha consentito l'apertura di considerevoli spazi alla regolamentazione extracodificale; in particolare si ricordi la competenza riconosciuta ex art. 74 della Cost. ap. *Pastor Bonus* attribuita alla Congregazione delle cause dei santi e la sua recente Istruzione in tema di *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione* promulgata nel 2017⁸². Stando a ciò che si è appena detto, è necessario specificare fin da

alienationis acervi bonorum, veneant, neve in acatholicorum manus transeant. § 2. Rectores ecclesiarum, ceterique ad quos spectat, sedulo invigilent ne sacrae reliquiae ullo modo profanentur, neve hominum incuria pereant, vel minus decenter custodiantur." Sull'argomento **R. NAZ**, *Reliques*, cit., pp. 573-574.

⁸¹ La differenza è sostanziale poiché di fatto tutta la legislazione del CIC 1917 viene riassunta in un unico canone. Ciò che non è stato esplicitamente ripreso si intende o abrogato o assimilato o ancora viene disciplinato a livello extracodificale.

⁸² Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa. Istruzione della Congregazione delle cause dei santi su autenticità e conservazione*, 8 dicembre



subito che la regolamentazione in materia è interessata da molteplici fonti dal diverso valore normativo: bisogna quindi sempre prestare particolare attenzione al fatto che le varie norme sono connotate da un rango proprio, da leggersi sempre all'interno del quadro delineato dalla gerarchia delle fonti. Nel caso di specie, la disciplina extracodificiale contenuta nell'Istruzione summenzionata è legata alle norme codiciali da un rapporto di subordinazione⁸³.

Una seconda motivazione potrebbe essere ricostruita partendo dalla lettera del can. 1190 che al secondo paragrafo fa cenno esplicitamente a una particolare categoria di reliquie (*insignes reliquiae*) che non possono essere né alienate né trasferite definitivamente se non con il consenso della Sede Apostolica⁸⁴. Si noti che la distinzione tra reliquia insigne e non insigne è presupposta dal can. 1190 ma non esplicitata. È ragionevole ipotizzare che il legislatore del 1983, in un'ottica di economia legislativa, abbia voluto far riferimento alla distinzione contenuta nel can. 1281, § 2, del Codice piobenedettino di cui si è già trattato⁸⁵. Giova ribadire, invero, che si è preferito spostare l'attenzione dell'interprete dallo sforzo codificatorio alla normativa extracodificiale, pur di rango normativo diverso; infatti, nella già citata Istruzione *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione* del 2017, viene ripresa la distinzione tra reliquie insigni, non insigni e aggiunta la disciplina dei resti mortali dei servi di Dio e dei venerabili (*exuviae*)⁸⁶.

2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 119-129.

⁸³ A ben vedere, a norma dell'art. 18 della Cost. ap. *Pastor Bonus*, il principio di legalità può essere derogato solo attraverso un'approvazione in forma specifica da parte del sommo Pontefice. A scanso di equivoci, si anticipa fin da subito che, per quanto riguarda l'Istruzione *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione*, manca ogni riferimento a eventuali eccezioni al principio summenzionato concesse dalla Sede apostolica. Sul punto si rinvia a **GIOVANNI PAOLO II**, *Constitutio apostolica "Pastor Bonus" de Romana Curia*, cit., pp. 841-930

⁸⁴ Cfr. can. 1190 del CIC 1983: "§ 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur."

⁸⁵ Alcuni Autori ritengono che ci si trovi innanzi a un processo di assimilazione per cui il legislatore, facendo esplicito riferimento alla categoria, intende rimandare alla disciplina canonistica di riferimento nella legislazione previgente. Di questo avviso **J.L. SANTOS**, *Sub can. 1190*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III/2, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R.L. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 1727; **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1190*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, pp. 469-470.

⁸⁶ Si annoti fin da ora che la distinzione che opera l'Istruzione tra le varie categorie di



Un'ultima motivazione può essere rinvenuta nel progressivo decrescere dell'entusiasmo del culto verso i sacri frammenti nel popolo di Dio, che, dopo aver raggiunto la sua acme nel periodo medievale e nella prima parte dell'epoca moderna, si è lentamente raffreddato. Forse questa constatazione è bastata per convincere il legislatore a dedicare il suo impegno ad altre materie ritenute più rilevanti, almeno sotto il profilo giuridico⁸⁷.

Ciò premesso, occorre specificare che l'evidenza di una scarsa previsione codiciale, alla luce di quanto detto, non deve far immediatamente pensare a un completo disinteresse dei redattori del Codice del 1983 riguardo la materia. Come ricordato, la volontà sembra piuttosto quella di dedicare al tema una limitata normativa generalissima per poi sfruttare le competenze riconosciute agli organi della Curia romana affinché esplichino senza troppe limitazioni le loro attribuzioni.

Dopo aver fatto brevemente cenno al can. 1190, occorre procedere a un'analisi più approfondita del dettato normativo. Il primo paragrafo riprende in modo pedissequo quanto già previsto dal can. 1289, § 1, del CIC 1917 che richiama l'espresso e assoluto divieto di rendere le sacre reliquie oggetto di mercimonio. La cogenza e la perentorietà del comando ci suggerisce una duplice riflessione: da un lato si proibisce in modo assoluto la compravendita, chiunque ne sia il proprietario⁸⁸, dall'altro però non si determina in modo chiaro e univoco che cosa si intenda per sacre reliquie⁸⁹.

A una ricostruzione eminentemente etimologica, avremmo ragione di credere che l'oggetto di interesse del legislatore riguardi solo una parte dei resti ritenuti sacri e tradizionalmente venerati dalla cristianità. Il concetto di reliquia rimanda essenzialmente al corpo o parti di esso appartenuti al santo o al beato. A ben vedere, però, non c'è motivo per non includere, procedendo a una lettura estensiva della norma, anche gli oggetti appartenenti ai santi o comunque afferenti alla loro vita terrena: si pensi, a titolo esemplificativo, a indumenti, beni mobili di uso personale, strumenti di penitenza e suppellettili⁹⁰.

reliquie non è identica a quella contenuta nel CIC 1917.

⁸⁷ In tal senso **A. FRATUCCELLO**, *La venerazione delle reliquie nella legislazione e prassi dopo il Vaticano II*, in *Rivista di studi ecumenici*, vol. XXIV, n. 4, Venezia, 2006, pp. 593-597.

⁸⁸ Così **T. RINCÓN-PÉREZ**, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 2007, p. 385.

⁸⁹ Cfr. **M. CALVI**, *Sub can. 1190*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DELLA RIVISTA QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora Editrice, Milano, 2019, p. 945.

⁹⁰ Di questo avviso **J.L. SANTOS**, *Sub can. 1190*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 1727.



Se la volontà del legislatore fosse stata quella di escludere oggetti di vita comune del santo, procedendo quindi a una lettura restrittiva, si rilevi una duplice incongruenza. Da un lato, in questo modo, si sconfesserebbe la millenaria e consolidata tradizione ecclesiale di tributare onore non solo ai resti corporali ma anche a elementi in uso al santo⁹¹, dall'altro si rischierebbe di escludere dalla disciplina di riferimento anche la s. Croce poiché non essendo un resto corporale di Cristo sarebbe da ritenersi esclusa dal perimetro angusto delineato da una lettura eccessivamente limitata del can. 1190, § 1. Invero, nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia*⁹², redatto dalla Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti, si specifica in modo adamantino che rientrano nella classificazione "reliquie dei santi" addirittura gli oggetti che sono stati messi a contatto con i loro corpi e i loro sepolcri⁹³. Delle problematiche interpretative che scaturiscono dalla lettura del n. 237 del *Direttorio* tuttavia si tratterà in seguito.

La *ratio legis* del primo paragrafo del can. 1190 mira a tutelare la credibilità dell'istituzione ecclesiastica, dal momento che la Chiesa pone un solido fondamento teologico alla base del culto dei resti sacri e renderli oggetto di mercimonio li esporrebbe al pericolo della profanazione⁹⁴; oltretutto sono di pubblico dominio le problematiche relative alla commercializzazione delle *res sacrae* che hanno suscitato scandalo all'interno della compagine ecclesiale nel corso dei secoli.

La norma è caratterizzata dalla perentorietà e dall'assolutezza e interessa chiunque ne sia il legittimo proprietario⁹⁵. Invero, c'è da chiedersi che cosa comporti, sul piano eminentemente canonistico, contravvenire alla previsione legislativa oggetto di analisi. A ben vedere, attesa la loro

⁹¹ È indiscutibile che molteplici oggetti siano stati, e siano ancora, oggetto di venerazione da parte del popolo di Dio. Per un inquadramento più esaustivo si rimanda a **M. ORLETTI**, *Guida alle reliquie miracolose d'Italia*, cit., *passim*

⁹² Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, in *Notitiae* (XXVIII), 2002, p. 466 ss.

⁹³ La dottrina unanime ritiene assimilato al concetto di reliquia anche tutto ciò che tradizionalmente è stato concepito come tale. In tal senso **G.P. SIRNA**, *Sub can. 1190, Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 697; **J.L. SANTOS**, *Sub can. 1190*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 1727; **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1190*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., pp. 469-470; **M. CALVI**, *Sub can. 1190*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 945.

⁹⁴ In ultima analisi, la circolazione e lo scambio delle reliquie comporta un significativo rischio di mettere nelle mani sbagliate un oggetto potenzialmente capace di essere mediatore e collettore della grazia divina.

⁹⁵ Cfr. **T. RICÒN-PÉREZ**, *Sub can. 1190*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, 5^a ed., a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2015, pp. 816-817.



particolare natura, le reliquie afferiscono alla categoria di oggetti assolutamente non commerciabili e trasgredire la normativa *ex can. 1190, § 1*, costituisce l'esercizio di una profanazione, suscettibile di sanzione penale ai sensi del *can. 1376*⁹⁶.

La reliquia, in quanto *res sacra*, è destinata a fini specifici e tipizzati dal legislatore e ciò significa che il suo utilizzo per usi profani o impropri è espressamente vietato in conformità al *can. 1171* anche qualora questa appartenga a un privato⁹⁷. La profanazione di una cosa sacra, ossia destinata al culto divino mediante benedizione costitutiva, configura una fattispecie delittuosa, punita per diritto comune con una pena precettiva indeterminata, proporzionata alla gravità del gesto dissacrante⁹⁸.

La relazione intercorrente tra primo e secondo paragrafo del *can. 1190* può essere ricondotta allo schema giuridico di *genus-species*: mentre la prima parte disciplina un generalissimo divieto di vendita, la seconda si concentra sulla particolare categoria delle reliquie insigni che vengono solo citate senza essere descritte. Analogamente a quanto già detto in relazione alla prima parte del canone oggetto di analisi, anche il secondo paragrafo è essenzialmente ricalcato sul complesso di norme previsto nel Codice piobenedettino⁹⁹. La particolare categoria a cui fa riferimento il *can. 1190, § 2*, interessa le *insignes reliquiae* che, a ragione della loro importanza, non possono essere alienate o trasferite in modo definitivo in altro luogo se non con apposita licenza concessa dalla Sede Apostolica¹⁰⁰.

Nell'indicare la specifica disciplina riservata alle reliquie insigni, il legislatore accosta anche la più ampia categoria delle reliquie venerate da

⁹⁶ Di questo avviso **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1376*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 770.

⁹⁷ Sul punto si veda esaurientemente **ID.**, *Sub can. 1171*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 452; **M. CALVI**, *Sub can. 1171*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 933.

⁹⁸ Per un'analisi dell'ampiezza applicativa del *can. 1376* si rinvia a **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1376*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 770.

⁹⁹ Per un confronto si riporta il dettato normativo del *can. 1281* del CIC 1917: "§ 1. *Insignes reliquiae aut imagines pretiosae itemque aliae reliquiae aut imagines quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorentur, nequeunt valide alienari neque in aliam ecclesiam perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis permissu.* § 2. *Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae sunt corpus, caput, brachium, antibrachium, cor, lingua, manus, crus aut illa pars corporis in qua passus est martyr, dummodo sit integra et non parva.*". Si noterà che le parole utilizzate dal legislatore sono pressoché identiche.

¹⁰⁰ Propriamente il Codice fa riferimento non solo alle reliquie insigni ma anche a quelle che godono di particolare venerazione da parte dei fedeli. Il Codice utilizza la formula "quae magna populi veneratione honorantur" nel quale possono essere fatte rientrare, in via interpretativa, reliquie come la s. Croce.



“diffusa e intensa pietà popolare”, definizione alquanto generale che può far sorgere qualche perplessità¹⁰¹. A onor del vero, quest’ultima categoria di reliquie era già citata nel Codice del 1917, che sostanzialmente equiparava il trattamento in tema di alienazione e perpetuo trasferimento sia in relazione alle reliquie insigni sia per quanto atteneva alle reliquie intensamente venerate¹⁰².

La normativa vigente¹⁰³ non indica con precisione chi sia il soggetto competente a determinare se e quando un resto corporale, pur non rientrando nella categoria di reliquia insigne, meriti l’applicazione di quanto delineato al secondo paragrafo del can. 1190. Possiamo ipotizzare che elementi utili a sostenere che le reliquie siano onorate *magna populi veneratione*, debbano essere ricercati nella tradizione, nella manifestazione pubblica di fede del popolo di Dio e nella sedimentazione nella coscienza dei fedeli circa la funzione sacramentale dei resti corporali.

Ciò premesso, non è azzardato ritenere che il soggetto atto a esprimersi riguardo il gradiente d’intensità ritenuto sufficiente a integrare l’applicazione della disposizione prevista dal can. 1190, § 2, sia il vescovo diocesano in quanto organo competente a vigilare circa l’esatta applicazione delle leggi ecclesiastiche nella diocesi che gli è stata affidata. Ulteriori riferimenti normativi fanno propendere per questa soluzione: da un lato l’assenza di qualsivoglia riferimento alla competenza delle Congregazioni romane in tema di verifica del *vigor cultis*, dall’altro la stessa normativa codiciale che al can. 397, § 1, fa esplicito riferimento alla competenza del vescovo diocesano di verificare, *inter alia*, le cose sacre tra cui rientrerebbero appunto le reliquie¹⁰⁴. Alla luce di quanto esposto è ragionevole supporre che l’organo più titolato a compiere la valutazione di fatto circa l’intensità della devozione popolare in relazione al culto sia il vescovo diocesano in quanto istituzione più vicina al fenomeno da registrare e quindi verosimilmente più in grado di coglierne le poliedriche sfumature¹⁰⁵.

¹⁰¹ Cfr. can. 1190, § 2, del CIC 1983: “Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur [...]”.

¹⁰² Invero la categoria delle reliquie sommamente venerate è affiancata a quella delle reliquie insigni e questo fa pensare che le due categorie si connotino per la una qualche differenza. Una reliquia, seppur intensamente venerata, potrebbe non essere qualificata come reliquia insigne. Sul punto si veda **M. GANARIN**, *I beni culturali della Chiesa. Profili canonistici*, saggio in corso di pubblicazione, p. 31.

¹⁰³ A bene vedere neanche la disciplina contenuta nel *Codex* del 1197 si esprimeva sul punto.

¹⁰⁴ A tal proposito **G. SARZI SARTORI**, *Sub can. 397*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 377.

¹⁰⁵ Se ne deduce che il vescovo è il responsabile del culto delle reliquie nella porzione di



Dopo aver specificato l'oggetto del can. 1190, § 2, passiamo ad analizzare il fulcro della previsione che determina l'impossibilità di alienazione e trasferimento definitivo senza apposita licenza della Santa Sede. A scanso di pericolosi malintesi si rilevi che mentre vi è un divieto generale di compravendita, alcune tipologie di reliquie non solo sono sottratte dal commercio ma non possono essere legittimamente trasferite se non attraverso autorizzazione pontificia.

Occorre sottolineare che all'interno del sistema canonistico la compravendita non è sinonimo di alienazione e che propriamente quest'ultimo termine fa riferimento a un concetto di trasferimento in senso ampio e variegato. Quando si intende discutere di alienazione entro le coordinate del diritto canonico, ci si riferisce non solo all'alienazione propriamente detta, ossia al trasferimento della proprietà di un diritto o di una cosa tra venditore e acquirente ma anche a qualsiasi atto, operazione o negozio che possa modificare, in qualsivoglia modo, la situazione patrimoniale della persona giuridica pubblica¹⁰⁶.

A un ordine di idee contiguo fa riferimento il concetto di trasferimento, che viene affiancato all'alienazione, a condizione che esso assuma i connotati della definitività e della perpetuità. La *ratio legis* che sostiene la normativa oggetto di analisi deve la sua origine alla volontà del legislatore di evitare che traslazioni improprie possano privare i fedeli devoti della possibilità di esprimere la loro venerazione¹⁰⁷. Se quindi il primo paragrafo mira a tutelare l'integrità e la credibilità dell'istituzione ecclesiastica intesa in senso lato¹⁰⁸, il secondo tende ad assicurare il diritto dei fedeli alla continuità del culto della reliquia al quale la comunità cristiana è legata *ab immemorabili*.

Per esplicita previsione, qualora la Santa Sede rilevi che *nihil obstat* affinché le reliquie vengano trasferite, provvederà con apposita licenza alla loro traslazione. Si segnala che il can. 1190, § 2, intende propriamente riferirsi solo al *perpetuo transferri*, escludendo quindi dall'applicazione tutti i trasferimenti che non si connotino del grado di definitività¹⁰⁹. Nonostante

territorio che gli è stata affidata.

¹⁰⁶ In tal senso **M. MARINO**, *Sub can. 1376*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 1088

¹⁰⁷ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Diritto sacramentale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 364.

¹⁰⁸ In questo caso l'intento è perseguito attraverso il divieto generale di compravendita.

¹⁰⁹ Si pensi, ad esempio, a quelle traslazioni non definitive che interessano la conservazione delle reliquie; sussistono particolari casi in cui la reliquia necessita di essere sottoposta a trattamenti utili affinché non si deteriori. In questo caso appositi organi tecnici determinano le modalità, i luoghi e i tempi per una miglior azione conservativa in relazione



la limpidezza del dettato normativo, la legislazione extracodificiale ha previsto che anche alcuni trasferimenti caratterizzati dalla temporaneità, come ad esempio i pellegrinaggi, debbano essere previamente autorizzati della Congregazione delle cause dei santi¹¹⁰. Alla luce di quanto appena detto, il vescovo che intenda organizzare un pellegrinaggio di sacri resti fuori dalla propria diocesi necessita del consenso scritto di ciascun vescovo che li accoglierà e successivamente deve inviarne una copia alla Congregazione, insieme all'istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere¹¹¹.

Da ultimo, c'è da chiedersi che cosa comporti contravvenire alla disciplina prevista dal secondo paragrafo del can. 1190 e quindi procedere a un'alienazione senza apposita licenza della Sede Apostolica. Solo qualora le reliquie insigni o sommamente venerate si configurino giuridicamente come beni ecclesiastici nel caso in cui si violi la normativa di cui al can. 1190, § 2¹¹², si perfezionerà la fattispecie delineata al can. 1377¹¹³. Allorché si configuri l'ipotesi di dolosa o colposa omissione della licenza necessaria al legittimo trasferimento, il soggetto commetterà un delitto punito con pena precettiva indeterminata. A una attenta lettura del can. 1377 la punizione colpisce di per sé solo chi aliena illegittimamente, ad esempio il soggetto che trasferisce la proprietà a nome dell'ente ecclesiastico: nulla vieta, però, di procedere anche nei confronti del beneficiario della disposizione, qualora si dimostri o la sua colpevolezza o la consapevolezza dell'illegittimità del trasferimento: in quest'ultimo caso troverà applicazione il disposto di cui al can. 1329, § 1¹¹⁴. La conseguenza di un trasferimento definitivo sprovvisto di regolare autorizzazione non assume solo coloriture di carattere

al caso concreto: questo può comportare ad esempio il temporaneo trasferimento dell'oggetto in appositi laboratori specializzati.

¹¹⁰ Sul punto si ritornerà successivamente quando verranno illustrate le disposizioni specifiche contenute nell'Istruzione redatta nel 2017.

¹¹¹ Come si è detto alcuni trasferimenti temporanei, per l'importanza che assumono, necessitano di essere portati a conoscenza della Congregazione delle cause dei santi. Sul punto si veda **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

¹¹² Cfr. **J.L. SANTOS**, *Sub can. 1190*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico* cit., p. 1727.

¹¹³ Sulla nozione tecnica di bene ecclesiastico nella normativa prevista da CIC 1983 in relazione alla peculiare categoria alle *res sacrae* alla quale le reliquie afferiscono si rimanda a **A. PERLASCA**, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997, pp. 206-207.

¹¹⁴ Di questo avviso **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1377*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 670.



penalistico¹¹⁵, non escludendosi la legittima possibilità della Chiesa di agire in rivendicazione ai sensi del can. 1296 per la tutela dei propri diritti¹¹⁶.

Per dovere di chiarezza, si noti che la disciplina fin qui illustrata in tema di alienazione si applica solo qualora si tratti giuridicamente di beni ecclesiastici¹¹⁷ cioè quelli appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche (can. 1257, § 1). Nella materia oggetto di interesse non emergono perplessità di rilievo perché ordinariamente le reliquie appartenenti alla tradizione assumono di per sé i connotati del bene ecclesiastico. Oltretutto la procedura di canonizzazione oggi vigente prevede che l'autorità competente, di norma il vescovo, inviti i legittimi eredi a trasferire la proprietà del corpo del servo di Dio, attraverso strumenti civilmente validi, affinché la causa di canonizzazione prosegua in modo conforme alla regolamentazione specifica¹¹⁸.

Rimanendo entro i confini dell'alienazione, è necessario fare riferimento anche al can. 1292, § 2, dove si disciplina il trasferimento di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico (*res pretiosae*) per cui si intima come sempre necessaria la licenza della Sede Apostolica. Stando quindi al disposto del canone summenzionato, è necessario, per la persona giuridica pubblica, munirsi dell'autorizzazione della Santa Sede anche per quelle reliquie che, pur non essendo insigni, assumono per la loro natura un apprezzabile valore sotto il profilo storico o anche artistico (si pensi, ad esempio, ai reliquiari che custodiscono i resti).

In ogni caso rimane potenzialmente aperta la questione di un'alienazione¹¹⁹ di una reliquia insigne o sommamente venerata o, ancora, di un frammento rilevante sotto il profilo storico, che non appartenga

¹¹⁵ S'intende solo in relazione all'ordinamento canonico.

¹¹⁶ Nello specifico la Chiesa potrà rivendicare i propri diritti sul piano civilistico attraverso azione reale o personale. Così **A. PERLASCA**, *Sub can. 1296*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 1021.

¹¹⁷ La questione appare di poco conto ma non lo è poiché per alcune reliquie, anche insigni, la proprietà è discussa. A titolo esemplificativo, nel 2009 sono emerse rilevanti problematiche in merito alla proprietà della Sacra Sindone che sarebbe appartenuta, per via di XIII disposizioni transitorie e finali della Costituzione, allo Stato italiano. L'entrata in vigore della Carta repubblicana avrebbe, secondo alcuni giuristi tra cui il Broglio, invalidato il legato testamentario nel quale Umberto II disponeva a favore della Santa Sede. Di questo avviso anche **A. MARTUCCI DI SCARFIZZI**, *La condizione giuridica della reliquia della s. Sindone di Torino*, in *Il Diritto ecclesiastico*, fasc. 3-4, 1978, pp. 603-620.

¹¹⁸ Si badi che la normativa prevede che il trasferimento debba avvenire attraverso "strumenti giuridici civilmente validi" in modo tale sia inattaccabile anche sul piano dell'ordinamento statale. Sulla questione si rinvia a **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

¹¹⁹ Ossia compiuta senza la debita licenza della Sede Apostolica.



formalmente alla Chiesa universale, alla Santa Sede o, ancora, a qualunque persona giuridica pubblica esistente di diritto canonico¹²⁰. Stando quindi alla normativa vigente, un privato che volesse alienare una reliquia con le caratteristiche summenzionate, non dovrebbe richiedere alcuna autorizzazione per procedere al trasferimento dal momento che la licenza può e deve essere domandata solo dalle persone giuridiche canoniche pubbliche.

6 - *Dedicatio altaris*: a cavallo tra obbligo e raccomandazione

Per completare la descrizione della normativa codiciale in tema di reliquie è necessario menzionare il can. 1237 che regola la disciplina di dedicazione e benedizione degli altari¹²¹. La previgente regolamentazione riprendeva l'antico obbligo di porre, sotto l'altare dedicato al culto divino, un sepolcro chiuso contenente i resti corporali dei santi¹²². La tradizione in questione, ripresa anche dal Codice del 1983, prevede la collocazione dei resti corporali di martiri e santi alla base degli altari fissi¹²³ (can. 1237, § 2).

C'è da chiedersi se l'obbligo previsto dal Codice pio-benedettino si sia tramutato in un mero invito all'autorità ecclesiastica competente alla dedicazione e si discute quindi della cogenza del verbo *servare* utilizzato dal legislatore del 1983¹²⁴.

¹²⁰ Per una lettura critica in tema di alienazione di beni ecclesiastici si rimanda a **L. SWITO**, *L'alienazione dei beni ecclesiastici nella prospettiva giuridico-materiale e procedurale: domande e dubbi*, in *Ius Ecclesiae*, vol. II, n. 26, 2014, pp. 416-434.

¹²¹ Sul punto, tra gli altri, si veda **P. VERGARI**, *Sub can. 1237*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 712; **R. SCHUNCK**, *Sub can. 1237*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., pp. 1868-1867 **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1237*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 513; **M. CALVI**, *Sub can. 1237*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 971.

¹²² Il CIC 1917 prevedeva un esplicito obbligo di riporre sempre un sepolcro in pietra alla base dell'altare contenente delle reliquie *ex can. 1198*: "§ 1. Tum mensa altaris immobilis tum petra sacra ex unico constant lapide naturali, integro et non friabili. § 2. In altari immobili tabula seu mensa lapidea ad integrum altare protendi debet, et apte cum stipite cohaerere; stipes autem sit lapideus vel saltem latera seu columellae quibus mensa sustentatur sint ex lapide. § 3. Petra sacra sit tam ampla ut saltem hostiam et maiorem partem calicis capiat. § 4. Tum in altari immobili tum in petra sacra sit, ad normam legum liturgicarum, sepulcrum continens reliquias Sanctorum, lapide clausum".

¹²³ In tal senso **G. BONI**, **A. ZANOTTI**, *Sangue e diritto nella Chiesa*, cit., p. 312.

¹²⁴ Si riporta in originale il contenuto del can. 1237 del CIC 1983: "§ 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo



È ragionevole ritenere che la tesi a sostegno dell'obbligo di riporre le reliquie sotto gli altari fissi sia sorretta da una lunga tradizione nella Chiesa che affonda le sue radici nelle brume del protocristianesimo¹²⁵. Solo a titolo esemplificativo si ricordi che tra il IX e il X secolo d.C. in Inghilterra, le prassi devozionali erano già arrivate ad assimilare reliquia ed eucarestia laddove si prevedeva che il vescovo, nel momento delle cerimonie rituali per la consacrazione di una chiesa, era tenuto a introdurre l'eucarestia da lui stesso consacrata insieme a una teca contenente alcune reliquie in quanto il corpo di Cristo e sacri frammenti avrebbero dovuto trovar accogliamento all'interno dell'edificio appena consacrato¹²⁶.

Invero, solidi sostegni normativi fanno propendere non già verso un obbligo quanto piuttosto verso un invito per l'autorità ecclesiastica competente alla dedicazione dell'altare fisso, di riporre resti del corpo dei santi al di sotto della mensa eucaristica¹²⁷.

Gli elementi a cui si fa riferimento possono essere rintracciati nella disciplina contenuta all'interno dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*¹²⁸ del 1977 e, più specificatamente, nel capitolo IV che tratta la normativa prevista per la dedicazione degli altari¹²⁹. Il documento summenzionato, dopo aver raccomandato che le reliquie siano di grandezza tale da far intendere che si tratti di parti del corpo e vietato la deposizione di reliquie troppo piccole, propende verso una *dedicatio altaris* senza reliquie, piuttosto che rischiare di riporre sotto la mensa eucaristica frammenti di dubbia autenticità¹³⁰.

condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas.”

¹²⁵ Sul punto si rimanda a C. FREEMAN, *Sacre reliquie*, cit., p. 92.

¹²⁶ Cfr. C. FREEMAN, *Sacre reliquie*, cit., p. 92.

¹²⁷ La pratica di riporre le reliquie al di sotto dell'altare affonda le sue origini nei primi secoli del cristianesimo e verrà compiutamente regolata attraverso la legislazione carolingia. Sul tema G. VOCINO, *Le traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX secolo): uno studio comparativo*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, cit., pp. 207-255.

¹²⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1977, edizione tipica latina, consultabile anche online sul sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va. L'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* è un documento che contiene i cerimoniali in occasioni della dedicazione di una chiesa o di un altare ivi contenuto.

¹²⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., p. 82 ss.

¹³⁰ Si riporta in traduzione il n. 11b dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* che da l'idea di quanto appena detto: “Si usi la massima diligenza per verificare l'autenticità delle reliquie. È meglio dedicare l'altare senza reliquie, che riporre sotto di esso reliquie di dubbia autenticità”. La norma, nella sua versione originale parla di “Praestat altare sine reliquiis dedicari” non lasciando spazio a interpretazioni.



Emerge, quindi, un'esplicita previsione normativa che vale quantomeno a mettere in discussione l'assolutezza di un presunto obbligo previsto dal can. 1237, § 2: se infatti non si dispone di reliquie la cui autenticità sia patente, l'autorità che procede alla dedizione farà a meno di esse. Ciò premesso, è sensato propendere verso una sollecitazione¹³¹ legittima che si inserisce nel solco della centenaria tradizione ecclesiale piuttosto che ritenere che la previsione codiciale costituisca una prescrizione imperativa¹³². Anche qualora si volesse optare per l'esistenza di un obbligo, sembra che quest'ultimo non sia connotato dei caratteri dell'assolutezza per via delle disposizioni di cui al n. 11b dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* summenzionato¹³³.

Il fondamento teologico di porre sotto l'altare le reliquie afferisce direttamente alla dignità stessa dello spazio in questione, quale mensa del Signore, poiché "non sono i corpi dei martiri che onorano l'altare ma piuttosto è l'altare che dà prestigio al sepolcro dei martiri"¹³⁴. La collocazione *sub altaris* dei resti sacri viene ripresa anche dal n. 302 del rinnovato *Institutio Generalis Missalis Romani*¹³⁵ nell'edizione tipica del 2000 che rammenta come si debba mantenere "l'uso di deporre sotto l'altare da dedicare le reliquie dei Santi, anche se non martiri".

D'altra parte, l'aspetto simbolico non deve essere sottovalutato: il ricordo del sacrificio martiriale racchiuso nella reliquia gode di una

¹³¹ Alla luce di quanto detto, quindi, l'originario obbligo contenuto nel can. 1198 del CIC 1917, verosimilmente si è tramutato in una prassi consolidata senza toni prescrittivi. Si noti, inoltre, che il Codice nulla dice nel caso in cui non si provveda a dedicare l'altare senza reliquie.

¹³² A sostegno di tale tesi si richiama R. SCHUNCK, *Sub can. 1237*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 1867, che nello specifico sottolinea come sia solo eventuale la presenza delle reliquie nella cerimonia di dedizione. Anche P. VERGARI, *Sub can. 1237*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 712, individua come la presenza delle reliquie sia solo raccomandata.

¹³³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., p. 82 ss.

¹³⁴ Sul punto si veda L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1237*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 513.

¹³⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Institutio Generalis Missalis Romani*, Città del Vaticano, 2002, ed. tipica latina approvata nel 2000, consultabile anche *online* sul sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va. Il documento in questione ha lo scopo di sottolineare l'importanza e la dignità della celebrazione eucaristica. In particolare, il messale individua la struttura generale e gli elementi distintivi della funzione religiosa, uffici e ministeri che si esercitano durante la celebrazione, la disposizione dell'arredamento sacro all'interno della chiesa e l'oggettistica necessaria per la corretta officatura.



prossimità intima con il sacrificio eucaristico collocandosi in una posizione privilegiata all'interno del luogo di culto.

7 - Autenticità e conservazione delle reliquie: la competenza della Congregazione delle cause dei santi

Sotto il profilo delle attribuzioni in tema di conservazione e autenticità delle reliquie in capo alla Congregazione delle cause dei santi¹³⁶, si rilevi che la materia oggetto di analisi si inserisce in un quadro organico più ampio e variegato che qualifica la *missio* del Dicastero medesimo, ossia: trattare quanto riguarda la canonizzazione dei servi di Dio, sia assistendo i vescovi con consigli e istruzioni nell'impostare le cause, sia studiando a fondo le cause, sia infine dando il suo voto sul merito¹³⁷. Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento a quella parte di disciplina che attiene, in modo diretto e specifico, all'oggetto di studio e i rimandi alla legislazione generale in tema di beatificazione e canonizzazione saranno solo quelli necessari per rendere l'argomento di ricerca quanto più chiaro e completo possibile. Il regolamento della Congregazione delle cause dei santi, pubblicato nel 1983, all'art. 3 ribadisce la competenza del Dicastero a esprimersi circa l'autenticità e la conservazione delle reliquie ripetendo sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 3 della Cost. ap. *Divinus perfectionis Magister*¹³⁸ che rappresentò la guida per la stesura dell'art. 74 della Cost. ap. *Pastor Bonus* del 1988.

Allo scopo di voler ricostruire un percorso cronologicamente coerente all'interno della legislazione del Dicastero, è necessario iniziare

¹³⁶ Per un'introduzione all'argomento si rinvia a N. DEL RE, *La Curia romana*, cit., pp. 127-135.

¹³⁷ Relativamente alle competenze riconosciute al Congregazione delle cause dei santi si veda A. ESZER, *La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, cit., pp. 309-329.

¹³⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica "Divinus perfectionis Magister"*, 25 gennaio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXV (1983), p. 349 ss. Nello specifico si riporta la traduzione dell'art 3, consultabile sul sito internet www.vatican.va "La Sacra Congregazione delle Cause dei Santi, alla quale è proposto il Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, ha il compito di trattare quanto riguarda la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi con consigli e istruzioni nell'impostare le cause, sia studiando a fondo le cause, sia infine dando il suo voto sul merito. Alla stessa Congregazione spetta di decidere su tutto quello che si riferisce all'autenticità e alla conservazione delle reliquie". Stando alla norma, si sottolinea un contemporaneo protagonismo tra il Dicastero curiale e i vescovi, a tal proposito si rimanda a J.L. GUTIÉRREZ, *Le cause di beatificazione e canonizzazione*, cit., pp. 289-290.



dalle *Normae servandae in inquisitionibus ab episcopalis faciendis in Causis sanctorum*¹³⁹, pubblicate il 7 febbraio 1983 dalla Congregazione delle cause dei santi, che non trattano in modo specifico il tema delle reliquie ma, implicitamente, ne fanno menzione al n. 28(a) relativamente alla fase diocesana del processo di beatificazione, in cui si ammonisce come sia necessario che il vescovo o il delegato, prima che l'inchiesta diocesana sia conclusa, ispezioni diligentemente la tomba del servo di Dio e provveda ulteriormente a compilare una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto¹⁴⁰.

Un secondo passaggio, che invece interessa in modo diretto l'argomento, era contenuto nell'Appendice del 2007 intitolata *Ricognizione canonica delle spoglie mortali di un servo di Dio* che si inseriva nel più ampio quadro dell'Istruzione *Sanctorum Mater* in tema di regolamentazione del processo relativo alle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi¹⁴¹. L'Appendice summenzionata conteneva un articolato non esaustivo e per questa ragione il Dicastero, dopo 10 anni di applicazione, ha ritenuto opportuno sostituirla con una nuova normativa *ad hoc*. Invero, il contenuto dell'Appendice non si discosta in modo sensibile dalla regolamentazione vigente ma si nota, nella modificazione intervenuta nel 2017 con l'Istruzione, una certa tendenza all'accentramento delle competenze in capo alla Congregazione. Se infatti precedentemente si disponeva *ex artt. 2 e 4* dell'Appendice una indiscussa centralità del vescovo diocesano in tema di dichiarazione di autenticità e conservazione delle reliquie¹⁴², la riforma del 2017 pone sostanzialmente sotto il controllo della

¹³⁹ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Normae servandae in inquisitionibus ab episcopalis faciendis in Causis sanctorum*, Città del Vaticano, approvate il 7 febbraio 1983, il testo è consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va. Sul punto si veda **J.L. GUTIÉRREZ**, *Le cause di beatificazione e canonizzazione*, cit., p. 290; **S. LA PEGNA**, *La Congregazione delle Cause dei Santi*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, fasc. 2, 2012, pp. 325-336.

¹⁴⁰ In tal senso **M. TAGLIAFERRI**, *Il culto delle reliquie*, in *Le cause dei santi, sussidio per lo studium*, cit., p. 245.

¹⁴¹ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Istruzione "Sanctorum Mater" per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi*, 17 maggio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), p. 465 ss.

¹⁴² La normativa previgente infatti prevedeva la possibilità, e non già l'obbligo, di procedere a informare il Dicastero romano. Invero le procedure di contatto con la Congregazione avvenivano solo qualora fossero emerse problematiche procedurali. Si riporta in tal senso dell'art. 2 dell'Appendice: "È necessario accertare che le spoglie mortali di un Servo di Dio, di cui la causa è in corso, siano autentiche. È competente ad effettuare la ricognizione canonica delle spoglie mortali del Servo di Dio, ossia il riconoscimento della loro autenticità, il Vescovo della diocesi o eparchia dove sono custodite le stesse spoglie".



Congregazione tutto ciò che riguarda la procedura di ricognizione canonica, rendendo sostanzialmente il vescovo un esecutore di quanto preventivamente disposto dal Dicastero medesimo¹⁴³.

L'Istruzione del 2017, già incidentalmente menzionata e intitolata *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione*, per espressa volontà della Congregazione ha appunto lo scopo di sostituire in modo definitivo l'Appendice alla *Sanctorum Mater* (2007) di cui si è detto¹⁴⁴. Il nuovo articolato, oltre a distinguersi per una particolare chiarezza normativa, ha l'indiscutibile pregio di fornire utili strumenti tanto all'interprete quanto ai protagonisti effettivi della causa di beatificazione¹⁴⁵. Lo scopo dichiarato dell'Istruzione è quello di dotare la Chiesa universale di

“una procedura da seguire per verificare l'autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell'urna e alienazione delle reliquie”¹⁴⁶.

Il proemio del testo normativo sceglie di adottare un'impostazione ibrida che finisce però per privilegiare l'angolo prospettico del giurista, fornendo un inquadramento terminologico della questione¹⁴⁷. Si procede, infatti, con l'enucleazione di categorie sistematiche sconosciute al CIC del 1983 che saranno ampiamente sfruttate in funzione di sostegno interpretativo alla scarna normazione codiciale.

Nel ribadire che le reliquie dei beati e dei santi non possono essere esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell'autorità ecclesiastica che ne garantisca l'autenticità, si compie una

¹⁴³ Si noti che ora il vescovo, per compiere la quasi totalità delle operazioni che interessano le reliquie, deve dare previamente avviso alla Congregazione.

¹⁴⁴ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

¹⁴⁵ Nello specifico si fa riferimento sia al vescovo diocesano sia al postulatore. Per un inquadramento generale della fase diocesana della causa di canonizzazione si veda **R.J. SARNO**, *Fase diocesana o eparchiale*, in *Le cause dei santi, sussidio per lo studium*, cit., pp. 349-422.

¹⁴⁶ A tal proposito **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

¹⁴⁷ Invero, sono numerosi i riferimenti che esulano dal perimetro prettamente giuridico, laddove si legge: “Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione”. Così **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., p. 119.



prima, fondamentale, distinzione terminologica. La norma infatti traccia dei confini inequivocabili tra le varie tipologie di resti sacri: le reliquie propriamente dette appartenenti solo ai beati o ai santi e le vestigia mortali dei servi di Dio o dei venerabili (*exuviae*)¹⁴⁸. Nel procedere con la lettura dell'introduzione si sviluppa una seconda distinzione, tutta interna al concetto di reliquia, tra frammenti insigni e non insigni dove la specificità si inserisce all'interno di una cornice di carattere dimensionale.

È bene notare che quando si tratta delle reliquie insigni, si fa riferimento non solo "al corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi" ma anche all'„intero volume delle ceneri". La precisazione è quanto mai utile all'interprete poiché non vi è traccia nella normazione codiciale vigente e anteriore di un riferimento così esplicito a questa particolare categoria di spoglie¹⁴⁹. L'indicazione di custodia in teche sigillate, che costituisce un obbligo per quanto riguarda le reliquie insigni e una facoltà in relazione a quelle non insigni, e così anche la descrizione dei luoghi atti alla dignitosa venerazione, trova diretto e immediato riscontro nelle previsioni del Codice pio-benedettino¹⁵⁰.

Nonostante l'assenza di qualunque riferimento normativo, è ragionevole ritenere che alcuni peculiari resti sacri (*ex natura rei*)¹⁵¹ come il *lignum crucis*, i sacri chiodi, la corona di spine e la sacra Sindone siano ricompresi, in virtù della loro attinenza alla vita mortale di Cristo, alla categoria sistematica delle reliquie insigni¹⁵². Per quanto attiene invece ai

¹⁴⁸ La netta distinzione tra le varie categorie è analizzata da **H. MISZTAL**, *Le cause di canonizzazione: storia e procedura*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, pp. 79-102.

¹⁴⁹ In realtà il culto delle ceneri è sempre stato presente nella storia della cristianità, ma non ha trovato spazio né nel Codice del 1917 né tantomeno in quello del 1983. Si ricordi, a titolo esemplificativo, il culto nei confronti delle ceneri di s. Giovanni battista conservate nella Cattedrale di Genova.

¹⁵⁰ Ci si riferisce in particolare alla normazione contenuta nel CIC del 1917, ove al can. 1287 si rammenta esplicitamente: "§ 1. Reliquiae, cum exponuntur, in thecis seu capsis clausae et obsignatae sint oportet. § 2. Reliquiae sanctissimae Crucis nunquam in eadem theca cum reliquiis Sanctorum publicae venerationi exhibeantur, sed propriam thecam separatam habeant. § 3. Beatorum reliquiae, sine peculiari indulto, in processionibus ne circumferantur, neve in ecclesiis exponantur, nisi ubi eorum officium et Missa celebretur ex Sedis Apostolicae concessione.". Sul punto si veda **R. NAZ**, *Reliques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, cit., pp. 570-571.

¹⁵¹ Sotto questo aspetto **E. RONCALLI**, *La sindone e le reliquie celebri: storia, luoghi, riti e tradizioni* (1885), Mattioli, Fidenza, 2010, p. 19 ss.

¹⁵² A sostegno di tale tesi si può citare **E. MIRAGOLI**, *Reliquia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, a cura di J. OTA-DUY, A. VIANA, J. SEDANO, T. REUTERS ARANZADI, C. MENOR, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 890; **M. GANARIN**, *I beni culturali della*



resti mortali dei servi di Dio e venerabili, l'Istruzione dispone che "finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizzazione, i resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico"¹⁵³. La promulgazione del decreto sul martirio, sulle virtù eroiche o sull'offerta della vita del servo di Dio con conseguente concessione del titolo, non comporta alcun permesso di onorare il venerabile con un atto di culto pubblico di qualsiasi genere; viene inoltre stabilito che dentro e fuori la chiesa ci si debba astenere da atti esteriori che potrebbero ingenerare confusione nei fedeli¹⁵⁴.

L'Istruzione, oltre all'introduzione di cui si è già detto, consta di tre titoli che richiamano essenzialmente i punti salienti della materia. Prima di procedere a un'analisi dell'articolato si rilevino due note a margine: la prima concerne l'avvicinamento *de facto* a livello normativo delle reliquie propriamente dette e dei resti mortali dei servi di Dio¹⁵⁵, mentre la seconda registra una mancanza di distinzioni di rilievo tra reliquie insigni e non insigni¹⁵⁶.

La prima parte (artt. 1-5) illustra in modo chiaro chi sono i soggetti competenti a vigilare circa l'esatto svolgimento delle operazioni che verranno indicate successivamente: da un lato viene menzionata la figura del vescovo diocesano, responsabile della custodia delle reliquie all'interno della porzione di Chiesa particolare che gli è stata affidata (art. 1), dall'altro si sottolinea il ruolo del Dicastero romano che è chiamato a sovrintendere a tutte le operazioni che interessano l'autenticità e la conservazione delle reliquie¹⁵⁷. Si segnala il forte protagonismo dell'organo della Curia romana per tutte le procedure che riguardano la materia, tanto che l'art. 3, § 1,

Chiesa, cit., p. 28

¹⁵³ In tal senso **T. RICÒN-PÉREZ**, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2018, pp. 506-507.

¹⁵⁴ Il rischio paventato è che i fedeli ritengano impropriamente che il servo di Dio, la cui causa è già iniziata, verrà necessariamente beatificato o canonizzato.

¹⁵⁵ Della distinzione ontologica tra reliquie e *exuviae* si è già detto ma ricordiamo che le due categorie sono potenzialmente ma non necessariamente susseguenti. Nonostante quest'evidenza il legislatore ha ritenuto opportuno affiancarle. L'Istruzione quando vuole delineare una normativa differente, esplicita la distinzione tra reliquie e *exuviae*.

¹⁵⁶ Curiosamente, ancora una volta, manca del tutto una menzione alle reliquie riconducibili alla s. Croce che pur essendo storicamente un oggetto molto venerato non viene incluso in modo esplicito nella tripartizione delineata dall'Istruzione. Si ricordi invece una disciplina contenuta nel Codice pio-benedettino, in particolare al can. 1287, § 2, di cui si è già detto.

¹⁵⁷ Per avere un inquadramento generale dei soggetti che partecipano alla fase diocesana del processo di canonizzazione si veda **H. MISZTAL**, *Le cause di canonizzazione*, cit., pp. 199-243.



prevede espressamente che il vescovo competente debba inviare al Prefetto della Congregazione delle cause dei santi l'istanza con la quale chiede il consenso per le tutte operazioni che intende svolgere¹⁵⁸.

È ragionevole supporre che, salvo esplicita previsione contraria, il vescovo diocesano non sia libero nel procedimento di autenticazione o custodia delle reliquie ma debba, in ogni caso, provvedere ad acquisire, in fase preliminare alle operazioni che intende compiere, la licenza emessa dalla Congregazione¹⁵⁹.

Invero, non solo nei casi di trasferimento permanente o alienazione è necessario ottenere il consenso del Dicastero, ma anche nell'ipotesi, decisamente più circoscritta, di un trasferimento temporaneo. Si pensi ad esempio a una processione: persino in quest'ultima evenienza, ai sensi del quarto paragrafo dell'art. 5, l'organo curiale deve essere informato.

È possibile dar corpo a un'ulteriore riflessione eminentemente giuridica mettendo a sistema il can. 1190, § 2¹⁶⁰, e l'art. 5, § 2, dell'Istruzione; infatti il precetto codiciale prevede la licenza della Sede Apostolica solo per l'alienazione delle reliquie insigni, sottintendendo che per le altre tipologie di resti corporali non sia necessario l'intervento della Curia romana. A una conclusione parzialmente diversa si giunge analizzando l'art. 5, § 2,

¹⁵⁸ Ancor prima di chiedere l'autorizzazione *ex* art. 3 il vescovo diocesano si deve premurare di ottenere il consenso dell'erede del defunto per qualsiasi tipologia di operazione e contestualmente, qualora vi siano particolari prescrizioni di natura civilistica, è tenuto a munirsi delle apposite autorizzazioni amministrative necessarie in relazione all'esumazione e al trasferimento del corpo.

¹⁵⁹ Si riporta di seguito l'art. 3 dell'Istruzione perché sarà oggetto di molteplici riferimenti: "Il Vescovo competente invii al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi l'istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere. Nella stessa istanza il Vescovo specifichi il luogo esatto dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.) e l'avvenuto adempimento della prescrizione, di cui all'art. 2 § 1 della presente Istruzione".

¹⁶⁰ Per agevolare il confronto si riporta il contenuto del canone 1190, § 2, e l'art. 5 dell'Istruzione. Quanto al can. 1190, § 2 "Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia.". Si noti che l'art. 5 dell'Istruzione riporta una disciplina parzialmente diversa: "Se le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati (ossia trasferiti permanentemente di proprietà) entro i confini della medesima diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all'istanza di cui all'art. 3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto dell'alienatore e del futuro proprietario. Qualora le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati a un'altra diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all'istanza di cui all'art.3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto del Vescovo che li accoglierà, il consenso scritto dell'alienatore e del futuro proprietario, nonché il progetto della nuova collocazione".



dell'Istruzione che, non menzionando alcuna differenziazione in tema di reliquie, assimila a esse anche i resti dei servi di Dio e indica come sempre necessario il consenso della Congregazione¹⁶¹.

Non si può fare a meno di notare come vi sia, dal punto di vista dell'ambito di applicazione oggettivo, un ampliamento della disciplina poiché le disposizioni dell'Istruzione si riferiscono a tutte le tipologie di resti sacri e, consequenzialmente, sembra registrarsi un'espansione del sistema dei controlli canonici¹⁶². La ricostruzione proposta sembra essere avvalorata dal fatto che non viene compiuto alcun richiamo alla normativa codiciale (can. 1190, § 2), quasi che vi sia stata deliberata consapevolezza nel procedere a una estensione della tutela.

Sotto il diverso profilo soggettivo dell'ambito applicativo della norma, l'art. 5, § 2 fa riferimento alla figura dell'alienatore che verosimilmente sarebbe da ricondursi, secondo un'interpretazione sistematica coerente con i principi dell'ordinamento, a qualunque persona giuridica pubblica¹⁶³ can. 1257, § 1.

La seconda parte della normativa (artt. 6 -25) entra nel vivo della disciplina. Una volta ottenuta l'autorizzazione *ex art. 3, § 1*, mediante apposito rescritto, il vescovo diocesano potrà compiere tutte le operazioni che gli sono state accordate. Verosimilmente quindi provvederà a costituire un apposito tribunale, nominando con decreto coloro che svolgeranno le funzioni di delegato episcopale, promotore di giustizia e notaio¹⁶⁴ (art. 8), ai quali si aggiungerà un perito medico¹⁶⁵ ed eventualmente un ausiliare, qualora si renda necessario (art. 9). Contestualmente alle predette nomine, verranno indicati almeno due fedeli (sacerdoti, consacrati e laici/laiche) con il compito di sottoscrivere gli atti in qualità di testimoni (art. 10). Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni in questione devono preliminarmente

¹⁶¹ Giova in ogni caso rammentare che l'Istruzione, in quanto norma amministrativa di portata generale, è per sua stessa natura subordinata al principio di legalità.

¹⁶² La difficoltà interpretativa risiede tutta nel qualificare l'oggetto dell'alienazione: nel caso del Codice sono solo le reliquie insigni e sommamente venerate, nell'ipotesi dell'Istruzione invece non si compiono distinzioni e anzi sono ricomprese anche le *exuviae*.

¹⁶³ Più propriamente nell'ambito applicativo del CIC si farà riferimento alle persone giuridiche pubbliche (can. 1257, § 1- CIC) mentre, relativamente al CCEO, ci si riferirà a tutte le persone giuridiche poiché, come noto, all'interno del sistema canonistico orientale non sussistono differenziazioni tra persone giuridiche pubbliche e private (can. 1009, § 2, CCEO).

¹⁶⁴ Sulla questione si rinvia a **H. MISZTAL**, *Le cause di canonizzazione*, cit., pp. 215-216.

¹⁶⁵ Si fa riferimento a particolari categorie della classe medica, figure altamente specializzate in grado di adempiere alle delicate operazioni in questione (anatomopatologo, medico legale o un altro medico specializzato).



prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente al loro incarico e di mantenere il segreto d'ufficio¹⁶⁶ (art. 12); ai sensi dell'art. 11 il postulatore e il vice-postulatore della causa possono assistere di diritto.

A questo punto la disciplina illustra le procedure specifiche che interessano le diverse, ma complementari, sfere dell'autenticità e della conservazione dei frammenti, intrecciando il dettato normativo senza soluzione di continuità. Sotto il profilo della regolamentazione in tema di autenticità, si riprende sostanzialmente quanto previsto relativamente alla ricognizione canonica nell'Appendice all'Istruzione *Sanctorum Mater* del 2007. La *ratio* stessa della ricognizione, che pur non è esplicitata nell'articolato di legge, è quella di verificare l'autenticità e l'identità esatta della salma e composta, quindi, una serie di operazioni tecniche necessarie per adempiere correttamente a questo scopo¹⁶⁷.

Prima di procedere all'analisi visiva delle reliquie, al fine di dichiararne l'autenticità, si segnala che il notaio è tenuto a verificare se esista un documento autentico dell'ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione e, qualora questo venga rinvenuto, si prevede che sia letto ad alta voce dal notaio affinché si possa verificare se quanto riportato nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente. A un'attenta analisi del primo paragrafo dell'art. 14, si conviene che non si debba provvedere alle analisi tecniche e scientifiche utili ad appurare la genuinità della salma qualora, potendosi ragionevolmente stabilirne l'identità, non sia necessario violare la tomba o il sepolcro. Questa metodologia, che potremmo definire semplificata, prende in considerazione la circostanza che i moderni metodi di sepoltura permettono un'agevole identificazione della salma senza complicate procedure¹⁶⁸. Nel caso in cui, *ex adverso*, si constati la violazione dei sigilli del feretro o l'impossibilità di verificare con certezza l'identità del defunto, si procederà secondo tutte le disposizioni di natura tecnica, elencate agli artt. 14 e ss., che descrivono il

¹⁶⁶ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129. Si noti in particolare l'art. 12 ove si rammenta che qualora i soggetti in questione violino i doveri che si sono assunti si applicheranno le sanzioni canoniche previste dal caso concreto.

¹⁶⁷ Nello specifico si fa riferimento alle necessarie operazioni di estumulazione del cadavere allo scopo di compiere le debite verifiche. La pratica invero può assumere rilevanza penalistica qualora si configurassero i reati di violazione del sepolcro (art. 407 c.p.) e vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.). La questione è stata analizzata dalla giurisprudenza in occasione della ricognizione canonica del corpo di padre Pio e, relativamente ai fatti in questione, fu aperto un fascicolo per le ipotesi di reato summenzionate. Sul punto si rimanda a **O. ERONIA**, *La turbatio sacrorum tra legge e cultura: il caso della riesumazione della salma di s. Pio*, in *Cass. pen.*, fasc. 2, 2009, pp. 739-748.

¹⁶⁸ Di questo avviso **R.J. SARNO**, *Le reliquie di Santi e Beati*, cit., p. 510.



giusto operare degli organi specialistici nominati dal vescovo e, più propriamente, ci si riferisce al medico legale e i suoi ausiliari¹⁶⁹.

Alla luce delle recenti scoperte nel campo della scienza, è sensato ritenere che quando il dettato normativo indichi l'utilizzo di "ogni diligenza possibile" per avere la certezza della veridicità delle reliquie, questo concretamente autorizzi l'impiego dei moderni mezzi di identificazione personale come il test del DNA, la ricostruzione computerizzata del volto, la misurazione del cranio con immagini digitali, ecc.¹⁷⁰. Qualora emerga la necessità o l'opportunità di effettuare interventi conservativi, i periti anatomici (art. 17) determineranno quali siano le operazioni più opportune ed idonee a una miglior tutela dei resti corporali alla luce della specificità del caso concreto¹⁷¹.

Nell'intento di voler rendere la procedura quanto più trasparente e chiara possibile, si prevede che tutte le operazioni compiute durante la fase di ricognizione canonica debbano essere registrate in apposito verbale, sottoscritto dai presenti e munito del sigillo del vescovo.

Nell'ambito della fase ricognitiva, qualora sussistano circostanze particolari¹⁷² (art. 21), è possibile che il perito anatomico proceda al prelievo di alcune piccole parti del corpo o di frammenti di esso purché esse siano già separate dalla salma. Tutto ciò che viene prelevato, dopo essere stato documentato, deve essere immediatamente consegnato al vescovo che provvederà a inviarlo al postulatore della causa e, se quest'ultimo lo riterrà opportuno, stabilirà i modi e i tempi di confezionamento delle reliquie. In ogni caso, spetta al vescovo decidere il luogo più appropriato per la conservazione dei frammenti prelevati (art. 22), mentre è compito del postulatore preparare e firmare il certificato di autenticità dei resti sacri¹⁷³ (art. 23).

¹⁶⁹ Invero, la nomina di organi ausiliari è solo potenziale poiché, a ben vedere, potrebbe risultare sufficiente la competenza del personale medico specializzato in anatomia patologica o medicina legale.

¹⁷⁰ Al riguardo **R.J. SARNO**, *Le reliquie di Santi e Beati*, cit., pp. 510-511.

¹⁷¹ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

¹⁷² Le circostanze in questione sono estremamente limitate e rispondono a particolari lassi temporali nei quali è permesso procedere all'estrazione e al confezionamento delle reliquie. L'Istruzione, all'art. 21, permette la procedura di descritta "qualora sia imminente la canonizzazione di un Beato o la beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, o per altri motivi giustificati".

¹⁷³ Solo in via sussidiaria, qualora non sussista la postulazione, il compito di redigere l'atto di autenticità spetta al vescovo o all'eparca. (art. 23, § 2)



A scanso di equivoci, si ribadisce il divieto di commercio e vendita delle reliquie nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati¹⁷⁴. Si noti che la Congregazione si sforza di essere quanto più chiara possibile, in un ambito così delicato come quello che interessa la dimensione circolatoria che coinvolge i frammenti sacri, oggetto in passato di mercimonio e di notevoli abusi (art. 25).

Oltre a riprendere quanto previsto dal can. 1190, § 1, del CIC si precisa che la reliquia, in quanto *res sacra*, è assolutamente sottratta dal commercio e che quindi si violano le disposizioni normative ogni qual volta si effettui uno scambio che abbia in oggetto non solo una somma di denaro ma anche un bene in natura.

Ulteriormente può accadere che i resti mortali, una volta conclusa la ricognizione canonica, necessitino di essere trasferiti in un nuovo luogo affinché la devozione popolare sia facilitata e sostenuta. In questo caso vi sono però discipline differenti a seconda che si tratti di reliquie o di resti mortali di servi di Dio: nel primo caso si dispone la chiusura dell'urna con delle fasce fissate dal sigillo del vescovo e si conferma la legittimità di eventuali segni di culto pubblico, purché siano confacenti alle norme liturgiche; nel secondo caso, invece, ferme restando le procedure di chiusura, si fa divieto di operare ogni segno di culto indebito ai sensi dei decreti di Urbano VIII sul non culto¹⁷⁵ (art. 26).

Gli atti finali dell'Istruzione dispongono la redazione di un verbale, contenente tutte le operazioni svolte, che necessita di essere compilato personalmente dal notaio e sottoscritto dal vescovo o delegato episcopale, dal promotore di giustizia, dai periti anatomici e dai due testimoni di cui all'art. 10¹⁷⁶. Si prevede infine che il verbale, munito del timbro notarile e del sigillo episcopale, debba essere conservato nella Curia diocesana e una copia di esso debba essere inoltrato alla Congregazione delle cause dei santi affinché venga protocollato e archiviato (art. 29).

¹⁷⁴ Appaiono evidenti i riferimenti al Codice pio-benedettino. Per un confronto si segnala l'art. 1282 del CIC 1917 "§ 1. *Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae nequeunt in aedibus vel oratoriis privatis asservari, sine expressa Ordinarii loci licentia.* § 2. *Reliquiae non insignes debito cum honore etiam in domibus privatis servari pieque a fidelibus gestari possunt*".

¹⁷⁵ Nel caso di particolari traslazioni temporanee, come i pellegrinaggi, si devono osservare le disposizioni liturgiche contenute in **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati*, 27 gennaio 2016, Prot. n. 717/15, Città del Vaticano, 2016.

¹⁷⁶ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129 (artt. 28-30)



A differenza della normativa previgente contenuta nell'appendice della *Sanctorum Mater*, la nuova Istruzione del 2017 contiene apposite e particolareggiate disposizioni sul pellegrinaggio delle reliquie. A fronte delle necessità registrate dalla Congregazione, si è voluto dedicare una parte cospicua della disciplina alla peculiare ipotesi in cui le reliquie debbano, momentaneamente, lasciare il luogo in cui sono custodite per affrontare, appunto, un pellegrinaggio (artt. 31-38). Alla luce della regolamentazione odierna, è curioso constatare una sorta di inversione dei poli che tradizionalmente interessano la relazione oggetto-soggetto: su di un versante la reliquia, sull'altro invece il pellegrino. Il tema si presta a interessanti riflessioni, non tanto a livello giuridico, poiché la procedura descritta in tema di pellegrinaggio delle reliquie ripete sostanzialmente gli articoli precedenti adattandoli alla particolare circostanza¹⁷⁷ dello spostamento materiale delle *res sacrae*, quanto piuttosto sul piano storico e culturale. Da tempo immemore il movimento che spinge i fedeli a mettersi in cammino per raggiungere il santuario è sostanzialmente unidirezionale: il pellegrino affronta le asprezze e le difficoltà del viaggio per giungere al cospetto del santo patrono e onorare degnamente le sue reliquie. Il fenomeno che si registra, specie negli ultimi anni, rimanda a un movimento che è divenuto bidirezionale¹⁷⁸. Non è più quindi solo il pellegrino che fisicamente si sposta per venerare la *res sacra* ma è anche la reliquia che, per volere della gerarchia ecclesiastica, viene messa in movimento per venire meglio incontro alle nuove esigenze dei fedeli.

8 - La competenza della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti sul legittimo regime cultuale

Il lasso di tempo intercorrente tra il varo dei due Codici è caratterizzato, come noto, da un evento tanto inatteso quanto provvidenziale per la Chiesa del XX secolo, di cui peraltro il vigente *Codex Iuris Canonici* è 'figlio'. Senza dubbio il Concilio Vaticano II ha rappresentato un poderoso sforzo di ripensamento dell'ecclesiologia generale che ha portato i padri conciliari a una meditazione corale come non se ne vedevano dal Tridentino¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Sul punto di faccia riferimento a **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129 (artt. 31-38)

¹⁷⁸ Si ricordi la traslazione del corpo di S. Pio da Pietrelcina a Roma avvenuto nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia.

¹⁷⁹ Sul modo in cui il Concilio Vaticano II ha influito sul diritto canonico si segnala: **J.B. BEYER**, *Dal Concilio al Codice. Il nuovo Codice e le istanze del Concilio Vaticano II*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1984.



A fronte dei grandi temi sviscerati durante l'assise, forse non vi era un interesse pressante nell'enucleare altre norme sui resti corporali di martiri e santi, dal momento che non si registravano pericoli riguardo la loro venerazione da parte dei fedeli¹⁸⁰. È inevitabile però che la riforma liturgica susseguente alle decisioni conciliari interessasse in modo incisivo la materia, chiarendone il fondamento teologico.

Il fondamento del regime cultuale dei resti sacri trova esplicita collocazione nella Cost. *Sacrosantum Concilium*¹⁸¹, promulgata da papa Paolo VI nel 1963, la quale tratta specificatamente la disciplina della sacra liturgia così come riformata dall'assise conciliare. Più precisamente, al n. 111 si ammonisce che la Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi e tiene in onore le loro reliquie autentiche¹⁸². La rinnovata impostazione introdotta dalla Costituzione summenzionata si sono inevitabilmente ripercosse anche su tutta la normativa in tema di sacra liturgia che, alla luce della riforma, necessitava di essere riammodernata. Un esempio, in questo senso, è riscontrabile nella *editio typica tertia* dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*, approvata da s. Giovanni Paolo II il 10 aprile 2000, che dedica ai sacri resti il n. 302, ove si ribadisce l'antico uso di deporre sotto l'altare da dedicare le reliquie dei santi, anche se non martiri¹⁸³, avendo però premura di verificarne l'autenticità¹⁸⁴.

Come già ricordato, per quanto attiene alla Cost. ap. *Pastor Bonus*, la quale si propone l'obiettivo di delineare e descrivere il nuovo assetto strutturale della Curia romana della Chiesa post-conciliare, l'ambito di ricerca è interessato dalle attribuzioni di due Dicasteri diversi. Da un lato, *ex art. 74*, si riconosce la competenza sulla dichiarazione di autenticità dei resti corporali dei santi e sulla loro conservazione alla Congregazione delle cause dei santi; dall'altro ai sensi dell'art. 69, si prevede che tutto ciò che interessi le reliquie, sul piano liturgico e sulle modalità legittime di venerazione, debba interessare primariamente la Congregazione per il culto

¹⁸⁰ Di questo avviso **A. FRATUCCELLO**, *La venerazione delle reliquie*, cit., p. 593.

¹⁸¹ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, Cost. *Sacrosantum Concilium*, 4 dicembre 1963, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), pp. 97-138.

¹⁸² A tal proposito **CONCILIO VATICANO II**, Cost. *Sacrosantum Concilium*, cit., p. 127.

¹⁸³ La precisazione non è irrilevante perché tradizionalmente le reliquie poste sotto l'altare erano quelle dei martiri. Il sacrificio martiriale era infatti visto come la partecipazione della vittima al perpetuo rinnovarsi del sacrificio eucaristico. Sul punto: **G. BONI, A. ZANOTTI**, *Sangue e diritto nella Chiesa*, cit., p. 308 ss.

¹⁸⁴ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Institutio Generalis Missalis Romani*, cit., n. 302. Il testo è consultabile anche online sul sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va.



divino e la disciplina dei sacramenti¹⁸⁵. Alla luce di quanto illustrato, la *Pastor Bonus* delinea un sistema di competenze incrociate che toccano, *ratione materiae*, due organi curiali differenti. Quanto agli obblighi riconosciuti alla Congregazione delle cause dei santi si è già parlato nel paragrafo precedente: la trattazione proseguirà nell'analizzare l'altra sfera di competenze che interessa la materia oggetto di analisi.

Le prescrizioni giuridiche che attengono al terreno cultuale sono più circoscritte, poiché, in effetti, l'ambito di attribuzioni riconosciuto *ex art.* 69 della Cost. ap. *Pastor Bonus*¹⁸⁶ è decisamente più limitato e il settore d'interesse della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti¹⁸⁷ si manifesta, per così dire, *ex post*: solo dopo aver affermato l'autenticità del frammento corporale e la sua afferenza a un santo o a un beato, si dispiegheranno le prerogative del Dicastero a normare il culto e le legittime modalità di venerazione.

Il testo di riferimento a livello disciplinare è contenuto nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia* redatto dalla Congregazione per il culto divino il 9 febbraio 2002 che si prefigge lo scopo di essere uno strumento a supporto dei fedeli e dei loro pastori nell'armonizzare quanto più possibile l'azione liturgica e le variegate forme di pietà popolare¹⁸⁸. Sotto questa particolare angolatura, il culto delle reliquie si inserisce perfettamente nell'ambito afferente alla pietà popolare¹⁸⁹ che il Direttorio mira a delineare. Senza tema di smentita possiamo qualificare il culto delle reliquie dei martiri come una delle forme più longeve dell'espressione genuina della devozione del popolo di Dio attestata dalle fonti storiografiche e agiografiche fin dal I secolo ed ininterrottamente giunta fino a noi¹⁹⁰. Invero, il documento stilato

¹⁸⁵ Sotto questo aspetto **N. DEL RE**, *La Curia romana*, cit., pp. 118-126.

¹⁸⁶ Sulla questione **O. PEPE**, *Sub art. 69*, in *Commento alla Pastor Bonus*, cit., pp. 96-97.

¹⁸⁷ Per un inquadramento giuridico della Congregazione si rimanda a **R. MELLI**, *La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, cit., pp. 269-280.

¹⁸⁸ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss. (n. 236-237)

¹⁸⁹ Con queste parole viene definito il termine "pietà popolare" nel Direttorio: "Diverse manifestazioni culturali di carattere privato o comunitario che, nell'ambito della fede cristiana, si esprimono prevalentemente non con i moduli della sacra Liturgia, ma nelle forme peculiari derivanti dal genio di un popolo o di una etnia e della sua cultura". A tal proposito **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss.

¹⁹⁰ Si pensino alle testimonianze riguardo il culto dei protomartiri cristiani come s. Policarpo di Smirne. Così **H. MISZTAL**, *Le cause di canonizzazione*, cit., pp. 26-27.



dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, si occupa delle variegate e poliedriche epifanie in cui si può manifestare il “genio di un popolo o di una etnia e della sua cultura”¹⁹¹ accomunando, quindi, esperienze di religiosità e devozione molto differenziate che sono indissolubilmente radicate in una porzione particolare dell’ecumene.

Comparando, in modo improprio¹⁹², l’Istruzione in tema di autenticità e conservazione e il Direttorio sulla pietà popolare e liturgia emergono inevitabilmente numerose differenze. Con il mutare dei supporti normativi e la cogenza delle prescrizioni ivi contenute, è necessario anche che si modifichi lo spirito con il quale l’interprete si accinge ad analizzare le disposizioni: nel caso dell’Istruzione ci si trova di fronte a un documento normativo, connotato dei caratteri dell’estrema specialità e tecnicità, una sorta di prontuario in mano agli addetti ai lavori in grado di guidarli in una disciplina ostica; nell’ipotesi del Direttorio, invece, la lettura si fa di più ampio respiro e ben oltre che un dettato normativo, il documento vuole essere un orientamento a supporto degli operatori pastorali. D’altra parte, è sufficiente analizzare sia la cifra stilistica che connota il Direttorio, il quale si colora di toni descrittivi, sia il contenuto dello stesso, che copre un numero considerevole di tematiche.

Rimanendo nell’ambito di cui ci stiamo occupando solo un’esigua porzione del Direttorio si rivolge in modo specifico al culto delle reliquie¹⁹³. La pertinenza delle attribuzioni riconosciute al Dicastero romano si giustifica constatando che l’uso dei resti sacri può assumere un’incidenza liturgica, come avviene per quelle poste *sub altaris*, e più in generale la pratica viene elaborata, sotto il profilo teologico, facendo riferimento alle membra del corpo mistico di Cristo¹⁹⁴. Come già ricordato il taglio è più di erudizione storico-teologica che di analisi giuridica: per questo al n. 236 la Congregazione riprende i fondamenti scritturali del culto enunciati nel

¹⁹¹ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss.

¹⁹² La comparazione ha il solo scopo di far esaltare le differenze delle discipline. Si è consapevoli che ci si trovi di fronte a documenti estremamente dissimili.

¹⁹³ Nello specifico i numeri 236 e 237 del Direttorio mirano a ricostruire la radice storica e teologica del culto dando delle indicazioni generali e generiche circa le modalità di venerazione.

¹⁹⁴ Sotto questo aspetto si rimanda a **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, p. 466 ss. (n. 236)



Tridentino¹⁹⁵ e ribaditi nel Concilio Vaticano II¹⁹⁶. Il tentativo di fornire indicazioni terminologiche sul concetto “reliquie dei santi” alla prova dei fatti ingenera dubbi e fa scaturire più di una perplessità perché testualmente si annota che per reliquie si intendono “anzitutto i corpi - o parti notevoli di essi - di quanti, vivendo ormai nella patria celeste, furono su questa terra, per la santità eroica della vita, membra insigni del Corpo mistico di Cristo e tempio vivo dello Spirito Santo”¹⁹⁷. Alla luce di quanto già illustrato è evidente che la definizione sia estremamente circoscritta e limitata: leggendo il testo, emergono certo interessanti elaborazioni teologiche riguardo la partecipazione al corpo mistico di Cristo delle reliquie, ma non vengono menzionate né le reliquie non insigni, ossia i piccoli frammenti quantitativamente più diffusi, né le *exuviae*, ossia i resti corporali dei servi di Dio¹⁹⁸.

Proseguendo con la lettura si attribuisce invece il titolo di reliquia a “vesti, manoscritti, oggetti che sono stati messi a contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali olii e panni di lino”¹⁹⁹. È evidente che vi sia un corto circuito a livello di sistematizzazione organica dei termini poiché se da un lato nulla si dice delle semplici reliquie (residui corporali di santi non rientranti nella categoria delle reliquie insigni) che, nonostante tutto, sono frammenti aventi la stessa sostanza e dignità dell'intero, dall'altro si riconosce esplicita rilevanza a meri oggetti che sono semplicemente venuti a contatto con la salma o il sepolcro²⁰⁰.

Difficile dedurre che il contenuto di cui al n. 236 abbia una qualche rilevanza sotto il profilo giuridico, poiché ciò comporterebbe allargare

¹⁹⁵ Nello specifico ci si riferisce al decreto *De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus*. Per approfondimenti di rimanda a quanto già precedentemente illustrato.

¹⁹⁶ In questo caso si veda la Cost. *Sacrosantum Concilium* (n.111) di cui si è già detto.

¹⁹⁷ Analizzando le parole utilizzate, la “notevolezza” del corpo può inquadrarsi nella categoria concettuale di “reliquia insigne”. La questione non è secondaria perché i frammenti che non vengono considerati “notevoli”, seguendo la lettera di quanto disposto, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della disciplina. Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss.

¹⁹⁸ Si noti invece che le varie distinzioni sono individuate in **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129. Nello specifico si consulti il proemio del documento.

¹⁹⁹ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129

²⁰⁰ In questo caso si farebbe riferimento a particolari categorie di reliquie, le cosiddette reliquie *ex contactu*, e più propriamente le reliquie *ex lapide sepulchri*. Si noti che le suddette categorie sono elaborate dalla tradizione e non hanno alcuna valenza giuridica.



sensibilmente il perimetro della disciplina *ex can.* 1190 CIC. Se si volesse invece riconoscere pregnanza normativa alle disposizioni del Direttorio si dovrebbe concludere che qualunque oggetto venuto a contatto con la reliquia dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione codicistica, con tutte le conseguenze del caso²⁰¹.

Il n. 237 del Direttorio scinde l'aspetto più prettamente liturgico²⁰², ed anche normativo, dagli orientamenti inquadrabili sotto il profilo generale della pietà popolare. Dal punto di vista liturgico si ribadiscono le prescrizioni, contenute nel *Institutio Generalis Missalis Romani* (n. 302), di riporre i resti corporali dei santi al di sotto dell'altare fisso e si fornisce alla pratica in questione una breve ma esaustiva annotazione teologica. Dalla diversa prospettiva del culto come forma di devozione popolare si ricordi che la venerazione nei confronti dei patroni celesti, attraverso le loro spoglie mortali, è profondamente legata al contesto territoriale e alla manifestazione variegata e multiforme attraverso la quale emerge la creatività insita nel popolo di Dio: compito principale dei pastori è alimentare la sana e genuina espressione della religiosità popolare, circoscrivendo fenomeni *border-line* e reprimendo pratiche superstiziose.

Allo scopo di evitare i rischi derivanti da abusi e speculazioni, ai sensi del n. 237 del Direttorio, si fa appello alla lungimiranza degli operatori pastorali che sono chiamati ad assicurarsi dell'autenticità delle reliquie e, laddove vi siano dubbi, si dispone il loro precauzionale ritiro dalla venerazione dei fedeli. Possiamo preliminarmente compiere due distinte riflessioni: la prima riguarda il procedimento di verifica di autenticità, che qui sembra essere rimesso alla prudenza di una generica "pastorale illuminata"²⁰³, ma che al contrario sappiamo essere normato in modo preciso dalla Congregazione delle cause dei santi con organi e competenze ben delineati²⁰⁴; la seconda, invece, concerne l'indicazione di sottrarre alla venerazione le reliquie che sono state identificate come non genuine avendo però premura che ciò avvenga con "dovuta prudenza" affinché sia in ogni

²⁰¹ La questione rimane aperta anche perché potenzialmente si potrebbe includere nella definizione giuridica di reliquia gli oggetti di cui si è detto, il rischio prefigurato consiste in una dilatazione dell'oggetto della disciplina.

²⁰² Si ricordi la valenza normativa della liturgia all'interno della Chiesa. Sul punto si rinvia a E. BAURA, *Il sistema normativo liturgico. Natura e tipologia dei provvedimenti regolativi del culto*, in *Diritto e norma nella Liturgia*, a cura di E. BAURA, M. DEL POZZO, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 218-251.

²⁰³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss.

²⁰⁴ Ci si riferisce a tutte le disposizioni di cui si è parlato a proposito di: CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.



caso salvaguardato il giusto rispetto per il fedele²⁰⁵. In aggiunta si invita a limitare

“l'eccessivo frazionamento delle reliquie, non consono alla dignità del corpo umano; le norme liturgiche, infatti, avvertono che le reliquie devono essere di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano”²⁰⁶.

La disciplina viene completata dall'analisi dell'ultima edizione dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* (1977)²⁰⁷ che detta una pluralità di norme liturgiche in tema di dedicazione di edifici sacri ed altari. Nello specifico quest'ultimo documento rammenta che non è impedito il frazionamento in sé, ma solo quello smembramento che appaia eccessivo e quindi non consono alla dignità del corpo umano: ciò premesso, non si riscontrano antinomie con la pratica di sezionamento e confezionamento di reliquie delineata dall'Istruzione del 2017²⁰⁸.

Ulteriormente si prevede che i pastori debbano prevenire l'accumulo compulsivo e ingiustificato dei resti corporali dei santi in capo ai fedeli allo scopo di costituire collezioni private e si stigmatizzano, a scanso di ogni possibile equivoco, tutte le tipologie di frodi, forme di mercimonio e degenerazioni superstiziose²⁰⁹.

Nel prosieguo della lettura del n. 237 del Direttorio si segnala un elenco delle possibili manifestazioni della religiosità popolare legate al culto delle reliquie che non ha la pretesa dell'esaustività ma vuole solamente indicare concretamente le espressioni più diffuse, attraverso le quali i fedeli esternano la loro devozione al santo²¹⁰. In chiusura viene ribadito il divieto,

²⁰⁵ Il passaggio viene individuato in modo molto delicato poiché se da un lato si constata la non genuinità della reliquia dall'altro è necessario offrire tutela e protezione al fedele che si vede sottratto l'oggetto della propria venerazione. Il problema in alcuni casi viene amplificato per la particolare conformazione che il culto assume in alcune realtà e per l'importanza che esso svolge all'interno delle comunità dei fedeli.

²⁰⁶ Al riguardo **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss. (nt. 237)

²⁰⁷ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., p. 82 ss., consultabile anche online sul sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va.

²⁰⁸ A questo riguardo: **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129.

²⁰⁹ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Il diritto sacramentale canonico*, cit., p. 363.

²¹⁰ Nello specifico si parla del “[...] bacio delle reliquie, l'ornamento con luci e fiori, la benedizione impartita con esse, il portarle in processione, non esclusa la consuetudine di recarle presso gli infermi per confortarli e avvalorarne la richiesta di guarigione, devono



già contenuto nell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* (1977), di porre qualsiasi reliquia sopra la mensa eucaristica poiché "essa è riservata al Corpo e al Sangue del Re dei martiri"²¹¹.

Una nota a margine deve essere riservata al n. 245 del Direttorio che entra nello specifico delle varie tipologie di processioni che si sono manifestate nel corso della storia della cristianità; tra le varie classificazioni che vengono rammentate si ricorda anche "la processione in occasione di traslazioni di reliquie". La prassi relativa affonda le sue radici nella religiosità popolare e fa parte del patrimonio culturale della cristianità. Si rilevi infine che spesso la processione di traslazione, sia essa definitiva o temporanea, è sottoposta tanto alle norme liturgiche²¹² quanto alle disposizioni delle autorità civili competenti²¹³.

Per dovere di completezza è necessario infine menzionare la *Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati* redatta nel 2015 dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti²¹⁴. Quanto previsto nella notificazione si intende

essere compiute con grande dignità e per un genuino impulso di fede".

²¹¹ Sul punto si veda **M. GANARIN**, *I beni culturali della Chiesa. Profili canonistici*, saggio in corso di pubblicazione, p. 25. Tralasciando le disquisizioni teologiche, le uniche reliquie, propriamente dette, che potrebbero essere legittimamente poste sulla mensa eucaristica sarebbero quelle afferenti alla vita terrena di Gesù. Si pensi, ad esempio, all'esposizione di quelle reliquie impregnate del Preziosissimo sangue di Cristo che potrebbero essere legittimamente poste sull'altare. Un esempio potrebbe essere il corporale macchiato dal sangue divino, che sarebbe sgorgato da alcune particole consacrate durante la celebrazione dell'eucarestia nella Basilica di Santa Cristina a Bolsena nel 1263. Oggi la reliquia appena descritta è conservata nel Duomo di Orvieto.

²¹² In tema di benedizioni con le reliquie durante la traslazione si veda il libro liturgico a ciò appositamente destinato, ossia il *De benedictionibus* riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da papa Giovanni Paolo II. In particolare, al n. 1095 si rammenta che: "Qualora in questi riti di benedizione si usino le reliquie dei santi, ci si assicuri con la massima diligenza che siano autentiche, di adeguata grandezza e insigni per il rapporto comprovato dalla tradizione con il santo di cui si invoca il patrocinio. Il ministro, sacerdote o diacono, conforme alle consuetudini, concluda il rito con il segno della croce e l'invocazione della santissima Trinità per intercessione del santo di cui si fa memoria". Il documento è consultabile, in originale e in traduzione, sul sito internet www.vatican.va

²¹³ Si pensi ad esempio alle norme di natura amministrativa che è necessario rispettare nel momento in cui si decide di compiere una processione che interessi pubbliche vie. Relativamente alla legislazione del nostro paese le procedure amministrative sono contenute agli artt. 25 ss. del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

²¹⁴ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Notificazione*, cit.



da leggersi in combinato disposto con le norme previste per il pellegrinaggio di reliquie di cui agli artt. 31-38 dell'Istruzione in tema di autenticità e conservazione dei sacri frammenti, redatta dalla Congregazione per cause dei santi. Le precisazioni contenute nel documento compilato dal cardinal prefetto Sarah si inseriscono, in un'ottica di sempre maggior utilizzo del trasferimento temporaneo dei resti corporali di beati e santi per venire incontro alle esigenze dei fedeli e tendono a chiarificare le norme liturgiche applicabili nei casi di specie.

9 - Le peculiarità proprie del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

La disciplina canonistica contenuta nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (d'ora in poi CCEO) in tema di reliquie non si discosta, in modo sensibile, dal CIC. Il legislatore, infatti, ha voluto ricalcare la previsione di cui al can. 1190 del CIC 1983, adattandola allo spirito cui è informata la normazione dedicata alle Chiese orientali. Lo scopo del Codice del 1990 è quello di elaborare un indispensabile diritto comune, applicabile a tutte le Chiese *sui iuris* diverse da quella latina, che tenga in debita considerazione le sostanziali differenze strutturali, sia a livello istituzionale sia in relazione ai rapporti inter-organici, che qualificano e distinguono le realtà ecclesiali orientali²¹⁵ e lasciando ampio spazio al diritto particolare.

Relativamente alla materia oggetto di interesse, si segnala che il can. 888, § 1, ribadisce il divieto di compravendita delle reliquie, dove per compravendita si intende propriamente lo scambio avente a oggetto un bene contro determinata somma di denaro²¹⁶.

Il secondo paragrafo del già menzionato canone si differenzia dal corrispettivo can. 1190, § 2, CIC sotto un duplice profilo: il primo eminentemente terminologico, il secondo invece tiene conto dei particolari rapporti istituzionali che caratterizzano il sistema di relazioni nelle Chiese orientali.

Sul versante terminologico si registra una vistosa mancanza che potenzialmente amplia il perimetro di tutela offerto dalla normativa

²¹⁵ Per avere un inquadramento generale dei rapporti inter-organici presenti nelle Chiese orientali AA. VV., *Strutture sovraepiscopali nelle Chiese Orientali*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2011, *passim*.

²¹⁶ In materia si rinvia a H.G. ALWAN, *Sub can. 888*, in *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 767. In prospettiva comparatistica si rimanda a D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1999, pp. 418-420.



prevista nel CCEO poiché, a differenza del can. 1190, § 2, CIC, non si menziona la particolare categoria delle reliquie insigni accordando, quindi, le garanzie di natura procedurale in ambito di alienazione e trasferimento in via generale a tutte le reliquie, senza distinzioni, purché siano oggetto di particolare venerazione da parte dei fedeli in qualche chiesa²¹⁷.

A questo punto si colga la seconda differenza rispetto al CIC, poiché si delineano due percorsi paralleli per richiedere l'autorizzazione all'alienazione della reliquia: il primo viene ricostruito sulla scorta di quanto già previsto dal can. 1190, § 2, CIC e consta della licenza della Sede Apostolica; il secondo, invece, dischiude tutta la peculiarità strutturale delle Chiese orientali poiché l'autorizzazione all'alienazione o al trasferimento perpetuo può essere concessa dal patriarca, senza previo controllo da parte degli organi curiali romani. Si precisa, però, che il patriarca, nel manifestare il proprio consenso, deve preventivamente ricevere il beneplacito del Sinodo permanente, fermo restando le previsioni di cui al can. 1037 CCEO²¹⁸.

Il can. 888, § 2, CCEO delinea così due diverse procedure in tema di trasferimenti ed alienazioni: la prima comporta la necessaria acquisizione della licenza della Santa Sede, che nel caso di specie sarà rappresentata dalla Congregazione per le Chiese orientali²¹⁹, mentre nella seconda procedura l'autorizzazione è concessa dal patriarca, previo consenso del Sinodo permanente della Chiesa patriarcale²²⁰. Nel peculiare caso in cui, ai sensi del can. 1037, § 3, CCEO, il valore dell'oggetto ecceda del doppio la somma massima stabilita per l'alienazione o, più propriamente, il bene si configuri come *res pretiosa*, il patriarca necessita del consenso espresso del Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale per procedere legittimamente al trasferimento definitivo²²¹.

²¹⁷ Si riporta il testo del can. 888 del CCEO: "§ 1. Sacras reliquias vendere non licet. § 2. Insignes reliquiae, icones vel imagines, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur, non possunt valide quoquo modo alienari neque in aliam ecclesiam perpetuo transferri nisi de consensu Sedis Apostolicae vel Patriarchae, qui eum dare non potest nisi de consensu Synodi permanentis firmo can. 1037. § 3. Circa restaurationem harum iconum vel imaginum servetur can. 887, § 2."

²¹⁸ Il can. 1037 CCEO delinea tutto un sistema di competenze incrociato che viene descritto da **M. MONIER**, *Sub. can. 1037*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, cit., pp. 865-866.

²¹⁹ Per una ricostruzione giuridica si veda **M. BROGI**, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, cit., pp. 239-267.

²²⁰ Cfr. **H.G. ALWAN**, *Sub can. 888*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, cit., p. 767.

²²¹ Di questo avviso **S. PIÉ-NINOT**, *La dimensione sinodale della missione episcopale e le sue intrinseche esigenze. Un apporto all'ecclesiologia per la canonistica contemporanea*, in *Strutture*



Stando alla lettura del can. 1037, § 3, CCEO, per tutte quelle reliquie che rientrano nella categoria sistematica di *res pretiosae*, per procedere alla loro alienazione si necessita di una duplice autorizzazione: da un lato quella delineata dal can. 888, § 2, CCEO, concessa dal Sinodo permanente, dall'altro, ai sensi del can. 1037, § 3, CCEO, quella accordata dal Sinodo dei vescovi.

Si rileva una difficoltà per l'interprete nel mettere in relazione il can. 888, § 2, CCEO e il can. 1037 CCEO poiché la disciplina individuata da quest'ultimo canone descrive un particolare ambito di competenza che non riguarda nello specifico la normativa in tema di trasferimento delle reliquie quanto piuttosto quella relativa ai beni temporali della Chiesa patriarcale o dell'eparchia: questo è di per sé sufficiente a escludere dall'applicazione della norma tutti quei casi in cui il resto sacro non si configura giuridicamente come un bene ecclesiastico²²².

Ferme restando le differenziazioni sottolineate, le quali richiamano essenzialmente al differente impianto strutturale che caratterizza le Chiese *sui iuris*, non si registrano scostamenti significativi rispetto alle prescrizioni individuate dal CIC.

Per concludere la disamina della regolamentazione relativa alle norme riferibili alla competenza della Congregazione delle Chiese orientali, si segnala l'*Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO* del 1996 redatta dal competente Dicastero curiale²²³. Tra le varie materie affrontate, si tratta anche del culto delle reliquie al n. 38, che descrive la relazione tra liturgia e devozione popolare indicando come in Oriente la tradizione culturale si sia espressa attraverso "forme devozionali proprie, meno precisate, più individuali e forse più facili" tra le quali emerge la "venerazione della santissima Croce e delle reliquie"²²⁴.

L'invito a una riscoperta delle origini del culto orientale in tema di religiosità del popolo di Dio è indirizzato, primariamente, ai ministri che

sovræpiscopali nelle Chiese Orientali, cit., pp. 13-25.

²²² In effetti l'applicazione del can. 1037 del CCEO è circoscritta ai soli beni ecclesiastici, ossia beni giuridicamente appartenente alla Chiesa o a un suo organo. Un inquadramento generale della tematica, specificatamente per il CCEO, è ricostruito da **A. PERLASCA**, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., pp. 183-187.

²²³ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici per le Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996. Il documento è consultabile anche *online* al sito internet www.vatican.va.

²²⁴ Curiosamente il riferimento alla s. Croce, completamente assente nella normativa per la Chiesa latina, è esplicitato. La scelta potrebbe affondare le proprie radici nella particolare venerazione riconosciuta delle Chiese orientali nei confronti dei preziosi frammenti lignei.



sono stimolati, attraverso l'utilizzo di genuine forme di devozione, a nutrire e confortare i fedeli a loro affidati e a promuovere un'autentica formazione mistagogica, tesa a far meglio comprendere le radici del patrimonio di spiritualità e tradizioni liturgiche che caratterizzano le Chiese orientali²²⁵. L'obiettivo della prescrizione mira ad arricchire in fede e consapevolezza il *coetus fidelium* in modo che diventi progressivamente più consapevole nel vivere le ricchezze della propria liturgia.

Si segnala, inoltre, come tutte le norme che prescrivono la deposizione delle reliquie dei santi *sub altaris* non vengano riprese né dal CCEO né dall'Istruzione esplicativa: il n. 103 di quest'ultima tratta in modo esclusivo il fondamento storico e l'importanza teologica della mensa eucaristica senza però compiere alcun riferimento all'antica pratica della deposizione della salma del santo sotto l'altare.

10 - Il Catechismo della Chiesa cattolica e le indicazioni della CEI: disposizioni a completamento del quadro normativo

Per completare il quadro delle fonti normative è necessario trattare quanto disposto dal Catechismo della Chiesa cattolica, approvato in forma definitiva e promulgato nella sua edizione tipica con la Lettera apostolica *Laetamur magnopere* nel 1997 dall'allora sommo Pontefice S. Giovanni Paolo II²²⁶.

In particolare, il n. 1674 fornisce una chiave di lettura che supporta l'interprete nel distinguere la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali dalle forme d'espressione della genuina devozione dei fedeli²²⁷. Il senso religioso, secondo il Catechismo, si manifesta in modo poliedrico e differenziato a seconda delle coordinate spazio-temporali che vengono prese in considerazione: nello specifico, una delle manifestazioni più antiche è proprio quella relativa alla venerazione delle reliquie. Il n. 1675

²²⁵ In tal senso **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici per le Chiese Orientali*, cit., n. 38.

²²⁶ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Littera apostolica "Laetamur magnopere"*, 15 agosto 1997, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIX (1997), p. 819 ss.

²²⁷ In tal senso *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2^aed., 2006, n. 1674. Si riporta in traduzione il testo del n. 1674: "Oltre che della liturgia dei sacramenti e dei sacramentali, la catechesi deve tener conto delle forme della pietà dei fedeli e della religiosità popolare. Il senso religioso del popolo cristiano, in ogni tempo, ha trovato la sua espressione nelle varie forme di pietà che accompagnano la vita sacramentale della Chiesa, quali la venerazione delle reliquie, le visite ai santuari, i pellegrinaggi, le processioni, la *via crucis*, le danze religiose, il Rosario, le medaglie, ecc."



rammenta che le espressioni di pietà popolare sono un prolungamento della vita liturgica della Chiesa ma non sono in grado di sostituirla²²⁸.

A tale proposito si ricordino le disposizioni della Cost. *Sacrosanctum Concilium*, le quali indicano come le forme di manifestazione genuine del popolo di Dio debbano essere ordinate in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, che derivino in qualche modo da essa, e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano²²⁹ (art. 61).

Può essere utile, giunti a questo punto della trattazione, muovere dalla normativa generale ed universale a una regolamentazione, non cogente ma specifica, che interessa esclusivamente il nostro Paese. Alla luce di ciò, si segnala la nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica* redatta dalla Commissione episcopale per la liturgia²³⁰, che contiene ai numeri 17 e 43 interessanti riflessioni sull'oggetto della trattazione. La Commissione episcopale si caratterizza per essere un organo specializzato della CEI che si occupa primariamente della materia liturgica solo per l'ambito di competenza territoriale che le viene riconosciuto: ne consegue che quello che verrà di seguito riportato si riferisce, *ratione loci*, solo all'Italia.

Dall'angolo prospettico delineato dal n. 17 della nota emerge in modo chiaro l'importanza della mensa eucaristica quale manifestazione del "segno della presenza di Cristo, sacerdote e vittima" e, oltre a indicare elementi tecnici relativi alla posizione e alla fattura dell'altare, si noti anche la particolare previsione per cui, qualora si provveda alla costruzione di un nuovo altare fisso,

"si ritiene anche opportuna la rimozione delle reliquie presenti nell'altare preesistente, poiché solo a quello nuovo, di fatto l'unico riconosciuto come centro della celebrazione, spetta la prerogativa della dedicazione rituale"²³¹.

Per quanto concerne il n. 43 è utile riportare testualmente i rilievi operati in materia dalla Commissione episcopale per la liturgia allo scopo di far emergere tra le righe un tono sfiduciato nel costatare che:

"[...] nelle nostre chiese, fino a pochi anni fa, si faceva uso frequente, specialmente in occasioni di manifestazioni devozionali, di una grande

²²⁸ A proposito si veda *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., n. 1675.

²²⁹ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, cit., art. 61.

²³⁰ Cfr. **COMMISSIONE EPISCOPALE LITURGICA**, Nota pastorale "*L'adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica*", in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, a cura della Segreteria Generale CEI, numero IV, Roma, 1996.

²³¹ Cfr. **COMMISSIONE EPISCOPALE LITURGICA**, Nota pastorale "*L'adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica*", cit., in particolare pp. 121-122.



varietà di reliquiari. Poiché tale uso va cambiando e i reliquiari sono in condizione di grave rischio, si raccomanda vivamente che i reliquiari e le eventuali reliquie prive di reliquiario in dotazione alla chiesa o consegnate dai fedeli vengano conservate con la massima cura nelle sacrestie in appositi e sicuri armadi o nel deposito ben ordinato adiacente alla sacrestia²³².

L'analisi della Commissione sembra fin troppo pessimista poiché, dati alla mano, si registrano sempre maggiori presenze nei grandi centri di pellegrinaggio, sintomo di una genuina e mai sopita volontà del popolo di Dio di dimostrare affetto e gratitudine nei confronti dei patroni celesti²³³.

Si potrebbe aprire una discussione in relazione al variegato e multiforme fenomeno del turismo religioso e indagare le cause prime che spingono giornalmente migliaia di pellegrini in santuari più o meno conosciuti disseminati in tutta l'ecumene²³⁴. Sembra che la vera sfida a cui la Chiesa sia oggi chiamata risieda nell'attribuire nuovo senso al culto delle reliquie, facendo leva sia sul loro indiscusso interesse storico sia sul loro 'genetico' valore mistico, tentando di prospettare nuove forme e nuove modalità che non scadano nella superstizione ma sappiano rispondere alle esigenze di fede del popolo di Dio nel nuovo millennio.

11 - È lecito parlare di compravendita di reliquie all'interno dell'ordinamento ecclesiale?

²³² Cfr. **COMMISSIONE EPISCOPALE LITURGICA**, Nota pastorale "L'adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica", cit., p. 138.

²³³ A titolo esemplificativo, si segnala il caso di Padova dove presso il Santuario dedicato a S. Antonio nella Cappella della Reliquie, nel 2018, sono transitate 1.215.961 persone, con un aumento di 32.196 unità rispetto all'anno precedente (dati: *Registri dei frati conventuali di Padova*). Un altro caso clamoroso è quello di Santiago de Compostela: nel 2018 si sono registrate 327.378 presenze, 64.862 in più rispetto al 2015 (dati: *Oficina del Peregrino*, consultabile al sito internet www.oficinadelperegrino.com).

²³⁴ Sui rapporti tra turismo religioso e pellegrinaggio si rimanda a **N. COSTA**, *Il turismo religioso: definizioni e caratteristiche*, in *Annali Italiani del Turismo Internazionale*, vol. I, Geoprogress, Novara, 1995, pp. 121-168; **A. G. CHIZZONITI**, *Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura*, in *Aedon*, 1999, 1, p. 5 ss.; **ID.**, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, in *Codice del turismo religioso*, a cura di **ID.**, Milano, Giuffrè, 1999 p. 1 ss.; **G. FELICIANI**, *Il turismo religioso e l'evento Giubileo nelle intese tra regioni e conferenze episcopali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, p. 403 ss.; **M.L. LO GIACCO**, *Il pellegrinaggio: profili giuridici*, in *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, a cura di **G. DAMMACO**, **G. OTRANTO**, Bari, Edipuglia, 2004, pp. 87-110; **EAD.**, *Pellegrini, romei e palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione*, Cacucci, Bari, 2008.



La commercializzazione delle reliquie dei santi costituisce, a tutti gli effetti, uno dei *fil ruoge* che connota in modo peculiare la storia della cristianità. Come già illustrato, sono stati numerosi i divieti e le interdizioni che hanno avuto a oggetto la compravendita e lo scambio dei resti corporali di martiri e santi dall'età medievale in poi: si pensi ad esempio ai divieti decretati dal IV Concilio Lateranense e ripresi in modo pedissequo dalla legislazione successiva²³⁵.

Allo stato attuale, è necessario ribadire che la legislazione canonica fa espresso e assoluto²³⁶ divieto di commercio delle reliquie e violare il disposto di cui al can. 1190, § 1, come già ricordato, integra gli estremi della profanazione²³⁷. La normativa illustrata sembra essere perentoria e non soggetta ad alcuna eccezione ma è necessario dar conto della diffusissima prassi, affermatasi presso i maggiori santuari della cristianità, di vendere immaginette di variegata fattura con annesso un piccolo frammento di stoffa venuta a contatto con le reliquie (*ex contactu*) oppure a veri e propri oggetti relativi alla vita del santo quali indumenti (*ex indumentis*), oggetti d'uso quotidiano e strumenti di preghiera.

Il confezionamento e la relativa circolazione delle reliquie costituisce un modo per avvicinare il fedele al culto del patrono celeste e si inserisce, a tutti gli effetti, nel solco della tradizione della Chiesa²³⁸. Dal punto di vista strettamente giuridico però, preme sottolineare l'innegabile rilevanza dell'atto negoziale che ha come estremi lo scambio di un oggetto a fronte di una somma di denaro. Nel momento in cui il fedele si accinge a comprare una reliquia, che verosimilmente sarà una reliquia da contatto, l'impulso che spinge il compratore dovrebbe ricondursi, in ultima analisi, nel suo autentico bisogno di tributare un culto privato e devoto al santo.

Sotto il profilo catechetico e spirituale, il fatto di poter legittimamente attribuire ai *christifideles*, che ne manifestino la volontà, un oggetto che possa rafforzare la loro fede è sicuramente un aspetto meritevole di

²³⁵ Come già più volte ribadito, il divieto di commercializzazione trova la sua *ratio* nella sacralità riconosciuta alle reliquie.

²³⁶ Il tema dell'assolutezza del divieto, o presunta tale, sarà oggetto di specifica analisi nel prosieguo della trattazione.

²³⁷ Sul punto si veda la tesi sostenuta da **M. MARINO**, *Sub can. 1376*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 1088; **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1376*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 770.

²³⁸ Si ricordi la distribuzione dei *brandea* nella città di Costantinopoli in occasione della processione della *Theotokos*. La questione è analizzata da **M. VASILAKE**, *Immagini della Madre di Dio: la percezione della Theotokos a Bisanzio*, Ashgate Publishing Co., Burlington, 2001.



considerazione²³⁹. Alla luce di quanto detto è quindi necessario conciliare l'apparente antinomia che connota il tema affrontato: da un lato il divieto perentorio di commercializzare i resti sacri²⁴⁰, dall'altro l'ineludibile bisogno dei fedeli di sentirsi vicini alla presenza celeste manifestando, anche privatamente, la loro legittima devozione.

Nel voler proporre delle soluzioni che siano rispettose della storia della Chiesa ma allo stesso tempo coerenti con il dettato legislativo preme sottolineare che non si registrano in dottrina, allo stato attuale, delle posizioni sul tema e che quindi quanto esposto è frutto dell'analisi dell'esiguo materiale normativo in un'ottica che ha la pretesa di voler tener insieme quanto previsto dal can. 1190, § 1, e la prassi millenaria di distribuire al popolo di Dio frammenti dei santi e dei martiri per la devozione privata.

Una prima pista per una possibile soluzione ci viene suggerita dalla lettura del can. 727, § 2, del Codice pio-benedettino che disciplinava la simonia di diritto ecclesiastico²⁴¹. Nel caso specifico, dopo aver illustrato l'illegittimità nello scambiare cose temporali annesse a una cosa spirituale con cose temporali annesse a una cosa spirituale, oppure cose spirituali con cose spirituali, o anche cose temporali con cose temporali, se questo sia stato interdetto dalla Chiesa per il pericolo di irriverenza verso cose spirituali, si prevedeva una specifica eccezione che potrebbe essere utilizzata in prospettiva 'analogica' nel caso oggetto di studio. La deroga era originariamente prevista dal can. 730 che decretava l'assenza di comportamento simoniaco qualora una cosa temporale venisse data non in cambio di una cosa spirituale, ma in relazione all'esistenza di un giusto titolo riconosciuto dai sacri canoni o da una legittima consuetudine. Similmente, se una cosa temporale fosse data in cambio di una cosa temporale a cui sia annesso qualcosa di spirituale, per esempio un calice

²³⁹ Sulla questione si veda **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., p. 466 ss.

²⁴⁰ L'interdetto è ripreso dalla legislazione canonica da secoli e ribadito dal can. 1190 del Codice vigente.

²⁴¹ Si riporta il testo del can. 727 del CIC 1917: "§ 1. Studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporali rem intrinsece spiritualem, ex. gr., Sacramenta, ecclesiasticam iurisdictionem, consecrationem, indulgentias, etc., vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr., beneficium ecclesiasticum, etc., aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr., consecratio in calicis consecrati venditione, est simonia iuris divini. § 2. Dare vero res temporales spirituali adnexas pro temporalibus spirituali adnexis, vel res spirituales pro spiritualibus, vel etiam temporales pro temporalibus, si id ob periculum irreverentiae erga res spirituales ab Ecclesia prohibeatur, est simonia iuris ecclesiastici."



consacrato, la transazione era da ritenersi legittima solo se non fosse stato aumentato il prezzo a motivo dell'elemento spirituale²⁴². L'esempio del calice consacrato, riportato dal dettato legislativo previgente, è eloquente e può essere oggetto di interpretazioni estensive entro le quali rientrerebbero a pieno titolo anche le reliquie quali oggetti temporali a cui afferisce una sostanza spirituale.

Ciò premesso, è utile rilevare che la compravendita, giuridicamente intesa, in questo caso sarebbe legittima perché a ben vedere l'oggetto dell'atto negoziale avrebbe come estremi da un lato una somma di denaro, dall'altro invece non la reliquia in sé, poiché bene sottratto al commercio, quanto piuttosto il lavoro di confezionamento del resto sacro che merita di essere remunerato²⁴³.

Secondo quindi questa prima tesi, la vendita di reliquie sarebbe permessa e legittimata perché non direttamente confliggente con il disposto di cui al can. 1190, § 1. Affinché la ricostruzione operata possa essere efficace è necessario annotare che la differenza di prezzo tra immaginette del santo semplici e immagini confezionate con reliquie *ex contactu* non debba essere rilevante. Invero, la differenziazione del costo non deve rispondere a esigenze di mercato quanto piuttosto essere strettamente sufficiente a coprire i costi di confezionamento, se così non fosse, evidentemente, il *surplus* pagato dal fedele andrebbe a incidere sulla sostanza puramente spirituale della reliquia, determinando la collisione con il can. 1190, § 1²⁴⁴.

Il principale limite di questa prima ricostruzione risiede nella sua origine: la riflessione infatti lega la sua coerenza a una normazione non più vigente²⁴⁵ e, per completezza di trattazione, le disposizioni che regolano la simonia nel Codice del 1983²⁴⁶ non sono ispirate a quanto originariamente

²⁴² Il can. 730 del Codice pio-benedettino rammenta che: "Non habetur simonia, cum temporale datur non pro re spirituali, sed eius occasione ex iusto titulo a sacris canonibus vel a legitima consuetudine recognito; item cum datur res temporalis pro re temporalis, quae tanquam subiectum habeat adnexum aliquid spirituale, ex. gr., calix consecratus, dummodo pretium non augeatur propter adnexam rem spiritualem".

²⁴³ Partendo da queste premesse, quindi, la reliquia manterrebbe la sua dignità di *res sacra* e in quanto tale rimarrebbe esclusa dal commercio. La sinallagmaticità del rapporto sarebbe giustificata quindi da un lato dalla somma di denaro del compratore, dall'altro dal servizio di confezionamento della reliquia operato dal venditore.

²⁴⁴ In buona sostanza possono sussistere lievi fluttuazioni di prezzo che però non devono essere tali da giustificare confusione nel compratore.

²⁴⁵ Originariamente, nel Codice del 1917 si descrivevano due tipologie di simonia, con le rispettive definizioni: simonia di diritto ecclesiastico (cfr. CIC-1917, can. 727, § 1) e simonia di diritto divino (cfr. CIC-1917, can. 727, § 2).

²⁴⁶ Il legislatore del 1983 ha ritenuto più consona ricostruire la normativa legata alla condotta simoniaca in una molteplicità di canoni tra cui il can. 149 e il can. 188.



previsto dal Codice pio-benedettino. Solo quindi con uno sforzo di astrazione, è possibile, *mutatis mutandis*, riprendere il dettato codiciale del 1917 con lo scopo non già di riattualizzare una disciplina ormai abrogata, quanto piuttosto di estrapolare ragionamenti giuridici per adattarli a nuove esigenze e prospettive.

Ulteriormente si potrebbe ricostruire una seconda soluzione, partendo dall'analisi del primo paragrafo del can. 1190, poiché specificatamente il dettato codiciale fa divieto di vendita delle reliquie non escludendo altre forme di circolazione che non abbiano a oggetto una somma di denaro²⁴⁷. In una prospettiva di perfetta adesione alla normativa vigente sarebbe forse più opportuno sottrarre completamente la tematica dallo schema negoziale per incasellarla in fattispecie giuridiche alternative. Se si procede a delimitare l'ambito di applicazione di cui al primo paragrafo del can. 1190 alle sole reliquie *ex contactu*, che sono quantitativamente le più diffuse, si potrebbe proporre un quadro che si discosta dalla compravendita e si avvicina all'istituto della donazione. Questa seconda tesi mira a inscrivere, quindi, la volontà del fedele all'interno del perimetro della mera liberalità, sottraendola dunque dall'ambito di applicazione del can. 1190, § 1. Lo scambio della classica immaginetta del santo con annessa reliquia sarebbe, quindi, da ricollocarsi entro le coordinate di un atto liberale del fedele, che a fronte dell'esclusivo utilizzo dell'oggetto è disposto a versare un donativo libero e consapevole per soddisfare i costi che hanno in concreto permesso il confezionamento della reliquia stessa. Qualora si volesse sposare la tesi della donazione è manifesto, almeno per quanto riguarda le reliquie *ex contactu*, come non vi sia alcun tipo di incongruenza rispetto al dettato codiciale. Si annoti però che una ricostruzione che escluda ogni corrispettivo in denaro presta il fianco a un'ulteriore, e non meno importante, critica legata alla sostenibilità economica del confezionamento dei resti sacri. Il rischio paventato è infatti legato alla completa e disinteressata buona volontà dei *christifideles*, i quali potrebbero non alimentare quel circolo virtuoso che permette l'auto finanziamento di tutte le attività legate alla produzione delle reliquie²⁴⁸.

Una terza ipotesi potrebbe essere frutto del meditato intreccio delle tesi precedentemente esposte. La prospettiva che si vuole sostenere mira a dar sostegno alle professionalità che stanno dietro al confezionamento senza però venir meno al legittimo desiderio dei fedeli di esercitare

²⁴⁷ Il divieto, infatti, è disposto solo relativamente alla vendita giuridicamente intesa.

²⁴⁸ Il tema della sostenibilità del donativo non è da escludere poiché, se in concreto il servizio di confezionamento delle reliquie ha indubbiamente dei costi, anche quelli vivi di materiale e trasporto, è inevitabile che qualche soggetto se ne debba assumere gli oneri.



privatamente la loro devozione. Invero la soluzione potrebbe rappresentare una sintesi, una sorta di compromesso, che soddisfa le varie esigenze prospettate che in ogni caso non sembrano essere in rotta di collisione quanto piuttosto bisognose di essere adeguatamente ordinate.

Da questo particolare punto d'osservazione, sarebbe opportuno utilizzare lo schema giuridico della compravendita tutte le volte in cui si debba far fronte a costi evidenti, sia in relazione al materiale di confezionamento sia per quanto riguarda le molteplici professionalità che necessitano di essere remunerate. Non appare così scandaloso e nemmeno contrario al dettato codiciale²⁴⁹ che si permetta, entro le coordinate dell'ordinamento canonico, la vendita della reliquia a condizione che il *quantum* corrispondente al prezzo non prenda in considerazione il resto sacro in sé considerato quanto piuttosto il lavoro, spesso frutto di maestranze estremamente competenti e ricercate, che utilizzano materiali di pregio per rendere maggiormente onore alla *res sacra*. In questo caso il fedele compratore deve poter essere messo nella condizione di sapere che l'acquisto che si accinge a concludere non ha come oggetto la reliquia, quanto piuttosto la controprestazione a fronte del servizio di confezionamento.

In una diversa prospettiva, qualora i costi di produzione siano esigui e lo scopo principale non sia tanto quello di remunerare i vari fattori che hanno determinato il confezionamento quanto invece quello di sensibilizzare i fedeli al culto del santo, sarebbe più opportuno procedere alla distribuzione gratuita delle reliquie a fronte di un donativo rimesso a buona volontà²⁵⁰.

Rimanendo nel perimetro dell'ordinamento canonico è necessario compiere una considerazione finale per quanto attiene all'autenticità delle reliquie in questione. Ciò che si riscontra spesso in relazione alla vendita di piccole immaginetto del santo con annesse reliquie *ex contactu* è la completa mancanza di attestati e certificazioni che determinano in modo

²⁴⁹ Invero, il can. 1190, § 1, rientra a tutti gli effetti dentro la categoria concettuale delle norme che limitano il libero esercizio dei diritti e per questa ragione, in virtù di quanto disposto dal can. 18 del CIC 1983 in tema di interpretazione generale del diritto, si ritiene che debba essere letto in senso restrittivo, secondo l'antico adagio *odia restringi et favores convenit ampliari*. Di questo avviso E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, EDUSC, Roma, 2013, p. 342, ma anche J. GARCÍA MARTÍÑ, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 151.

²⁵⁰ La soluzione cerca di mettere insieme le varie istanze che pretendono di essere soddisfatte, anche se si possono prospettare ipotesi in cui risulta difficile incasellare la fattispecie concreta nell'uno o nell'altro caso.



inequivocabile la genuinità del frammento che si propone in vendita²⁵¹. In merito a questo particolare tema è necessario sollecitare l'autorità ecclesiastica affinché ponga fine alla prassi di vendere, o anche semplicemente donare, frammenti che non siano accompagnati da apposita documentazione che possa accertare l'originalità della reliquia²⁵².

In relazione alle disposizioni vigenti, il procedimento di confezionamento delle reliquie è normato dall'Istruzione *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione* del 2017, in cui si esplicita il preciso dovere del postulatore di redigere e firmare il certificato di autenticità delle reliquie²⁵³: la norma non patisce eccezioni e quindi è auspicabile che l'autorità ecclesiastica si sforzi di adempiere alle normative previste²⁵⁴. Nel caso specifico in gioco c'è la devozione che i fedeli tributano a questi particolari oggetti che spesso sono elementi di un legame intimo e spirituale che eleva una generica forma di religiosità popolare a una vera e propria modalità devozionale che merita di essere adeguatamente tutelata.

In conclusione, c'è da chiedersi se si possano in qualche modo ricostruire, sulla base della normativa vigente, delle eccezioni giustificate al generale divieto disposto dal can. 1190, § 1. Nel caso specifico si potrebbe prospettare l'evenienza per cui una reliquia rischi di andare dispersa o essere distrutta. In questo particolare caso, comunque non contemplato dalla disciplina, è ragionevole dedurre che possa ritenersi legittimo e anzi auspicabile il comportamento del fedele che, venuto a conoscenza dell'atto sacrilego che si sta per consumare, si adoperi, *in extremis*, all'acquisto della reliquia allo scopo di preservarne l'integrità²⁵⁵.

²⁵¹ Probabilmente la motivazione risiede nella volontà di non voler burocraticizzare eccessivamente il fenomeno.

²⁵² Nel caso concreto si potrebbe pensare di imprimere un sigillo che attesti l'autenticità sul verso delle immagini prodotte in serie, così da liquidare ogni possibile dubbio.

²⁵³ In assenza di postulazione il certificato potrà essere preparato e firmato dal vescovo diocesano, dall'eparca o da un soggetto da loro delegato. Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129

²⁵⁴ A tal proposito **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa*, cit., pp. 119-129 (art. 23)

²⁵⁵ In questo caso la compravendita sarebbe giustificata dal fatto che diversamente la *res sacra* andrebbe persa e quindi, *ad mala maiora vitanda*, è ragionevole ritenere che il comportamento del fedele che decida di sottrarre la reliquia dalle mani del profanatore sia legittimo. D'altra parte, il comportamento del privato sarebbe da inquadrarsi come libera espressione del principio di sussidiarietà orizzontale al quale, secondo taluno, anche l'ordinamento canonico potrebbe dirsi informato. Sul punto si rinvia a **G. BONI**, *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXX, Mucchi editore, Modena, 2010, pp. 135-247.



12 - La nuova primavera del commercio delle reliquie: profili civilistici

La commercializzazione dei resti sacri è stata per lungo tempo esclusivo oggetto di indagine dell'ordinamento canonico, poiché le problematiche relative allo scambio delle reliquie interessavano prevalentemente la sfera spirituale senza determinare alcun tipo di conseguenza sul piano civile. Solo negli ultimi decenni si è assistito a un vero e proprio incremento esponenziale di vendite aventi a oggetto frammenti veri e presunti dei più importanti santi della cristianità. Ciò che più desta scalpore, sono le cifre da capogiro che collezionisti e antiquari di tutto il mondo sono pronti a sborsare per assicurarsi la disponibilità di resti appartenuti a illustri personaggi del passato: spesso tali resti sono oggetto di vere e proprie aste che soventemente arrivano a somme dell'ordine di migliaia di euro²⁵⁶.

Il commercio allo scopo di collezione in realtà è stato un tratto che ha connotato fin dal Medioevo il tema delle reliquie dei santi: vuoi per un certo gusto stravagante e *sui generis*, vuoi per l'oggettiva carenza del materiale in questione che ne ha determinato la rarità e, quindi, stimolato una qualche proclività all'accumulo. È da rilevare, inoltre, che spesso i sacri resti sono custoditi in apposite teche e reliquiari che costituiscono di per sé stessi oggetti di interesse storico non di rado rilevanti sia sotto il profilo artistico sia sotto quello economico, dato che spesso i materiali impiegati per la loro costruzione sono ricercati e costosi. L'evidente conseguenza è stata la creazione di un vero e proprio mercato, dai confini sfumati, che merita l'attenzione dell'interprete proprio in relazione ai possibili influssi che il fenomeno circolatorio può determinare all'interno dell'ordinamento statale²⁵⁷.

Il luogo d'elezione della maggior parte delle compravendite è sicuramente il *web* e prendere atto di questo dato costituisce una circostanza gravida di conseguenze: *in primis* la difficoltà nell'individuare i protagonisti delle vicende circolatorie, in secondo luogo non si può sottacere una certa, naturale, inclinazione del mercato *online* di sfuggire al controllo delle autorità preposte alla prevenzione di illeciti, in ultimo, si segnala una difficoltà a individuare i contorni stessi di questo segmento di mercato²⁵⁸. A

²⁵⁶ Sul punto si veda l'interessante approfondimento giornalistico dell'11 febbraio 2014 apparso sulla rivista PANORAMA recante il titolo "Il business delle reliquie"; lo scopo dell'inchiesta giornalistica restituisce un'idea fedele dell'interesse economico dietro a questa tipologia di commercio.

²⁵⁷ Per un'indagine sui reliquiari delle maestranze italiane si veda: A. BICCHI, A. CINDELLA, M. FINTONI, *Testimonia sanctitatis. Le reliquie e i reliquiari del Duomo e del battistero di Firenze*, La Mandragora, Imola, 1999.

²⁵⁸ Per un'introduzione al commercio *online* si rimanda a C. ROSSELLO, *Commercio*



tal proposito sono innumerevoli ma difficilmente monitorabili i siti che si dedicano a mercanteggiare le più disparate reliquie, creando un vero e proprio sottobosco commerciale con una fluttuazione consistente dei prezzi data dalla rarità della reliquia nonché dalla sua dimensione e dall'appartenenza a un santo illustre della cristianità²⁵⁹.

Nel sistema giuridico civilistico italiano, ovviamente, non si ripercuoteranno gli interdetti esplicitati dal Codice di diritto canonico che a ragion veduta non potranno essere invocati, fermo restando che per i soggetti sottoposti alla giurisdizione dell'ordinamento confessionale la compravendita di reliquie configura ipotesi di delitto ai sensi del can. 1376 del CIC²⁶⁰.

Sul piano dell'*ordre juridique* italiano possono compiersi interessanti valutazioni da due punti di vista diversi ma complementari. Sotto il profilo civilistico, si analizzerà la validità di una compravendita che abbia a oggetto una reliquia: ma forse più significativa sarà la riflessione che toccherà l'ambito penalistico della questione, poiché non si esclude che prima o poi emergeranno, in sede giudiziale, difficili questioni che chiameranno in causa i delicati rapporti tra due ordinamenti, statale e confessionale, che si riconoscono reciprocamente come autonomi.

È necessario avvisare il lettore di una premessa metodologica che forse apparirà superflua ma che si ritiene utile dichiarare affinché non emergano pericolose confusioni: dal punto di vista della magistratura secolare, tutto ciò che si è ricordato in merito all'ordinamento canonico non è in alcun modo richiamabile né tantomeno applicabile. Lo sforzo di analisi contenuto nelle prossime pagine avrà la pretesa di conciliare le norme contenute principalmente nei Codici Civile e Penale italiano al tema delle reliquie inteso non come *res sacrae* ma semplicemente come oggetti di scambio alla stregua di qualunque altro bene.

Preliminarmente, è necessario determinare in modo chiaro e univoco che cosa si intenda per reliquie nell'ordinamento statale dal momento che

elettronico: la governance di internet tra diritto statale, autodisciplina e lex mercatoria, Giuffrè, Milano, 2006; P. CIPOLLA, *E-commerce e truffa*, in *Giur. di mer.*, n. 12, 2013, pp. 2624-2540; G. SALITO, *La compravendita tra tradizione ed innovazione: negozi virtuali e acquisti da "app"*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, fasc. 1, 2020, pp. 196-204.

²⁵⁹ Questa prassi ingenera una confusione non indifferente nel fedele che voglia affidarsi all'acquisto di una reliquia. L'idea che il prezzo di mercato sia determinato dall'importanza di un santo può far pensare che la Chiesa pone su piani diversi i vari santi riconosciuti, determinando una sorta di gerarchia celeste. Com'è noto queste conclusioni sono prive di qualche sostegno di natura teologica.

²⁶⁰ Contravvenire al disposto di cui al can. 1190, § 1, rende necessaria l'applicazione delle pene di cui al can. 1376 del CIC 1983.



le distinzioni e le classificazioni elaborate dalla dottrina canonistica, giova ribadirlo, non sono applicabili in questa sede.

In prima battuta, possiamo suddividere le reliquie che costituiscono oggetto di scambi in due macrocategorie: i resti corporali di santi e gli oggetti afferenti alla loro vita, ossia tutti quei beni mobili che, a vario titolo, sono tradizionalmente ritenuti sacri dal cristianesimo. Se la seconda distinzione in questa prospettiva non determina alcuna problematicità, la prima categoria costringe l'interprete a compiere una riflessione in relazione alla legittimità dell'oggetto del contratto. Invero la reliquia costituisce, in ultima analisi, un frammento della salma di un soggetto defunto: ci si è chiesti, quindi, se si possa avanzare qualche critica, sotto il profilo giuridico²⁶¹, alla liceità di tale pratica.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1325 del Codice civile, affinché un contratto possa dirsi tale è necessario che sia corredato di quattro caratteristiche che lo identificano, in quanto istituto giuridico legalmente disciplinato: in relazione all'argomento oggetto di analisi ciò che interessa maggiormente è il requisito della liceità dell'oggetto contrattuale.

La dottrina maggioritaria ritiene vi si illiceità dell'oggetto²⁶², e quindi vizio contrattuale, ogniqualvolta lo scambio consideri un bene che, per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, non può costituire oggetto di cessioni²⁶³. A ben vedere nel caso in analisi l'oggetto contrattuale è da individuarsi nei resti corporali di persone defunte; è opportuno, quindi, chiedersi se i frammenti di corpi umani di soggetti deceduti possano lecitamente essere dedotti in sinallagma senza pericolo di incorrere nella violazione di cui all'art. 1346 del Codice Civile²⁶⁴.

²⁶¹ L'indagine interessa anche il versante etico dove possono sorgere più di una perplessità, ma nello specifico la materia non è stata toccata dalla letteratura che tuttavia si è occupata di argomenti contigui. Cfr. **S. ZULLO**, *Corpo e property rights: limiti e criticità nel bilanciamento tra interessi individuali e collettivi*, in *Revista de Bioetica y Derecho*, 42, 2018, pp. 148-153.

²⁶² Invero, la liceità dell'oggetto contrattuale non è esplicitamente regolata dal Codice ma la dottrina maggioritaria ritiene di far riferimento all'illiceità della causa contrattuale disciplinata dall'art. 1343 c.c. Per tutti, si rimanda a **E. GABRIELLI**, *L'oggetto del contratto, Artt. 1346-1349*, in *Il Codice Civile, Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2001, p. 84 ss.; **A. FICI**, *Contratto (oggetto del)*, in *Il Diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, IV, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 227 ss.

²⁶³ Per una ricostruzione utile ai fini di un approfondimento sul tema si rinvia ad **A. GRASSO**, *Illiceità penale ed invalidità contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2002.

²⁶⁴ Nello specifico il punto problematico investe la liceità dell'oggetto contrattuale. Sul punto si veda diffusamente **N. IRTI**, voce *Oggetto del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Utet, Torino, 1965, p. 802; **E. GABRIELLI**, *L'oggetto del contratto*, cit., p. 28 ss.; **ID.**, *Il contratto e il suo oggetto nel diritto italiano in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 1, 2012,



Allo stato attuale sarebbe difficile, ma tecnicamente non impossibile, avanzare ipotesi di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto nel caso di una compravendita di reliquie per almeno due ordini di ragioni.

Il primo fa riferimento all'ardua configurabilità di qualsivoglia contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume²⁶⁵ nel caso di una compravendita avente a oggetto resti sacri di esigue dimensioni. Non risultano essere rari i casi in cui la transazione commerciale ha come polo controprestazionale un frammento spesso molto piccolo del defunto che difficilmente può determinare contrarietà rispetto la norma summenzionata. La grandezza delle vestigia che possono essere definite reliquie è tradizionalmente molto piccola e, in ogni caso, il più delle volte si tratta di frammenti facenti capo a soggetti defunti ormai da anni, se non da secoli, e dunque si ritiene che la loro libera cessione non sia lesiva del buon costume poiché non in grado di ingenerare turbamenti nel sentire comune²⁶⁶.

Sotto il secondo profilo invece, è da rilevare che spesso l'oggetto degli scambi commerciali non sono le reliquie in quanto tali, *rectius* le reliquie costituiscono solo una parte della transazione, quantitativamente minoritaria rispetto al complessivo bene mobile trasferito. Come già ricordato i frammenti corporali sono non di rado custoditi in appositi reliquiari finemente decorati e costituiti da materiali preziosi che hanno un valore intrinseco a prescindere dal loro contenuto. Da questo punto di vista si potrebbe avanzare l'ipotesi che la reliquia, in relazione alla sua esiguità, possa in qualche modo essere assorbita ed assimilata nel valore complessivo del bene mobile concepito nel suo insieme.

p. 23 ss. **F. DELFINI**, *Norme dispositive e determinazione del contenuto del contratto*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 2, 2020, p. 547 ss.

²⁶⁵ Sul concetto generale di buon costume all'intero dell'ordinamento si veda: **V. PACILLO**, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 2012; **R. PERRONE**, *"Buon costume" e valori costituzionali condivisi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015. Sulla progressiva assimilazione tra ordine pubblico e buon costume si veda **G.B. FERRI**, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 270; **S. RODOTÀ**, *Ordine pubblico o buon costume?*, in *Giur. di merito*, I, 1970, p. 106 ss.; **G. PANZA**, *Buon costume e buona fede*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1973; **L. LONARDO**, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1993; **G. PASSAGNOLI**, *Invalidità del contratto e restituzioni*, in *Obbl. e contr.*, n. 10, 2010, pp. 647-652; **G. TERLIZZI**, *Dal buon costume alla dignità della persona*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013, pp. 33-50; **EAD.** *Erosione e scomparsa della clausola dei "buoni costumi" come limite all'autonomia contrattuale*, in *Persone e mercato*, n. 1, 2018, pp. 142-143.

²⁶⁶ Per una ricostruzione storica del buon costume **A. GUARNIERI**, *Buon costume*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, UTET, Torino, 1988, pp. 121-126.



In ogni caso, entrambe le ricostruzioni appena illustrate prestano il fianco ad alcune puntualizzazioni di cui daremo subito conto. Alla luce di quanto appena detto, infatti, se da un lato è incontestabile che non sussistano particolari problematiche legate al commercio di reliquie di soggetti ormai defunti da un lasso di tempo considerevole, c'è da chiedersi se ciò valga anche per coloro che essendo passati a miglior vita abbiano trasmesso *iure successionis* la proprietà del loro corpo ai legittimi eredi²⁶⁷.

La questione si presta a far emergere sollecitazioni significative sulla necessità di esplorare nuovi orizzonti che mirino a rivedere il concetto stesso di proprietà del corpo del soggetto defunto²⁶⁸. L'analisi della tematica, in realtà, esula dal settore prettamente civilistico e finisce per interessare profili di natura gius-filosofica, stimolando, quindi, ambiti d'indagine propri della filosofia del diritto. Ulteriormente spetta all'operatore giuridico interrogarsi sulla reliquia intesa come bene mobile complessivamente considerato, fermo restando che se da un lato è innegabile il valore storico e artistico di alcuni reliquiari, ciò che deve suscitare maggiori riflessioni riguarda non tanto gli aspetti eminentemente dimensionali della reliquia quanto il suo valore intrinseco sul mercato²⁶⁹.

Ciò premesso, sulla base della scarsa normativa che regola la materia, il corpo del cadavere appartiene all'erede o agli eredi che esercitano su di esso un diritto di proprietà *sui generis* per due ordini di ragioni: il primo riguarda le eventuali volontà, debitamente e legittimamente registrate, del soggetto defunto che potrebbero comprimere la volizione degli eredi di disporre del corpo del *de cuius* a loro piacimento; il secondo invece ruota attorno al concetto stesso di proprietà del cadavere e, più precisamente, nella scelta della destinazione dei resti corporali del defunto. Nello specifico parte della dottrina ritiene che il diritto di proprietà, in relazione all'estrema particolarità dell'oggetto che forma il diritto, debba estrinsecarsi fondamentalmente in una facoltà di determinare la destinazione del

²⁶⁷ Non a caso la disciplina canonistica prevede che la proprietà del corpo del defunto che attende di essere beatificato debba essere trasferita con un negozio giuridicamente e civilmente valido dai legittimi eredi.

²⁶⁸ Sul punto si rimanda a **A. GEORGE**, *The Difficulty of Defining 'Property'*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. XXV, n. 4, 2005, pp. 793-813; **M. QUIGLEY** in *Property in Human Biomaterials. Separating Persons and Things?*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. XXXII, n. 4, 2012, pp. 659-683; **M.M. RENDER**, *The law of the body*, in *Emory Law Journal*, vol. LXII, 2012, pp. 550-605.

²⁶⁹ Per capire il peso complessivo del bene concepito nella sua unitarietà c'è da chiedersi se il compratore sarebbe stato disposto ad acquistare il reliquiario senza reliquia al medesimo prezzo o a un prezzo di poco inferiore o se, al contrario, è il valore della reliquia in quanto tale che determina il prezzo stesso del bene.



cadavere, in ogni caso scevra da ogni valenza di carattere patrimoniale. Nell'ipotesi in cui non sussistano indicazioni da parte del *de cuius* circa le volontà legate alla destinazione delle sue spoglie, si ritiene che il diritto di scelta venga trasmesso agli eredi e che, quindi, spetti, in base a una remota consuetudine ispirata a sentimenti di *pietas* familiare, agli stretti congiunti del defunto e nello specifico al coniuge o, in difetto, al parente più prossimo²⁷⁰.

Sarebbe interessante analizzare le prospettive interpretative adottate dalla giurisprudenza sul tema perché ciò consentirebbe agli interpreti di approfondire maggiormente l'argomento e, in ogni caso, si contribuirebbe all'arricchimento del generale concetto di buon costume che per sua stessa natura è mutevole in base alle concrete coordinate di tempo e luogo che di volta in volta vengono prese in considerazione²⁷¹.

Per concludere sui profili civilistici, è necessario far riferimento a ulteriori ipotesi che possono in modo particolare interessare il contratto di compravendita: il quale sicuramente a livello quantitativo è il più rilevante in relazione al tema oggetto di trattazione. Ciò che preme sottolineare sotto il profilo contrattualistico sono le modalità con cui vengono condotte le trattative al fine della transazione e, nello specifico, ci si deve soffermare sulle modalità con cui si conclude l'alienazione.

Per evitare di integrare situazioni patologiche del contratto di compravendita avente a oggetto dei frammenti sacri, è necessario soffermarsi in modo minuzioso sull'elemento soggettivo del venditore e, propriamente, sul suo grado di effettiva conoscenza del bene che si propone di mettere sul mercato²⁷². Non è irragionevole pensare che un compratore in buona fede arrivi alla conclusione dell'accordo commerciale dopo essere stato reso edotto dal venditore circa l'autenticità della reliquia e delle eventuali potenzialità miracolose della stessa e, anche se quest'ultimo aspetto appare oggi più sfumato, ciò che rileva sono le dichiarazioni del cedente in sede di trattative contrattuali.

²⁷⁰ La legge 30 marzo 2001 n.130, art. 3, primo comma, lett. b, n. 3, dispone che per la cremazione, in mancanza di disposizioni testamentaria, sia da prendere in considerazione "la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo" in merito alla destinazione del cadavere. A tal proposito **G. BONILINI**, *Il diritto, sussidiario, dei famigliari in merito alla sepoltura del congiunto* in *Famiglia e diritto*, fasc. 2, 2020, pp. 153-158; **L. GHIDONI**, *Prime riflessioni sulle disposizioni della salma*, in *Famiglia e diritto*, fasc. 5, 2020, p. 523 ss.

²⁷¹ Cfr. **G. DE ROSA**, *Dai principi alle regole: appunti di biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2013, pp.145-146.

²⁷² Sulla questione si veda diffusamente **E. GUERINONI**, *Le pratiche commerciali scorrette e rimedi*, Giuffrè, Milano, 2010.



La genuinità dei resti corporali e la loro riferibilità ai santi sarà oggetto di analisi nel prossimo paragrafo; per quanto attiene specificatamente al profilo contrattualistico e ai risvolti sulla validità del contratto è necessario verificare se emerga il comportamento doloso del venditore nel momento in cui quest'ultimo cominci a intraprendere relazioni contrattualmente significative con la controparte. Si pensi a un compratore interessato all'acquisto di una reliquia che si fa convincere, anche grazie alle rassicurazioni dell'alienante circa l'autenticità della stessa: se si dovesse dimostrare che il resto corporale non appartiene al santo che veniva millantato in sede di trattative si potranno configurare diverse criticità che andranno inevitabilmente a riversarsi sulla validità del negozio giuridico²⁷³.

A fronte dell'estrema peculiarità dell'oggetto contrattuale sicuramente sarà difficile, ma non impossibile, alla luce dei moderni mezzi tecnologici, dimostrare la non diretta riferibilità della reliquia al santo indicato e, qualora il compratore riesca a comprovare la falsità oggettiva del frammento, potrà chiedere all'autorità giudiziaria di invalidare il contratto di alienazione²⁷⁴.

Ciò premesso, emergono due differenti riflessioni che appaiono meritevoli di attenzione da parte dell'interprete poiché conducono alla medesima situazione patologica. La prima riguarda l'elemento soggettivo del venditore che nella consapevolezza della falsità del resto, con la precisa volontà di trarre in inganno la controparte, pone in essere comportamenti omissivi o ancor peggio millanta caratteristiche non possedute dall'oggetto²⁷⁵ (art. 1439 c.c.). La seconda invece si prospetta nel caso in cui l'alienante agisca in buona fede e non si possa attribuire in capo a esso alcun comportamento doloso: in quest'ultima ipotesi rileverà, ai fini dell'invalidità contrattuale, non già il dolo quanto l'errore essenziale sull'oggetto del contratto poiché sarà agilmente dimostrabile che il

²⁷³ Da questo punto di vista, è necessario tutelare la buona fede dell'acquirente e proteggerlo, attraverso i mezzi ordinari che il legislatore mette a disposizione, dai comportamenti fraudolenti posti in essere dalla controparte contrattuale. Sotto questo profilo, emergeranno questioni che riguarderanno principalmente il dolo contrattuale, sul punto si rinvia a **M. FAZIO**, *Dolo omissivo e doveri di informazione* (nota a Trib. Bergamo, sez. IV, 7 febbraio 2018), in *I Contratti*, fasc. 1, 2019, pp. 62-71.

²⁷⁴ Sono a disposizione molteplici mezzi tecnologici che permettono di ricostruire con un buon grado di approssimazione la riferibilità di un dato frammento a un soggetto defunto. Nel caso di specie si potrebbero confrontare i vari profili genetici per constatarne la veridicità.

²⁷⁵ In particolare, si fa riferimento al dolo contrattuale così come disciplinato dall'art. 1439 c.c. In tal senso **M. FAZIO**, *Dolo omissivo*, cit., pp. 62-71.



compratore non avrebbe acquistato allo stesso prezzo nella consapevolezza della falsità della reliquia²⁷⁶ (art. 1429 c.c.).

Alla luce di quanto appena esposto, al fine di esprimersi sull'invalidità contrattuale sarà dovere dell'operatore del diritto compiere un duplice controllo: il primo verterà sulla genuinità della reliquia e sulla riferibilità della stessa in capo al santo, il secondo invece dovrà indagare l'esistenza o no del comportamento doloso in capo al venditore.

Invero, è necessario sottolineare fin da subito le insormontabili difficoltà che si riversano sul giudice statale, chiamato a esprimersi circa l'autenticità delle reliquie; questo per almeno due ragioni: la prima riguarda l'indispensabile competenza non solo giuridica che è necessaria per verificare l'autenticità delle reliquie, la seconda invece rileva sul piano dell'ontologica alterità degli ordinamenti che necessitano di espliciti raccordi per agevolare il lavoro degli operatori del diritto²⁷⁷. Sempre rimanendo all'interno del perimetro dell'elemento soggettivo che muove l'alienante, è opportuno soffermarsi brevemente anche sulla questione relativa alla configurabilità in capo al venditore di comportamenti commerciali che integrino la fattispecie delle esagerate vanterie del prodotto o, comunque, condotte di pubblicizzazione del bene che finiscono per millantare caratteristiche non riscontrabili nell'oggetto in vendita. Da questo angolo prospettico, è utile ricordare una particolare tipologia di comportamento doloso del venditore, il cosiddetto *dolus bonus*, che si estrinseca essenzialmente in condotte *latu sensu* ingannatorie che per la loro bonarietà sono generalmente tollerate nell'ordinaria vita degli affari: il contraente di media avvedutezza si renderà conto in modo agile che le esagerate vanterie poste in essere dal venditore hanno il solo scopo di pubblicizzare il bene, al fine della conclusione del contratto²⁷⁸.

In tema di vendita di reliquie potrebbe rilevare, sotto il profilo contrattualistico, il comportamento fraudolento del cedente che millanta,

²⁷⁶ In tema si veda **F. CAMILLETTI**, *Riflessioni sull'annullabilità del contratto per errore*, in *I Contratti*, fasc. 2, 2019, pp. 225-238.

²⁷⁷ L'aspetto della relazione tra ordinamento confessionale e statali non deve essere sottovalutato perché nel caso concreto sarebbe alquanto utile e rimuoverebbe da più di un imbarazzo il poter contare sulle risultanze accertate dai soggetti predisposti dall'ordinamento confessionale.

²⁷⁸ Letteratura in tema di *dolus bonus* è riscontrabile in **G. CRISCUOLI**, *Il criterio discrezionale tra dolus bonus e dolus malus*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, vol. XXVI, Palermo, 1957, p. 5 ss.; **F. MESSINEO**, *Il contratto in genere*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 356 ss.; **A. SCARSO**, *Criteri distintivi tra dolus bonus e dolus malus*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, fasc. 3, 1997, pp. 381-386; **P. FOGLIATI**, *Dolus bonus e dolus malus: brevi cenni sui caratteri distintivi*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 4, 2002, p. 728 ss.



ad esempio, poteri curativi del frammento che si propone di commerciare, senza che ciò sia sostenuto da alcuna evidenza scientifica: è difficile ritenere che un *quisque de populo* creda ciecamente alle esaltazioni dei caratteri del prodotto e, sulla base di queste, arrivi a determinare le proprie volontà contrattuali.

Si rilevi inoltre che la maggior parte degli acquisti che interessano le reliquie hanno, a oggi, scopi perlopiù “secolari” come ad esempio il collezionismo piuttosto che motivazioni mistico-religiose anche se non è possibile escludere aprioristicamente che almeno parte delle transazioni possano in qualche modo essere determinate da motivazioni che interessano la sfera religiosa e la tensione devozionistica dell’individuo²⁷⁹.

Il quadro si complica ulteriormente nell’ipotesi in cui la compravendita avvenga su piattaforme *online*, cosiddetti *e-commerce*, poiché in questo caso non vi è neanche la possibilità, in capo al compratore, di verificare preliminarmente all’acquisto, il bene oggetto di trattazione²⁸⁰. Nello specifico ci si troverà spesso di fronte a contratti conclusi tra soggetti privati dove l’eventualità di abusi e speculazioni risulta essere incrementata dall’evidente lontananza fisica tra l’acquirente e l’oggetto del contratto, nonché dalla non remota possibilità di un’asimmetria informativa che interesserebbe i protagonisti della relazione contrattuale²⁸¹. Invero, l’utilizzo del *web* per compiere la tipologia di transazioni di cui ci stiamo occupando potrebbe esporre a maggiori rischi l’acquirente e, quindi, prestare il fianco a vere e proprie frodi che perverranno inevitabilmente alla cognizione del giudice statale innescando il circolo vizioso di cui abbiamo già dato conto.

13 - Riflessioni sull’applicazione della legge penale: provocazioni e nuovi orizzonti d’esplorazione

²⁷⁹ Nello specifico si fa riferimento a particolari frammenti che sono storicamente legati ai santi protettori. Si pensi, ad esempio, ai patroni celesti che la tradizione ricollega alla cura e preservazione di particolari parti del corpo oppure alla sfera della fertilità. Vi sono comunque molteplici interrogativi su come assicurare tutela giuridica a tutti quei contraenti che in buona fede si affidano a scaltri venditori.

²⁸⁰ Si fa preciso riferimento al *business model* operato attraverso le piattaforme *e-commerce* che permettono la creazione di vere e proprie aste *online*, tipico caso che ha riscosso un successo planetario è la piattaforma *e-bay*. Sotto questo aspetto **E. FALETTI**, *I vestiti nuovi di eBay, operatore neutrale o intermediario attivo nelle aste su Internet?*, in *Diritto dell’internet*, Milano, 2012, pp. 567-583.

²⁸¹ In relazione a questo specifico profilo **G. DORE**, *I doveri di informazione nella rete degli scambi commerciali telematici*, in *Giur. di mer.*, fasc. 12, 2013, p. 2569 ss.



Dopo aver scandagliato gli aspetti civilistici che interessano la materia oggetto di analisi è necessario soffermarsi sui comportamenti dei consociati che possano integrare fattispecie di reato punite dal legislatore. Preliminarmente, si rilevi che le reliquie rientrano a tutti gli effetti nella categoria sistematica dei beni oggetti di culto²⁸² e, di conseguenza, la loro distruzione, dispersione, inservibilità o imbrattamento da parte di un soggetto mediante una condotta di oggettiva offensività nei confronti della confessione religiosa integra il reato di cui all'art. 404 c.p. (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose)²⁸³.

Sul diverso versante dell'autenticità, giova sottolineare il nodo gordiano che interessa le reliquie cristiane e il loro valore all'interno dell'ordinamento statale. Se infatti *nulla quaestio* per quanto attiene alla normativa canonistica nell'ambito di competenza suo proprio, si registra, *ex adverso*, una problematica nel momento in cui la magistratura secolare sia chiamata a esprimersi sulla genuinità di una reliquia o, ancor peggio, sull'esistenza di un evento miracoloso ricollegabile a un oggetto di culto²⁸⁴.

²⁸² Di questo avviso **F. P. GABRIELI**, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 164 ss.; **S. BERLINGÒ**, *Vilipendio della religione e norme costituzionali*, in *Dir. eccl.*, I, 1969, p. 274 ss.; **N. COLAIANNI**, *Libertà costituzionale e diritto penale "di religione"*, in *Politica del diritto*, 1996, p. 157 ss.; **A. G. CHIZZONITI**, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. Pen.*, 1998, p. 1575 ss.; **C. GIRALDI**, *Sulla pretesa tutela del sentimento religioso individuale (in margine alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 404 c. p.)*, in *Indice Penale*, 1998, p. 783 ss.; **M.C. IVALDI**, *Ancora un intervento della corte costituzionale sulla discussa normativa codiciale in tema di tutela penale del sentimento religioso*, in *Diritto Ecclesiastico*, II, 2001, p. 48 ss.; **F. ANTOLISEI**, *Manuale di diritto penale, Parte speciale- Reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, II, Giuffrè, 2006, p. 199 ss. Sul problema dogmatico-interpretativo relativo all'autonomia dell'art. 406 c.p. rispetto alla fattispecie di cui all'art. 404 c.p., si veda: **G. CASUSCELLI**, *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: "buoni motivi" e "cattive azioni"* (nota a Corte cost., n. 329 del 1997), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, p. 997 ss.; **G. FIANDACA**, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro italiano*, I, 1998, p. 26 ss.

²⁸³ Sul punto si veda diffusamente **P. SIRACUSANO**, *I delitti in materia di religione*, Giuffrè, Milano, 1983; **L. ALESIANI**, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 324 ss.; **N. MARCHEI**, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 50 ss.; **P. SIRACUSANO**, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 621 ss.; **ID.**, *Commento agli artt. 402-406*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO, B. ROMANO, 4^a ed., Utet giuridica, Torino, 2012, p. 1765 ss.; **F. BASILE**, *Commento agli artt. 403 ss.*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. DOLCINI, G. MARINUCCI, 4^a ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 1827 ss.

²⁸⁴ In via di principio le due sfere non collidono ma può accadere che il giudice dell'ordinamento statale debba esprimersi sull'esistenza di un reato e, quindi,



Il tema dell'autenticità dei frammenti è da ritenersi di centrale importanza per l'interprete poiché, in base ai criteri che vengono selezionati per determinare la genuinità o meno delle reliquie, si segna la linea di confine al di là della quale è possibile integrare fattispecie a rilevanza penale come, ad esempio, il reato di truffa. Fermo restando che qualora si tratti di reliquie cristiane, il giurista è sicuramente supportato dalla tradizione centenaria del culto, dalla normazione della Chiesa e dal contributo della canonistica.

Nonostante la presenza massiva dei resti corporali cristiani all'interno della tradizione occidentale, non è possibile escludere a priori che vi possano essere oggetti appartenenti ad altre religioni, diverse dal cristianesimo, che in concreto svolgano la stessa azione di mediazione spirituale che la reliquia svolge all'interno della confessione maggioritaria²⁸⁵.

I fenomeni che più interessano il tema oggetto di analisi ricadono inevitabilmente, ancora una volta, sulla sfera della compravendita dei frammenti sacri che, specie negli ultimi anni, sono stati oggetto di un vero e proprio mercato che, come già ricordato, è uscito dalla nicchia alla quale era tradizionalmente legato per aprirsi addirittura al commercio *online*²⁸⁶.

È curioso segnalare come nonostante il giro di denaro non indifferente non si registrano, a oggi, pronunce giurisprudenziali che abbiano come oggetto il reato di truffa *ex art. 640 c.p.* Invero, affinché si possa configurare tale la fattispecie è necessario il contemporaneo verificarsi di tre elementi distinti: l'utilizzazione in capo al reo di artifici o raggiri che possono consistere in dichiarazioni false o mendaci, l'errore

sull'attribuibilità di esso in capo a un imputato, senza potersi esimere dal pronunciarsi circa materie che non appartengono propriamente al campo secolare.

²⁸⁵ Si noti che non solo la religione cristiana attribuisce alto valore spirituale alle reliquie. Solo per fare alcuni esempi anche le confessioni buddista e musulmana annoverano tra i loro oggetti dalla natura peculiare, frammenti che possono essere *latu sensu* categorizzati come reliquie. Si pensi, ad esempio, alla barba di Maometto per l'Islam e ai denti di Buddha. Sulla diversa concezione antropologica delle reliquie nel buddismo si rimanda a **J.S. STRONG**, *Relics of the Buddha*, Princeton University Press, Princeton, 2004. Sul versante dell'Islam **B. M. WHEELER**, *Mecca and Eden: Ritual, Relics, and Territory in Islam*, University of Chicago Press, Chicago, 2006, p. 21 ss.

²⁸⁶ La dimensione circolatoria *online* del fenomeno coinvolge e chiama in causa anche la responsabilità dei *provider*. Cfr. **C. DI MARTINO**, *Responsabilità di eBay per vendita all'asta di prodotti contraffatti: le risposte delle corti francesi e statunitensi*, in *Studi di diritto della comunicazione, persone, società e tecnologie dell'informazione*, a cura di V. D'ANTONIO, S. VIGLIAR, Cedam, Padova, 2009, pp. 175-204; **M. TESCARO**, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, in *Giur. di mer.*, fasc. 12, 2013, pp. 2585-2604



della persona vittima del raggio e, in ultimo, il profitto conseguito dal reo che deve qualificarsi come ingiusto²⁸⁷.

Alla luce quindi delle elaborazioni dottrinali, si configura il reato di truffa tutte le volte in cui l'autore dell'illecito, in modo doloso, utilizzi raggiri e artifici per vendere un oggetto indiscutibilmente falso²⁸⁸, in maniera tale da impedire la piena comprensione dell'acquirente sull'oggetto del contratto e, quindi, attraverso la transazione commerciale, riceva un profitto ingiusto. Ciò premesso, è ragionevole ritenere che qualora il venditore, consapevole della falsità della reliquia che si appresta a vendere, decida di simulare la realtà con dichiarazioni mendaci o ingeneri nell'acquirente una situazione non veridica commette reato di truffa punibile ai sensi dell'art. 640 c.p.²⁸⁹. Inoltre, affinché possa configurarsi correttamente la fattispecie di reato è necessario che il reo abbia tratto un profitto ingiusto, ossia che la persona offesa debba poter dimostrare di aver subito un danno da apprezzarsi necessariamente sotto il profilo patrimoniale²⁹⁰.

Un aspetto significativo che si ricollega inevitabilmente con il tema dell'autenticità delle reliquie richiama il profilo probatorio del reato di truffa. Nel caso di specie, infatti, la giurisprudenza si troverà a esprimersi

²⁸⁷ Per una ricostruzione sistematica nella manualistica si rimanda a **F. ANTOLISEI**, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 380 ss.; **G. FIANCADA**, **E. MUSCO**, *Diritto penale- parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 175-207. Sulla letteratura che si è occupata del tema, si segnala **L. SCOPINARO**, *Internet e i reati contro il patrimonio*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 163 ss.; **V. ALTARE**, *Sul momento consumativo della truffa contrattuale*, in *Giur. it.* 2012, 3, p. 674 ss.; **M. MARTONE**, *Il delitto di truffa nella recente giurisprudenza: la dibattuta questione della c.d. truffa processuale*, in *De Iustitia*, n. 4, 2017, pp. 150-161; **G. BALLO**, *La Cassazione conferma la rilevanza del silenzio per la sussistenza del reato di truffa ex art. 640 c.p.* (nota a Cass. pen., 27 novembre 2017, n. 53593, sez. II), in *La Giustizia Penale*, fasc. 6, 2018, pp. 353-364.

²⁸⁸ A un diverso ma complementare ordine di idee fa riferimento la falsità del bene frutto della contraffazione. Stando alla norma vigente le reliquie rientrerebbero nelle "opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero oggetti di antichità, di interesse storico o archeologico" (art. 178 Codice dei beni culturali e ambientali). Sull'argomento si rimanda a **P. CIPOLLA**, *Soppressione di «dedica» e alterazione di opere d'arte figurativa* (nota a Cass. pen., 02 dicembre 2004, n. 5407, sez. V), in *Cassazione penale*, fasc. 12, 2006, p. 4156.

²⁸⁹ Per la letteratura monografica sul tema si rimanda a **M. RABITTI**, *Contratto illecito e norma penale. Contributo allo studio della nullità*, Giuffrè, Milano, 2000; **A. DI AMATO**, *Contratto e reato. Profili civilistici*, in *Trattato Perlingieri*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003; **A. FANELLI**, *La truffa*, Giuffrè, Milano, 2009.

²⁹⁰ Nel caso di una compravendita è agilmente dimostrabile il profitto ingiusto conseguito dal reo, nel caso di specie infatti il profilo patrimoniale del profitto sarà integrato dalla somma di denaro che ha giustificato la sinallagmaticità della transazione.



relativamente a una sfera di competenza per sua natura ibrida e molto scivolosa.

Da un lato è innegabile che vi sia l'esigenza di dirimere la controversia e fare giustizia nel caso concreto; dall'altro, però, è impossibile non rilevare che i giudici dell'ordinamento statale siano sprovvisti di uno strumentario idoneo per decidere se e quando una reliquia possa ritenersi in modo indiscutibile afferente a un santo realmente esistito.

D'altra parte, il vero banco di prova non sembra essere tanto la configurabilità *tout cour* del reato di truffa quanto piuttosto l'emergere di complicazioni in capo ai giudici statali, chiamati a esprimersi su tematiche che, per loro natura, sfuggono alla rigidità dalla normazione, con evidenti problematiche sul piano probatorio.

Come già ricordato, le vicende circolatorie che riguardano gli scambi di frammenti sacri interessano principalmente il fiorentino mondo del *web*. Recentemente ciò che più ha destato scalpore è stata la vendita su di una nota piattaforma di *e-commerce*, di una tanica di acqua che si assicurava provenisse dalle fonti di Lourdes²⁹¹. Non è questa la sede per sottolineare l'estrema importanza spirituale e il valore sacramentale che l'acqua di Lourdes assume per i cristiani cattolici e la loro becera commercializzazione può, forse, urtare la sensibilità di qualcuno. Piuttosto che interrogarsi sulla legittimità o l'opportunità della commercializzazione dell'acqua di Lourdes, è utile compiere due puntualizzazioni: la prima di natura antropologica, la seconda squisitamente giuridica.

Per quanto attiene ai risvolti antropologici è curioso registrare l'approdo su un *e-commerce*, conosciuto a livello mondiale e potenzialmente accessibile da ogni angolo del globo, di un oggetto che chimicamente altro non è se non semplice acqua, che i venditori assicurano provenire dalle fonti della cittadina francese. Non è irrilevante sottolineare che se qualcuno si è preso la briga di commercializzare il prodotto e sponsorizzarlo su di una piattaforma così conosciuta, è logico ritenere che vi sia una pleora di potenziali soggetti disposti all'acquisto del bene²⁹². Dal punto di vista

²⁹¹ Si fa riferimento alla conosciutissima piattaforma di scambio e intermediazione *Amazon*. A oggi, la tanica non risulta più essere disponibile all'acquisto ma viene comunque venduta acqua proveniente dalla grotta di Lourdes in piccole ampolle.

²⁹² I contenitori riempiti con l'acqua di Lourdes che oggi sono venduti attraverso la piattaforma *Amazon* sono sponsorizzati dall'azienda *Catholic Gift Shop Ltd* che si occupa, tra le altre cose, di commercializzare arredi e paramenti sacri. Le dimensioni dell'ampolla misurano solo 6,35 cm di altezza e vengono vendute a 6.04 euro senza spese di spedizione. Per verificare la fluttuazione del prezzo del prodotto si consulti il sito: *www.Amazon.it*, digitando nella barra di ricerca "Acqua di Lourdes". Ricerca effettuata in data 26 ottobre 2020. Sul punto si veda **F. BUFFA**, *Profili penali del commercio elettronico*, Giuffrè, Milano,



giuridico sarebbe interessante analizzare il comportamento della giurisprudenza, qualora le venisse sottoposto un caso in cui il compratore, appurato che il prodotto acquistato non rispecchi le caratteristiche millantate dalla descrizione e, nello specifico, la provenienza del prodotto, adisca le corti per fare giustizia²⁹³.

Un ulteriore aspetto che potrebbe interessare tangenzialmente la materia oggetto di analisi richiama gli eventi miracolosi che possono essere mediati da una reliquia o da un oggetto ritenuto sacro. Da questa prospettiva è possibile ricostruire anche un'esigua giurisprudenza che ha come oggetto l'ipotesi di reato di abuso della credulità popolare e di truffa in merito alle vicende della cosiddetta Madonnina di Civitavecchia, balzata qualche anno fa agli onori della cronaca²⁹⁴.

Per dovere di chiarezza si ricordano brevemente i fatti pregressi: una statuetta raffigurante la madre di Dio, acquistata a Medjugorje dal parroco di Civitavecchia e donata alla famiglia Gregori, tra il 2 febbraio e il 15 marzo 1995 avrebbe più volte essudato sangue in presenza di molteplici testimoni, tra cui monsignor Grillo, allora vescovo della diocesi Civitavecchia-Tarquinia²⁹⁵. L'evento miracoloso riscosse subito enorme successo mediatico e, a seguito di un esposto del Codacons che denunciava l'ipotesi di truffa e abuso della credulità popolare in relazione alle circostanze di fatto, fu aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia per i reati summenzionati a carico del proprietario della statua. La Pubblica accusa richiese anche il sequestro della statua per compiere analisi tecnico-scientifiche, volte a escludere la presenza di artifici: tra i vari esami venne condotta anche un'indagine stratigrafica delle tracce ematiche e un confronto fotografico dettagliato del volto del manufatto. I risultati delle rilevazioni esclusero ogni ipotesi di dolo, cioè ogni tipo di artificio o marchingegno applicato dentro o fuori

2006, *passim*.

²⁹³ Nel caso di specie, la Corte potrebbe ordinare l'analisi delle componenti chimiche disciolte nel prodotto venduto confrontandole con il profilo chimico di un campione prelevato direttamente dalle fonti di Lourdes.

²⁹⁴ Sul punto si veda la letteratura in tema di prelievo coattivo di campioni biologici in relazione al rifiuto dell'imputato, sig. Gregori, di sottoporsi al prelievo di campioni ematici. Cfr. **P. FELICIONI**, *Accertamenti sulla persona e processo penale*, IPSOA, Milano, 2007, p. 10 ss.; **T. ALESCI**, *Il corpo umano fonte di prova*, Cedam, Padova, 2017, p. 129 ss.

²⁹⁵ Per un'accurata ricostruzione degli eventi e della relativa scansione cronologica degli avvenimenti si rinvia a **G. BACCARELLI**, *La storia della Madonnina delle lacrime di Civitavecchia*, Edicom, Monfalcone, 1995; **G. GRILLO**, *Ha pianto tra le mie mani*, a cura di E. MALATESTA, Edizioni Piemme, Milano, 1997; **A.M. TURI**, *Miracoli e segreti della Madonnina di Civitavecchia*, Ed. Segno, Tavagnacco, 2009.



l'oggetto che risultò essere integro in ogni sua parte e non sottoposto ad alcun tipo di modificazione che potesse in qualche modo alterarne la natura. I numerosi testimoni attendibili smentirono e allontanarono ogni sospetto di azione esterna tramite siringhe o contagocce e, solo qualche anno più tardi, la Procura della Repubblica decise di proporre l'archiviazione per l'ipotesi contestate, essendosi ormai arenata l'inchiesta. Il giudice che dispose il decreto di archiviazione, con non poco imbarazzo, arrivò alla conclusione che il fenomeno fosse da attribuire a un fatto di suggestione collettiva o ad un evento soprannaturale, demandando all'autorità ecclesiastica il compito di pronunciarsi sulla soprannaturalità degli accadimenti in questione.

Alla luce di quanto esposto, emerge inevitabilmente una chiara difficoltà, se non un disagio, per la magistratura nel liquidare la vicenda legata alla Madonnina di Civitavecchia come suggestione collettiva senza però dare utili indicazioni all'interprete per decifrare avvenimenti che per loro natura parrebbero sfuggire alla piena comprensione dell'uomo moderno. Per dovere di completezza e per offrire uno sguardo più approfondito sul tema si riportano le parole utilizzate dal giudice per le indagini preliminari, dott. Castaldo, ove nel provvedimento che determinò l'archiviazione delle ipotesi di reato di cui agli artt. 640 e 661 c.p. a carico del sig. Gregori ebbe modo di affermare:

“Le lacrimazioni notate da altre persone informate sui fatti (e tra esse il Comandante della Polizia Municipale di Civitavecchia, agenti di Polizia penitenziaria e di Polizia di Stato) debbono ricondursi o ad un fatto di suggestione collettiva o ad un fatto soprannaturale su cui questa Autorità Giudiziaria nulla può dire in positivo o negativo, dovendosi di contro realisticamente escludere l'ipotesi delle dichiarazioni mendaci stante la difficile ipotizzabilità di accordi criminosi - tra l'altro anche pubblici ufficiali - che in buona parte non si conoscono tra loro”²⁹⁶.

Dalla lettura del provvedimento che dispose l'archiviazione emerge tutta la difficoltà per il giudice per le indagini preliminari di esprimersi sull'evento miracoloso anche se nei fatti il Giudicante coerentemente rinuncia a esprimersi sulla natura dell'evento non avendo le competenze per determinare l'essenza miracolosa o no del fenomeno²⁹⁷.

²⁹⁶ Le parole riportate sono consultabili *online* al sito internet www.medjugojje.altervista.org nella sezione dedicata a “*Relazione sintetica sulle vicende giudiziarie relative alla Madonnina di Civitavecchia*” composta dall'avv. B. Forestieri.

²⁹⁷ Per un'analisi approfondita e un commento sulle vicende legate alla Madonnina di Civitavecchia si veda diffusamente **G. DALLA TORRE**, *Immagini sacre, abuso di credulità popolare e giurisdizione ecclesiastica*, in *Iustitia*, fasc. 4, 1995, pp. 349-351; **P. LILLO**, *Libertà*



Nel caso di specie, l'indagine dell'autorità giudiziaria si è risolta con un'archiviazione ma non si può escludere che in futuro emergano nuovamente fenomeni apparentemente inspiegabili su cui la magistratura sarà chiamata a esprimersi, anche solo per verificare la fattispecie di reato, sulla veridicità o meno degli stessi. Sarà interessante analizzare i percorsi logico-giuridici che utilizzeranno i giudici in assenza di una definita normativa e di una scarsa giurisprudenza pregressa su fenomeni che, per loro natura, appaiono inspiegabili e sfuggenti anche alle più sofisticate e moderne metodologie d'indagine che l'età della tecnica ci offre.

La questione appare estranea rispetto ai binari su cui si muove la società secolarizzata nella quale viviamo, ma la materia che abbiamo affrontato costringe il legislatore statale a interrogarsi quantomeno sull'opportunità di costruire possibili raccordi con gli ordinamenti confessionali, che sono per sensibilità i più vicini al fenomeno in questione, allo scopo di sfruttare le loro attribuzioni, permettendo inoltre alla magistratura secolare di sottrarsi a ostici e imbarazzanti se non impraticabili discernimenti.

Non ci si può esimere, come giuristi secolari, dall'analizzare ed approfondire le fenomenologie del sacro che ancora oggi, inevitabilmente, si palesano nella società. D'altra parte, sacro e profano costituiscono due polarità per loro natura inscindibili ed oscurare totalmente un fronte, in nome di una visione di laicità distorta, potrebbe comportare lo smarrimento dell'altro. È innegabile altresì che dal dischiudersi dell'epoca moderna a oggi si sia assistito tendenzialmente a una sorta di intimizzazione dell'esperienza fideistica, mirando a ricondurre, in ultima analisi, la sperimentazione del sacro a un fatto privato e privo di rilevanza sul piano esterno, tale da determinare una progressiva perdita di significanza rispetto ai grandi problemi sociali e collettivi. La constatazione del dato di realtà sembrerebbe chiara, ma è difficile ritenere che ciò, nonostante l'apparente uscita di scena dell'esperienza del sacro nella nostra società laicizzata, sia privo di conseguenze. Si prendono a prestito le parole di Jacques Grand'Maison, teologo e sociologo canadese, che descrisse nel 1966 nella sua opera *Le sacré*, l'esperienza trascendentale come "ciò che oltrepassa sovraneamente ogni afferrabilità e così per la forma, come per la qualità e la sostanza, è completamente altro"²⁹⁸. Sul concetto di alterità rispetto alle cose mondane è necessario partire per compiere una profonda riflessione che approdi anche sui lidi giuridici e sappia illuminare l'operatore del diritto

religiosa e «abuso della credulità popolare», in *Il diritto ecclesiastico*, fasc. 2, 1996, p. 596 ss.

²⁹⁸ Cfr. J. GRAND'MAISON, *Il sacro*, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1969, p. 26.



così da permettergli di incidere congruamente sulla complessa e multifattoriale realtà presente.